SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 7 dicembre 2023 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. **179**.

Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, e, in particolare, l'articolo 7, commi 31-*ter* e 31-*sexies*;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate» del maggio 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 19, comma 2;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, gli articoli 1, 15 e 19, comma 3;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, 23, comma 6, 25 e 26, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78», e, in particolare, la tabella A;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019, recante l'individuazione degli incarichi dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 12 marzo 2019, recante la graduazione degli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020, con il quale sono stati individuati i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020, con il quale sono stati individuati i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 novembre 2020, che stabilisce la graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 gennaio 2021, recante la graduazione dei posti di funzione da conferire ai dirigenti della carriera prefettizia nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2022, recante modifiche ai summenzionati decreti ministeriali in data 23 luglio 2020 e 13 novembre 2020;

Informate le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale in data 2 agosto 2023;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 23 ottobre 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera *b)*, le parole: «gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dell'ordinamento giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali»;

b) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «gestione delle attività di reclutamento dei segretari comunali e provinciali mediante corso-concorso pubblico; programmazione economica e finanziaria per la gestione dei segretari comunali e provinciali; ordinamenti retributivi e previdenziali dei segretari comunali e provinciali; supporto all'attività legislativa concernente l'analisi e lo studio dell'ordinamento economico dei segretari comunali e provinciali; predisposizione del piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; attività di formazione obbligatoria, formazione biennale dei neosegretari e formazione per l'avanzamento in carriera e l'aggiornamento, nonché formazione del personale degli enti locali e degli amministratori locali;»;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: «nonché i *referendum* disciplinati dalla legislazione statale;» sono aggiunte le seguenti: «procedimento di ammissione dei contrassegni per le elezioni politiche ed europee;» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «predisposizione di istruzioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie; gestione dell'Anagrafe degli amministratori degli enti locali e regionali; raccolta dei dati ufficiosi delle consultazioni referendarie previste dalla Costituzione, di quelle elettorali disciplinate da leggi statali nonché di quelle svolte in Regioni con le quali sono state concluse intese; definizione dei progetti di informatizzazione e reingegnerizzazione tecnologica dei servizi di competenza del Dipartimento con particolare riguardo ai processi amministrativi in materia elettorale, di finanza locale ed autonomie locali; coordinamento delle attività di manutenzione, evoluzione tecnologica e di gestione dei sistemi informatici, dei siti web e dei sistemi di sicurezza; digitalizzazione dei servizi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle materie di competenza del Dipartimento;»;

3) alla lettera *c)*, dopo le parole: «determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali;» sono aggiunte le seguenti: «determinazione ed attribuzione dei contributi agli investimenti e contributi straordinari agli enti locali;»;

4) alla lettera *d)*, dopo le parole: «realizzazione e tenuta dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC),».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *i)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: «, del contenzioso ed assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «e del contenzioso» e le parole «coordinamento e gestione delle attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato;» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 5, comma 2, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, dopo le parole: «gestione finanziaria delle spese di competenza» sono aggiunte le seguenti: «della Commissione nazionale per il diritto di asilo e».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile: raccordo interistituzionale e interfunzionale delle attività di difesa civile delle prefetture e dei corrispondenti uffici delle amministrazioni dello Stato nel quadro delle iniziative di gestione delle

crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito internazionale; relazioni internazionali e rapporti con i Comitati ed organismi costituiti in ambito internazionale, in particolare NATO, ed eurounitario; pianificazione di difesa civile e cooperazione civile-militare; raccolta e analisi dei dati nazionali della rete di allarme nucleare e radiologico; programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni nazionali e internazionali, in materia di difesa civile; gestione della struttura protetta per la gestione delle crisi, denominata centrale DC75; segreteria della Commissione interministeriale tecnica della difesa civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del Dipartimento; indirizzo alle prefetture sulle iniziative di raccordo istituzionale in materia di protezione civile, in collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e soccorso pubblico; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile, in collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e soccorso pubblico anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati; programmazione, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle attività di protezione civile di competenza delle prefetture; supporto tecnico-giuridico e consulenza alle prefetture in materia di protezione civile e difesa civile; ausilio alle prefetture nelle attività di predisposizione delle pianificazioni di protezione civile di competenza, in raccordo con le altre articolazioni dipartimentali interessate; supporto alle prefetture per l'allestimento e l'implementazione delle Sale operative integrate di difesa e protezione civile; ricerca e consulenza per lo sviluppo di software gestionali da impiegare in situazioni emergenziali; pianificazione, organizzazione e coordinamento dei Centri assistenziali di pronto intervento;

b) Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo:

pianificazione, coordinamento, indirizzo e sviluppo dell'attività di soccorso del Corpo nazionale anche per l'assolvimento delle funzioni attribuite nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile e per il collegamento con le relative strutture operative; collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione delle emergenze e per la partecipazione ad eventi in ambito internazionale; studio e sperimentazione delle tecniche e tecnologie innovative di intervento per il miglioramento delle operazioni di soccorso; gestione del Centro operativo nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento del Sistema delle colonne mobili regionali; pianificazione e indirizzo dell'attività di concorso del Corpo nazionale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi e partecipazione alle relative strutture di coordinamento; pianificazione e indirizzo dell'attività del Corpo nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico, anche mediante la conoscenza e la valutazione dei dati acquisiti con la gestione della rete di rilevamento della radioattività sul territorio; pianificazione e indirizzo dell'attività di soccorso in ambito portuale, aeroportuale e dei nuclei sommozzatori; coordinamento, nell'ambito dell'attività di soccorso, dell'impiego operativo del servizio delle telecomunicazioni; organizzazione, gestione tecnico-contrattuale, direzione e controllo del servizio aereo, del settore aeroportuale, della flotta aerea e raccordo con enti e istituzioni competenti per gli aspetti aeronautici; pianificazione e sviluppo delle componenti specializzate; indirizzo delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito della difesa civile e della protezione civile, in raccordo con la direzione centrale competente, anche per le attribuzioni connesse alle relative pianificazioni territoriali;

c) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica: predisposizione delle norme di prevenzione incendi per attività, luoghi di lavoro, impianti a rischio di incidente rilevante e per i settori radiologico, nucleare ed energetico e ai beni culturali; pianificazione, indirizzo e monitoraggio delle attività di prevenzione, controllo, formazione interna ed esterna di pertinenza e vigilanza antincendio; partecipazione all'attività di regolamentazione e normazione dei prodotti in sede nazionale e comunitaria e degli organismi volontari; autorizzazione e controllo degli organismi notificati e dei laboratori autorizzati e vigilanza del mercato dei prodotti ai fini della sicurezza antincendio in attuazione delle disposizioni nazionali e europee; sorveglianza e vigilanza dell'ente nazionale di accreditamento in relazione alle procedure autorizzative delegate; rilascio e controllo degli atti autorizzativi su prodotti antincendio; rilascio di atti di valutazione tecnica europea, in attuazione di disposizioni nazionali e europee; studio, ricerca e sperimentazione su attrezzature, prodotti, sistemi, impianti e materiali ai fini della sicurezza antincendio e in caso di esplosione ed elaborazione dei relativi metodi di prova, anche in collaborazione con Enti di ricerca nazionali ed internazionali; studio delle cause delle esplosioni e degli incendi, anche di vegetazione; attività investigativa connessa ad incendi ed esplosioni; segreteria del Comitato centrale tecnico scientifico; segreteria del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici; promozione della cultura della sicurezza e di iniziative dirette a migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese;

d) Direzione centrale per le risorse umane: pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale del Corpo in servizio presso le strutture centrali e periferiche; predisposizione, organizzazione e gestione delle procedure di reclutamento, dei concorsi e delle selezioni interne per la riqualificazione e la progressione in carriera del personale del Corpo nazionale; coordinamento e trattazione dell'attività disciplinare; pianificazione e attuazione delle procedure di mobilità; promozione di iniziative volte all'impiego di personale del servizio civile nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale; indirizzo e coordinamento delle attività di reclutamento del personale volontario da realizzare a cura delle Direzioni regionali e interregionali; tenuta della matricola, cura dello status giuridico del personale

del Corpo nazionale; gestione dell'anagrafe delle prestazioni e dei relativi provvedimenti autorizzativi; promozione di attività socio-culturali e assistenziali a favore del personale del Corpo nazionale;

e) Direzione centrale per la formazione: attività di studio, ricerca e sviluppo per la formazione del personale del Corpo nazionale; progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività di formazione di base, di specializzazione e specialistica, nonché di qualificazione ed aggiornamento del personale del Corpo nazionale, di ruolo e volontario, organizzate presso le strutture formative centrali e territoriali, compreso il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, avvalendosi della collaborazione delle altre Direzioni centrali per le attività formative connesse ai rispettivi compiti; tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei formatori del Corpo nazionale e dei percorsi formativi del personale; definizione, pianificazione e monitoraggio dell'attività di addestramento professionale, di mantenimento e re-training del personale del Corpo nazionale, di ruolo e volontario; definizione, pianificazione e organizzazione di attività formative, di addestramento e di aggiornamento, anche a favore del volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo, in collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le competenti strutture delle Regioni e Province Autonome, nonché in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni; coordinamento e sviluppo del settore della documentazione anche a supporto della memoria storica del Corpo nazionale; sviluppo delle attività formative, anche di alta specializzazione, attraverso collegamenti con università, scuole di alta formazione, nazionali ed internazionali, e comunità scientifica. Eroga, inoltre, attività formativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro in favore dei soggetti terzi ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

f) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali: pianificazione degli appalti pubblici relativi alle sedi e agli alloggi di servizio, programmazione e progettazione secondo la normativa vigente; centrale di committenza per gli acquisti di competenza del Dipartimento, in raccordo con le altre Direzioni centrali e per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie nel caso di acquisti di competenza della Direzione; sviluppo, coordinamento ed indirizzo delle attività di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale di sedi, mezzi e infrastrutture informatiche; predisposizione degli atti relativi alle acquisizioni, alle permute e alle locazioni di beni immobili, nonché degli accordi quadro a supporto delle stazioni appaltanti del Corpo nazionale; indirizzo, consulenza e assistenza alle stazioni appaltanti; partecipazione all'attività dei Comitati tecnici in materia di normazione, nazionale e comunitaria; progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle infrastrutture informatiche e del controllo della sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi del Dipartimento; sviluppo, coordinamento e gestione del servizio delle telecomunicazioni;

g) Direzione centrale per l'amministrazione generale: relazioni internazionali; rapporti con gli Organi costituzionali; proposizione di iniziative per la promozione delle attività del Dipartimento; attività di studio, analisi e consulenza per l'innovazione e lo sviluppo organizzativo del Dipartimento; iniziative per accedere ai fondi e ai programmi finanziati dall'Unione europea e internazionali; predisposizione di convenzioni, accordi e protocolli di intesa, anche con Organismi internazionali; relazioni esterne, comunicazione istituzionale e sito web istituzionale; utilizzo di stemmi, emblemi ed altri segni distintivi del Corpo nazionale e cura delle connesse attività di promozione e sponsorizzazione; coordinamento degli adempimenti connessi all'istituzione di nuove sedi operative del Corpo nazionale; rapporti con l'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale;

h) Direzione centrale per l'attività ispettiva e gli affari legali: attività ispettiva nei riguardi degli uffici centrali e territoriali anche con riguardo alla efficacia dei servizi; attività di studio, indirizzo e supporto legale negli ambiti di interesse del Dipartimento a favore delle strutture centrali e territoriali, con segnalazione degli orientamenti giurisprudenziali alle strutture centrali e territoriali anche per prevenire il contenzioso; cura del contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alle controversie di interesse del Dipartimento e rappresentanza in giudizio, sulla base degli elementi istruttori forniti dalle competenti Direzioni centrali; costituzione di parte civile; riscossione coattiva dei crediti; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell'andamento del contenzioso del Dipartimento;

i) Direzione centrale per la salute: coordinamento e gestione delle attività sanitarie, di medicina legale, di medicina del lavoro e di psicologia, anche applicate all'attività di soccorso, di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, di igiene e profilassi per il personale del Corpo nazionale; ricognizione e monitoraggio delle malattie connesse con l'attività svolta dal personale del Corpo nazionale e studio dei protocolli di salvaguardia delle condizioni di salute; coordinamento dei rapporti con le strutture sanitarie delle altre Amministrazioni per gli aspetti di comune interesse; partecipazione, per gli aspetti di competenza, all'attività di selezione del personale del Corpo nazionale; definizione e promozione delle politiche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e monitoraggio dell'attuazione per le strutture centrali e territoriali del Dipartimento; studio e ricerca finalizzati alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute e della sicurezza del personale, monitoraggio e analisi degli infortuni sul lavoro; consulenza e assistenza ai datori di lavoro delle strutture centrali e territoriali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo, coordinamento e indirizzo in materia di attività ginniche e motorie funzionali all'attività di soccorso e di igiene dell'alimentazione del personale del Corpo nazionale;

l) Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari: programmazione e analisi economico-finanziarie; attività di analisi e valu-

tazione della spesa; attività prelegislativa nelle materie di specifica competenza; espressione di pareri su aspetti di pertinenza relativi a proposte legislative di interesse dipartimentale; formazione, gestione, assestamento e rendicontazione del bilancio, anche di genere e dell'eco rendiconto; attività di monitoraggio finanziario ed economico e dei tempi di pagamento per centri di costo centrali e territoriali del Corpo nazionale; attività amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento dei consegnatari; spese postali; analisi, gestione e sviluppo degli ordinamenti retributivi del personale di ruolo del Corpo nazionale e relativo trattamento economico fisso ed accessorio; analisi, gestione e sviluppo degli ordinamenti previdenziali del personale di ruolo del Corpo nazionale; attività in materia di trattamento previdenziale ordinario e privilegiato; attività in materia retributiva e assicurativa del personale volontario del Corpo nazionale; partecipazione ai procedimenti negoziali di primo livello in materia retributiva e gestione delle attività correlate alla definizione e applicazione degli accordi integrativi in materia di utilizzo delle risorse dei fondi incentivanti; istruttoria dei procedimenti di riconoscimento dello status di vittima del dovere e attribuzione dei relativi benefici economici, erogazione di altri emolumenti indennitari, anticipazione e rimborsi per spese sanitarie; anticipazione delle spese per tutela legale al personale; trasferimenti erariali all' Opera nazionale di assistenza per l'assistenza e per l'assicurazione rischi responsabilità civile e tutela legale del personale; spese di lite dipartimentali; recupero crediti erariali per sentenze di condanna della Corte dei Conti a carico del personale del Corpo nazionale e recupero compensi indebitamente percepiti per attività extra istituzionale non autorizzata.»;

b) al comma 3:

1) al secondo periodo, le parole: «, nonché l'attività ispettiva nei riguardi degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale» sono soppresse;

2) al terzo periodo, le parole: «e le politiche di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «e le attività di protezione civile. Le funzioni di vicario del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite al Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo»;

c) al comma 4, le parole: «lettere *a)*, *b)*, *d)* e *h)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e *i)*».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «al merito e al valor civile,» sono sostituite dalle seguenti: «al valore e al merito civile»;

b) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, le parole: «ricerca e consulenza per lo sviluppo e l'applicazione di progetti informatici;» sono soppresse e le parole: «attività in materia di Sistema informatico veicoli sequestrati (SIVES)» sono sostituite dalle seguenti: «attività di indirizzo e coordinamento in materia di sequestro e confisca dei veicoli»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile: pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale, elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e connesse attività di studio e ricerca; collaborazione nell'attività prelegislativa nelle materie di specifica competenza; gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno, attività di reclutamento ed organizzazione delle correlate procedure di concorso, gestione delle procedure selettive interne per la riqualificazione del personale e le progressioni giuridiche ed economiche, tenuta della matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi dirigenziali, verifica, analisi, studio, elaborazione ed aggiornamento delle procedure di valutazione del personale, programmazione e gestione delle procedure di mobilità interna ed esterna, procedimenti disciplinari, affari legali e trattazione del contenzioso riguardante il personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso; rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e pianificazione, promozione e sviluppo, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, delle attività di formazione. Collaborazione con il Presidente del Centro alti studi del Ministero dell'Interno (CASMI) nella promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno;»;

3) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* Direzione centrale per le risorse strumentali e finanziarie: programmazione e analisi economico-finanziarie; attività prelegislativa e gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza; supporto alla gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati violenti; adempimenti di competenza in materia di Piao e di ciclo di gestione della performance; previsione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di bilancio, sia per quanto attiene il Dipartimento che con riferimento al coordinamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno; studi, analisi e controllo dei fondi comunitari ed elaborazione della strategia di audit, nonché predisposizione della metodologia

e degli strumenti di controllo; sistemi di contabilità economica e finanziaria per gli uffici centrali del Dipartimento e per le prefetture - Uffici Territoriali del Governo; definizione degli obiettivi, delle linee di intervento e relative attività nelle materie del trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale del personale della carriera prefettizia, della dirigenza e del personale del comparto Funzioni Centrali; programmazione, gestione e attività contrattuale concernente i servizi generali e logistici, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le acquisizioni di beni e servizi per gli uffici centrali e coordinamento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali del Governo; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni del Dipartimento; attività in materia di veicoli sequestrati, servizi postali, indennità per occupazioni abusive; gestione delle Sede didattico- residenziale; attività di studio e analisi delle normative di settore;»;

4) la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«c-*bis*) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale: coordinamento dei processi di riorganizzazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e innovativa; attuazione, per i profili di competenza , del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle politiche per la transizione al digitale; definizione di strategie, progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; progettazione e gestione dei siti web; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture – Uffici territoriali del Governo, ivi comprese le reti locali e geografiche; coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione al digitale e con le strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica; rapporti con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con l'Agenzia per l'Italia Digitale e con le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; programmazione del fabbisogno formativo del personale dell'Amministrazione civile in materia informatica in collaborazione con la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile; individuazione del fabbisogno di beni e servizi informatici e gestione delle relative procedure di spesa.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nel limite massimo numerico di 473» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo numerico di 474»;

b) al comma 3, le parole: «appartenente alle aree prima, seconda e terza» sono sostituite dalle seguenti: «appartenente alle aree degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate professionalità».

Art. 7.

Modifiche alla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. La Tabella A, allegata al decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della sua attuazione, si provvede con successivi decreti ministeriali, da adottare, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. La decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente regolamento si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base dei decreti di cui al comma 1, ciascun ufficio di livello dirigenziale di livello generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale.

3. Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 4095

Tabella A

Ministero dell'interno

Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile

Carriera prefettizia		Dotazione organica
Prefetti		140
Viceprefetti		700
Viceprefetti aggiunti		572
	TOTALE	1.412

Qualifiche dirigenziali area delle funzioni centrali		Dotazione organica
Dirigenti prima fascia		6
Dirigenti seconda fascia		194
	TOTALE	200

Aree funzionali		Dotazione organica
Area delle elevate professionalità		0
Area dei funzionari		8.924
Area degli assistenti		10.804
Area degli operatori		1.041
	TOTALE	20.769

Sezione ad esaurimento del personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale

Dirigenti seconda fascia		4
Area dei funzionari		53
Area degli assistenti		66
	TOTALE	123

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta l'art. 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:

«Art. 13 *(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.».

— Si riporta l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*)

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e)

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla

sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottatte.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Si riportano gli articoli 4, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»

«Art. 14 *(Attribuzioni)* .— 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti

locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

d-*bis*) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°aprile 1981, n. 121.»

«Art. 15 *(Ordinamento).* — 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.

2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 31-*ter* e 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«Art. 7 *(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti*). — (*Omissis*)

31-*ter*. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.

(*Omissis*)

31-*sexies*. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-*ter*. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(*Omissis*)».

— Si riporta l'art. 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012):

«Art. 10 *(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).* — 1.

2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", è soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.

3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.

5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-*ter* e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite.

7. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:

a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;

c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;

d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta l'art. 19, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo):

«Art. 1 (*Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). —* (*Omissis*).

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che optino per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;

c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

(*Omissis*).».

— Si riportano gli articoli 1, 15 e 19, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 1. *(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali).* — 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonché di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-*bis*. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b-*bis*) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità;

b-*ter*) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4-*bis*.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'al-

legato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1°marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».

8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

c) all'articolo 54-*quater*, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».

9. All'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-*bis*), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

9-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

«4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».

10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera *b)*, in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera *a)*, e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera *b)*, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4».

11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera *c)*, dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «nonché dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;

b) al comma 7-*bis*, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».

11-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

12-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» è sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione generale».

12-*ter*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-*bis* nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12-*quater*. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».

12-*quinquies*. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

12-*sexies*. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;

c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;

g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;

p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le as-

sunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;

s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

14-*bis*. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-*bis*) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;

c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA».

14-*ter*. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».

14-*quater*. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:«ff-*bis*) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».

14-*quinquies*. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*quater* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-*sexies*. Dopo il comma 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente: «7-*ter*. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi».

14-*septies*. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.»

«Art. 15 *(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili*

del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). — 1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso al presente decreto;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4 annesso al presente decreto;

c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5 annesso al presente decreto;

d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera *a)*.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1°settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;

c) non prima del 1°settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;

d) non prima del 1°settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;

e) non prima del 1°settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

f) non prima del 1°settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

g) non prima del 1°settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

h) non prima del 1°settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

i) non prima del 1°settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

4-*bis*. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037 e pari a euro 24.472.253 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800:

1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»;

2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»;

b) all'articolo 829, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»;

2) la lettera b-*bis*) è sostituita dalla seguente: «b-*bis*) ispettori: 103»;

3) dopo la lettera b-*bis*), è aggiunta la seguente: «b-*ter*) appuntati e carabinieri: 3».

8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1°settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

b) non prima del 1°settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

c) non prima del 1°settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

d) non prima del 1°settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;

e) non prima del 1°settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:

a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.»;

b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto

delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.

13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e pari a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.

14. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026 e pari a euro 202.300 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il capo II, è inserito il seguente:

«Capo II-*bis*.

CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 19-*bis* *(Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria)*. — 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

b) medico principale;

c) medico capo;

d) medico superiore;

e) primo dirigente medico;

f) dirigente superiore medico.

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-*bis* allegata al presente decreto.

3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-*ter* di equiparazione allegata al presente decreto.

4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 19-*ter* *(Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria)* — 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;

c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;

f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;

g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza.

2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;

b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-*bis* e D-*ter* di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente decreto.

16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-*ter*, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:

a) non prima del 1°dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;

b) non prima del 1°dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;

c) non prima del 1°dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;

d) non prima del 1°dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481 annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.

18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari

a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro 99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.

19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 617 unità, come di seguito indicato:

1) non prima del 1°settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;

1-*bis*) non prima del 1°gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;

2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera *a)*, la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;

c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»;

d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»;

e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera *a)* avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera *a)*, numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera *f)* risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera *a)*, numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera *a)*, numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera *a)*, numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera *a)*, avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *a)*, di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera *a)* avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera *a)*, di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera *a)* avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera *a)*, di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

n) è inoltre autorizzata, non prima del 1°settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera *n)*, avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera *n)*, avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n)*, di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera *n)*, avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'ar-

ticolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n)*, di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera *n)*, avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n)*, di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.

21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»;

2) al terzo comma, la parola: «più» è soppressa;

b) all'articolo 16:

1) al quarto comma, alla lettera *c)*, la parola: «più» è soppressa;

2) all'ottavo comma, alla lettera *c)*, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».

25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ad anni 28;

b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:

a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera *a)*. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;

c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera *b)*, allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero negli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità»;

b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».

31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;

4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vi-

gili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

32. All'articolo 13-*ter* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è abrogato.

33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1°luglio 2023.

34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 annui a decorrere dall'anno 2028.

35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029,5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

«Art. 19 *(Disposizioni in materia di trattamenti accessori).* — (*Omissis*).

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti alla contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni soppresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

(*Omissis*)»

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, 23, comma 6, 25 e 26, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025):

«Art. 1 *(Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale).* — (*Omissis*).

5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

(*Omissis*).»

«Art. 23 *(Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza).* — (*Omissis*).

6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

(*Omissis*).»

«Art. 25 *(Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale).* — 1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."

«Art. 26 *(Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — Omissis*).

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1°settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, lettera *a)*, numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

(*Omissis*).»

— La Tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno), che concerne la dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, è stata sostituita con la Tabella A allegata al presente provvedimento.

— Il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019, reca: «Individuazione degli incarichi dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2019, reca: «Graduazione degli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020 reca: «Posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno».

— Il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020 reca: «Posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno».

— Il decreto del Ministro dell'interno 13 novembre 2020 reca: «Graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno».

— Il decreto del Ministro dell'interno 26 gennaio 2021 reca: «Graduazione dei posti di funzione da conferire ai dirigenti della carriera prefettizia nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

— Il decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2022 reca: «Modifiche ai summenzionati decreti ministeriali in data 23 luglio 2020 e 13 novembre 2020».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Dipartimento per gli affari interni e territoriali)*. — 1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento; raccordo e leale collaborazione con le autonomie locali; consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali; prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali; promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale;

b) servizi elettorali; stato civile e anagrafe; finanza locale e servizi finanziari; supporto tecnico-giuridico alle prefetture e alle amministrazioni locali; *gestione dell'ordinamento giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali.*

2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) Direzione centrale per le autonomie: consulenza e supporto tecnico-giuridico alle amministrazioni locali ed alle prefetture in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli organi, alle funzioni, all'organizzazione e al personale; scioglimento e sospensione degli organi degli enti locali, nonché rimozione e sospensione degli amministratori locali; interventi a garanzia della legalità territoriale con particolare riferimento alle misure di contrasto ai fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare degli enti locali; vigilanza sulle case da gioco autorizzate e relativa attività di consulenza e contenzioso; supporto al Comitato di sostegno e di monitoraggio delle azioni delle Commissioni straordinarie incaricate della gestione degli Enti sciolti per mafia; supporto alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per i profili connessi al personale; gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e supporto al Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali; *gestione delle attività di reclutamento dei segretari comunali e provinciali mediante corso-concorso pubblico; programmazione economica e finanziaria per la gestione dei segretari comunali e provinciali; ordinamenti retributivi e previdenziali dei segretari comunali e provinciali; supporto all'attività legislativa concernente l'analisi e lo studio dell'ordinamento economico dei segretari comunali e provinciali; predisposizione del piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; attività di formazione obbligatoria, formazione biennale dei neosegretari e formazione per l'avanzamento in carriera e l'aggiornamento, nonché formazione del personale degli enti locali e degli amministratori locali;*

b) Direzione centrale per i servizi elettorali: funzioni statali a garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi; attività preparatorie e organizzative riguardanti le consultazioni elettorali politiche, europee, regionali (in assenza di normativa regionale), comunali (nelle regioni a statuto ordinario), nonché i *referendum* disciplinati dalla legislazione statale; *procedimento di ammissione dei contrassegni per le elezioni politiche ed europee;* esercizio delle attività di indirizzo e di vigilanza nella tenuta delle liste elettorali da parte dei comuni; *predisposizione di istruzioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie; gestione dell'Anagrafe degli amministratori degli enti locali e regionali; raccolta dei dati ufficiosi delle consultazioni referendarie previste dalla Costituzione, di quelle elettorali disciplinate da leggi statali nonché di quelle svolte in Regioni con le quali sono state concluse intese; definizione dei progetti di informatizzazione e reingegnerizzazione tecnologica dei servizi di competenza del Dipartimento con particolare riguardo ai processi amministrativi in materia elettorale, di finanza locale ed autonomie locali; coordinamento delle attività di manutenzione, evoluzione tecnologica e di gestione dei sistemi informatici, dei siti web e dei sistemi di sicurezza; digitalizzazione dei servizi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle materie di competenza del Dipartimento;*

c) Direzione centrale per la finanza locale: determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali; raccolta, elaborazione e diffusione dei dati finanziari degli enti locali; *determinazione ed attribuzione dei contributi agli investimenti e contributi straordinari agli enti locali;* attività di consulenza e studio in materia di ordinamento finanziario e contabile; attività finalizzata al risanamento degli enti dissestati e degli enti in riequilibrio finanziario; supporto all'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali; supporto alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per gli aspetti economico-finanziari; gestione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali;

d) Direzione centrale per i servizi demografici: indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di anagrafe e stato civile; realizzazione e tenuta dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) *e dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC),* e realizzazione del progetto della Carta di identità elettronica (CIE), con costante raccordo con enti locali e prefetture; consulenza e supporto alle prefetture in materia di cambiamento del nome e del cognome e nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza sui comuni in materia di toponomastica; attività di formazione, aggiornamento e abilitazione degli Ufficiali di stato civile e d'anagrafe.

3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale per le autonomie. Ad un altro vice Capo Dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per i servizi elettorali. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Presso il Dipartimento opera il Comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e dei comuni riportati a gestione ordinaria, di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nell'ambito del Dipartimento operano, altresì, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Dipartimento della pubblica sicurezza)*. — 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato, secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in armonia con i princìpi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:

a) Segreteria del dipartimento: ufficio a competenza generale, anche di carattere strumentale; coordinamento delle attività svolte nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta collaborazione del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, affari legislativi, normativi e parlamentari, nonché studio, consulenza e analisi strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; questioni attinenti all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;

c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei compiti indicati dall'articolo 5, sesto comma, della legge n. 121 del 1981;

d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale: pianificazione e programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di centrale unica per gli acquisti di competenza del Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, organizzazione, uniformità di indirizzo e gestione delle attività tecniche, anche con riferimento alle nuove tecnologie presenti sul mercato;

e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica della spesa del Dipartimento;

f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze per le attività riguardanti l'espletamento delle funzioni demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica; pianificazione generale della dislocazione delle Forze dì polizia, nonché pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione connessi alla gestione associata di beni e servizi strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo della legalità e della sicurezza partecipata, nonché pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo ed internazionale, nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attività finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure di protezione personale;

g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di contrasto delle fenomenologie criminali più rilevanti; espletamento, in attuazione della pianificazione strategica delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo quanto previsto alla lettera *n)*; gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, per l'attuazione dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle Forze di polizia, anche mediante la standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali;

h) Direzione centrale dei servizi antidroga: coordinamento delle attività di prevenzione, contrasto e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, a livello nazionale e internazionale;

i) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato: affari generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione del personale della Polizia di Stato, delle relative attività concorsuali, *e del contenzioso*; coordinamento delle attività di competenza degli istituti di istruzione della Polizia di Stato;

l) Direzione centrale di sanità: svolgimento delle attività relative alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato, alle attività di studio, consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata all'attività di polizia nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso attività di studio ed indirizzo;

m) Direzione centrale della polizia di prevenzione: coordinamento, impulso e supporto delle attività, informative, investigative, preventive, di monitoraggio e di analisi in materia di estremismo, eversione e terrorismo, nonché di altri fenomeni sociali o economici rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi speciali ad alto rischio;

n) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalle Specialità della Polizia stradale e ferroviaria, della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalle predette Specialità; coordinamento e pianificazione generale dei Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio;

o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la polizia delle frontiere: coordinamento delle attività demandate alle Autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, attività per il contrasto dell'immigrazione irregolare; attività operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle connesse attività amministrative; attività di cooperazione internazionale di polizia nel settore di specifica competenza;

p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: coordinamento informativo anticrimine, per l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attività investigative, di controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità di pubblica sicurezza;

p-*bis*) Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità; sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle attività attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.

3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresì la Scuola superiore di polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonché alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).* — 1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

a) l'immigrazione;

b) l'asilo;

c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;

d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali: coordinamento, raccordo e pianificazione strategica delle attività dipartimentali in attuazione delle linee di indirizzo del Capo Dipartimento; affari generali: sistemi informatici, risorse umane, rapporti con le organizzazioni sindacali, trasparenza, accesso civico generalizzato e anticorruzione; attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;

b) Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorità fondo asilo migrazione e integrazione: analisi, definizione e programmazione delle politiche migratorie; gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione, per il quale il direttore centrale è Autorità responsabile; indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione e degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture; partecipazione a organismi europei in materia di migrazione, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;

c) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo: prima assistenza, accoglienza e allocazione dei migranti giunti sul territorio via mare o via terra; servizi di accoglienza alle frontiere; monitoraggio delle presenze degli stranieri in accoglienza; attivazione e gestione di strutture di accoglienza e dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR); indirizzo, coordinamento e regolamentazione dei servizi di accoglienza e della loro gestione; controllo delle strutture di accoglienza governo del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI); procedure attuative di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 (Unità Dublino); rimpatri volontari assistiti, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;

d) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze: attribuzione della cittadinanza italiana e dell'attestazione dello status di apolide; legislazioni speciali in materia di cittadinanza; tutela delle minoranze storico etno-linguistiche; provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata; tutela delle fragilità sociali; vigilanza su enti operanti nell'area del sociale, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;

e) Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto: vigilanza sul rispetto della libertà religiosa, rapporti con gli enti delle confessioni religiose; riconoscimento personalità giuridica degli enti di culto cattolico e acattolico; fabbricerie; restauro, conservazione, valorizzazione e tutela dei beni di proprietà del Fondo edifici di culto (F.E.C.); gestione delle entrate e delle spese del bilancio autonomo del F.E.C; attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;

e-*bis*) Direzione centrale per le risorse finanziarie: programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese; gestione finanziaria delle spese di competenza *della Commissione nazionale per il diritto di asilo e* delle direzioni centrali, inclusi i Fondi europei; acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento; gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione); revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto.

3. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorità fondo asilo migrazione e integrazione. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile).* — 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presso il quale è incardinato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) soccorso pubblico ed estinzione degli incendi, compreso il concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi;

b) prevenzione incendi e sicurezza tecnica;

c) difesa civile e concorso alle politiche di protezione civile, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni.

2. *Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle seguenti direzioni centrali:*

a) *Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile: raccordo interistituzionale e interfunzionale delle attività di difesa civile delle prefetture e dei corrispondenti uffici delle amministrazioni dello Stato nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito internazionale; relazioni internazionali e rapporti con i Comitati ed organismi costituiti in ambito internazionale, in particolare NATO, ed eurounitario; pianificazione di difesa civile e cooperazione civile-militare; raccolta e analisi dei dati nazionali della rete di allarme nucleare e radiologico; programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni nazionali e internazionali, in materia di difesa civile; gestione della struttura protetta per la gestione delle crisi, denominata centrale DC75; segreteria della Commissione interministeriale tecnica della difesa civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del Dipartimento; indirizzo alle prefetture sulle iniziative di raccordo istituzionale in materia di protezione civile, in collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e soccorso pubblico; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile, in collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e soccorso pubblico anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati; programmazione, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle attività di protezione civile di competenza delle prefetture; supporto tecnico-giuridico e consulenza alle prefetture in materia di protezione civile e difesa civile; ausilio alle prefetture nelle attività di predisposizione delle pianificazioni di protezione civile di competenza, in raccordo con le altre articolazioni dipartimentali interessate; supporto alle prefetture per l'allestimento e l'implementazione delle Sale operative integrate di difesa e protezione civile; ricerca e consulenza per lo sviluppo di software gestionali da impiegare in situazioni emergenziali; pianificazione, organizzazione e coordinamento dei Centri assistenziali di pronto intervento;*

b) *Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo: pianificazione, coordinamento, indirizzo e sviluppo dell'attività di soccorso del Corpo nazionale anche per l'assolvimento delle funzioni attribuite nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile e per il collegamento con le relative strutture operative; collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione delle emergenze e per la partecipazione ad eventi in ambito internazionale; studio e sperimentazione delle tecniche e tecnologie innovative di intervento per il miglioramento delle operazioni di soccorso; gestione del Centro operativo nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento del Sistema delle colonne mobili regionali; pianificazione e indirizzo dell'attività di concorso del Corpo nazionale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi e partecipazione alle relative strutture di coordinamento; pianificazione e indirizzo dell'attività del Corpo nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico, anche mediante la conoscenza e la valutazione dei dati acquisiti con la gestione della rete di rilevamento della radioattività sul territorio; pianificazione e indirizzo dell'attività di soccorso in ambito portuale, aeroportuale e dei nuclei sommozzatori; coordinamento, nell'ambito dell'attività di soccorso, dell'impiego operativo del servizio delle telecomunicazioni; organizzazione, gestione tecnico-contrattuale, direzione e controllo del servizio aereo, del settore aeroportuale, della flotta aerea e raccordo con enti e istituzioni competenti per gli aspetti aeronautici; pianificazione e sviluppo delle componenti specializzate; indirizzo delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito della difesa civile e della protezione civile, in raccordo con la direzione centrale competente, anche per le attribuzioni connesse alle relative pianificazioni territoriali;*

c) *Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica: predisposizione delle norme di prevenzione incendi per attività, luoghi di lavoro, impianti a rischio di incidente rilevante e per i settori radiologico, nucleare ed energetico e ai beni culturali; pianificazione, indirizzo e monitoraggio delle attività di prevenzione, controllo, formazione interna ed esterna di pertinenza e vigilanza antincendio; partecipazione all'attività di regolamentazione e normazione dei prodotti in sede nazionale e comunitaria e degli organismi volontari; autorizzazione e controllo degli organismi notificati e dei laboratori autorizzati e vigilanza del mercato dei prodotti ai fini della sicurezza antincendio in attuazione delle disposizioni nazionali e europee; sorveglianza e vigilanza dell'ente nazionale di accreditamento in relazione alle procedure autorizzative delegate; rilascio e controllo degli atti autorizzativi su prodotti antincendio; rilascio di atti di valutazione tecnica europea, in attuazione di disposizioni nazionali e europee; studio, ricerca e sperimentazione su attrezzature, prodotti, sistemi, impianti e materiali ai fini della sicurezza antincendio e in caso di esplosione ed elaborazione dei relativi metodi di prova, anche in collaborazione con Enti di ricerca nazionali ed internazionali; studio delle cause delle esplosioni e degli incendi, anche di vegetazione; attività investigativa connessa ad incendi ed esplosioni; segreteria del Comitato centrale tecnico scientifico; segreteria del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici; promozione della cultura della sicurezza e di iniziative dirette a migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese;*

d) *Direzione centrale per le risorse umane: pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale del Corpo in servizio presso le strutture centrali e periferiche; predisposizione, organizzazione e gestione delle procedure di reclutamento, dei concorsi e delle selezioni interne per la riqualificazione e la progressione in carriera del personale del Corpo nazionale; coordinamento e trattazione dell'attività disciplinare; pianificazione e attuazione delle procedure di mobilità; promozione di iniziative volte all'impiego di personale del servizio civile nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale; indirizzo e coordinamento delle attività di reclutamento del personale volontario da realizzare a cura delle Direzioni regionali e interregionali; tenuta della matricola, cura dello status giuridico del personale del Corpo nazionale; gestione dell'anagrafe delle prestazioni e dei relativi provvedimenti autorizzativi; promozione di attività socio-culturali e assistenziali a favore del personale del Corpo nazionale;*

e) *Direzione centrale per la formazione: attività di studio, ricerca e sviluppo per la formazione del personale del Corpo nazionale; progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività di formazione di base, di specializzazione e specialistica, nonché di qualificazione ed aggiornamento del personale del Corpo nazionale, di ruolo e volontario, organizzate presso le strutture formative centrali e territoriali, compreso il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, avvalendosi della collaborazione delle altre Direzioni centrali per le attività formative connesse ai rispettivi compiti; tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei formatori del Corpo nazionale e dei percorsi formativi del personale; definizione, pianificazione e monitoraggio dell'attività di addestramento professionale, di mantenimento e re-training del personale del Corpo nazionale, di ruolo e volontario; definizione, pianificazione e organizzazione di attività formative, di addestramento e di aggiornamento, anche a favore del volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo, in collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le competenti strutture delle Regioni e Province Autonome, nonché in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni; coordinamento e sviluppo del settore della documentazione anche a supporto della memoria storica del Corpo nazionale; sviluppo delle attività formative, anche di alta specializzazione, attraverso collegamenti con università, scuole di alta formazione, nazionali ed internazionali, e comunità scientifica. Eroga, inoltre, attività formativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro in favore dei soggetti terzi ai sensi dell'articolo 26*-bis *del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;*

f) *Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali: pianificazione degli appalti pubblici relativi alle sedi e agli alloggi di servizio, programmazione e progettazione secondo la normativa vigente; centrale di committenza per gli acquisti di competenza del Dipartimento, in raccordo con le altre Direzioni centrali e per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie nel caso di acquisti di competenza della Direzione; sviluppo, coordinamento ed indirizzo delle attività di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale di sedi, mezzi e infrastrutture informatiche; predisposizione degli atti relativi alle acquisizioni, alle permute e alle locazioni di beni immobili, nonché degli accordi quadro a supporto delle stazioni appaltanti del Corpo nazionale; indirizzo, consulenza e assistenza alle stazioni appaltanti; partecipazione all'attività dei Comitati tecnici in materia di normazione, nazionale e comunitaria; progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle infrastrutture informatiche e del controllo della sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi del Dipartimento; sviluppo, coordinamento e gestione del servizio delle telecomunicazioni;*

g) *Direzione centrale per l'amministrazione generale: relazioni internazionali; rapporti con gli Organi costituzionali; proposizione di iniziative per la promozione delle attività del Dipartimento; attività di studio, analisi e consulenza per l'innovazione e lo sviluppo organizzativo del Dipartimento; iniziative per accedere ai fondi e ai programmi finanziati dall'Unione europea e internazionali; predisposizione di convenzioni, accordi e protocolli di intesa, anche con Organismi internazionali; relazioni esterne, comunicazione istituzionale e sito web istituzionale; utilizzo di stemmi, emblemi ed altri segni distintivi del Corpo nazionale e cura delle connesse attività di promozione e sponsorizzazione; coordinamento degli adempimenti connessi all'istituzione di nuove sedi operative del Corpo nazionale; rapporti con l'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale;*

h) *Direzione centrale per l'attività ispettiva e gli affari legali: attività ispettiva nei riguardi degli uffici centrali e territoriali anche con riguardo alla efficacia dei servizi; attività di studio, indirizzo e supporto legale negli ambiti di interesse del Dipartimento a favore delle strutture centrali e territoriali, con segnalazione degli orientamenti giurisprudenziali alle strutture centrali e territoriali anche per prevenire il contenzioso; cura del contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alle controversie di interesse del Dipartimento e rappresentanza in giudizio, sulla base degli elementi istruttori forniti dalle competenti Direzioni centrali; costituzione di parte civile; riscossione coattiva dei crediti; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell'andamento del contenzioso del Dipartimento;*

i) *Direzione centrale per la salute: coordinamento e gestione delle attività sanitarie, di medicina legale, di medicina del lavoro e di psicologia, anche applicate all'attività di soccorso, di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, di igiene e profilassi per il personale del Corpo nazionale; ricognizione e monitoraggio delle malattie connesse con l'attività svolta dal personale del Corpo nazionale e studio dei protocolli di salvaguardia delle condizioni di salute; coordinamento dei rapporti con le strutture sanitarie delle altre Amministrazioni per gli aspetti di comune interesse; partecipazione, per gli aspetti di competenza, all'attività di selezione del personale del Corpo nazionale; definizione e promozione delle politiche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e monitoraggio dell'attuazione per le strutture centrali e territoriali del Dipartimento; studio e ricerca finalizzati alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute e della sicurezza del personale, monitoraggio e analisi degli infortuni sul lavoro; consulenza e assistenza ai datori di lavoro delle strutture centrali e territoriali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo, coordinamento e indirizzo in materia di attività ginniche e motorie funzionali all'attività di soccorso e di igiene dell'alimentazione del personale del Corpo nazionale;*

l) *Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari: programmazione e analisi economico-finanziarie; attività di analisi e valutazione della spesa; attività prelegislativa nelle materie di specifica competenza; espressione di pareri su aspetti di pertinenza relativi a proposte legislative di interesse dipartimentale; formazione, gestione, assestamento e rendicontazione del bilancio, anche di genere e dell'eco rendiconto; attività di monitoraggio finanziario ed economico e dei tempi di pagamento per centri di costo centrali e territoriali del Corpo nazionale; attività amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento dei consegnatari; spese postali; analisi, gestione e sviluppo degli ordinamenti retributivi del personale di ruolo del Corpo nazionale e relativo trattamento economico fisso ed accessorio; analisi, gestione e sviluppo degli ordinamenti previdenziali del personale di ruolo del Corpo nazionale; attività in materia di trattamento previdenziale ordinario e privilegiato; attività in materia retributiva e assicurativa del personale volontario del Corpo nazionale; partecipazione ai procedimenti negoziali di primo livello in materia retributiva e gestione delle attività correlate alla definizione e applicazione degli accordi integrativi in materia di utilizzo delle risorse dei fondi incentivanti; istruttoria dei procedimenti di riconoscimento dello status di vittima del dovere e attribuzione dei relativi benefici economici, erogazione di altri emolumenti indennitari, anticipazione e rimborsi per spese sanitarie; anticipazione delle spese per tutela legale al*

personale; trasferimenti erariali all'Opera nazionale di assistenza per l'assistenza e per l'assicurazione rischi responsabilità civile e tutela legale del personale; spese di lite dipartimentali; recupero crediti erariali per sentenze di condanna della Corte dei Conti a carico del personale del Corpo nazionale e recupero compensi indebitamente percepiti per attività extra istituzionale non autorizzata.

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo dipartimento che svolge le funzioni di indirizzo generale e di coordinamento politico-amministrativo. Le funzioni di vice capo dipartimento vicario sono attribuite al Capo del Corpo nazionale, nella qualità di vertice del Corpo stesso, al quale competono, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente per la posizione di Capo del Corpo, il coordinamento tecnico-operativo delle direzioni centrali, ai fini del raccordo delle funzioni del Dipartimento con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad un altro vice Capo Dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile *e le attività di protezione civile. Le funzioni di vicario del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite al Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.* Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.

4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, *lettere* b), c), e), f) *e i)*, sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie).* — 1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo sul territorio, inclusi quelli di documentazione generale e statistica; indirizzo e coordinamento dell'attività delle prefetture e delle conferenze permanenti di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo, alle onorificenze *al valore e al merito civile*, al riconoscimento delle persone giuridiche;

b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di documentazione antimafia e relativo contenzioso giurisdizionale e giustiziale;

c) politiche del personale, gestione delle risorse umane e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;

d) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile ed attività finalizzate ad assicurare l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

e) studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno;

f) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;

g) gestione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero.

2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo: amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; direttive e supporto giuridico - amministrativo alle prefetture - Uffici territoriali del Governo per i rapporti con le amministrazioni periferiche dello Stato; attività di studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno, con particolare riferimento all'innovazione e alla semplificazione amministrativa; indirizzo e coordinamento dell'attività delle prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle conferenze permanenti e monitoraggio delle relative attività; proposte di conferimento delle onorificenze al valore e al merito civile; coordinamento, consulenza e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; sistema sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso; *attività di indirizzo e coordinamento in materia di sequestro e confisca dei veicoli*; prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dalla normativa vigente; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e relativa attività di indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo sulle iniziative di raccordo istituzionale per la promozione della tutela della legalità territoriale e trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure di appalto;

b) Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile: pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale, elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e connesse attività di studio e ricerca; collaborazione nell'attività prelegislativa nelle materie di specifica competenza; gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno, attività di reclutamento ed organizzazione delle correlate procedure di concorso, gestione delle procedure selettive interne per la riqualificazione del personale e le progressioni giuridiche ed economiche, tenuta della matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi dirigenziali, verifica, analisi, studio, elaborazione ed aggiornamento delle procedure di valutazione del personale, programmazione e gestione delle procedure di mobilità interna ed esterna, procedimenti disciplinari, affari legali e trattazione del contenzioso riguardante il personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso; rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e pianificazione, promozione e sviluppo, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, delle attività di formazione. Collaborazione con il Presidente del Centro alti studi del Ministero dell'Interno (CASMI) nella promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno;

c) *Direzione centrale per le risorse strumentali e finanziarie: programmazione e analisi economico-finanziarie; attività prelegislativa e gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza; supporto alla gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati violenti; adempimenti di competenza in materia di Piao e di ciclo di gestione della performance; previsione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di bilancio, sia per quanto attiene il Dipartimento che con riferimento al coordinamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno; studi, analisi e controllo dei fondi comunitari ed elaborazione della strategia di audit, nonché predisposizione della metodologia e degli strumenti di controllo; sistemi di contabilità economica e finanziaria per gli uffici centrali del Dipartimento e per le prefetture - Uffici Territoriali del Governo; definizione degli obiettivi, delle linee di intervento e relative attività nelle materie del trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale del personale della carriera prefettizia, della dirigenza e del personale del comparto Funzioni Centrali; programmazione, gestione e attività contrattuale concernente i servizi generali e logistici, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le acquisizioni di beni e servizi per gli uffici centrali e coordinamento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali del Governo; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni del Dipartimento; attività in materia di veicoli sequestrati, servizi postali, indennità per occupazioni abusive; gestione delle Sede didattico residenziale; attività di studio e analisi delle normative di settore;*

c-bis*) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale: coordinamento dei processi di riorganizzazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e innovativa; attuazione, per i profili di competenza , del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle politiche per la transizione al digitale; definizione di strategie, progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; progettazione e gestione dei siti web; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture – Uffici territoriali del Governo, ivi comprese le reti locali e geografiche; coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione al digitale e con le strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica; rapporti con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con l'Agenzia per l'Italia Digitale e con le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; programmazione del fabbisogno formativo del personale dell'Amministrazione civile in materia informatica in collaborazione con la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile; individuazione del fabbisogno di beni e servizi informatici e gestione delle relative procedure di spesa.*

3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Al Dipartimento fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi dipartimento dell'amministrazione dell'interno, nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato è preposto un prefetto, coadiuvato da un contingente di ispettori generali appartenenti alla carriera prefettizia, non superiore a venticinque, di cui massimo due posti di funzione di prefetto, uno dei quali a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e in materia di anagrafe e stato civile.

5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie operano:

a) presso la Sede didattico residenziale, il Centro alti studi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 32-*sexies* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

b) l'Ufficio per le attività del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi commissari. Qualora l'incarico di commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera *b)*, n. 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

c) il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari istituito ai sensi dell'articolo 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il responsabile della protezione dei dati, nonché il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale;

6. Presso la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile è istituito, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il nucleo per la composizione delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.»

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Indicazione del numero massimo degli uffici dirigenziali di livello non generale e disciplina del procedimento per la loro individuazione nonché per la ripartizione del personale contrattualizzato non dirigenziale).* — 1. I Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale nel limite massimo numerico di 474.

2. Con successivi decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione.

3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, con uno o più decreti ministeriali si provvede, altresì, alla ripartizione dei contingenti di personale appartenente alle aree degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate professionalità nei profili professionali, nelle fasce retributive e nelle diverse strutture, centrali e periferiche, in cui si articola l'amministrazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascuna articolazione di livello dirigenziale generale di cui al presente regolamento opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nei settori di attribuzione delle medesime."

Note all'art. 7:

— Per l'argomento della Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.»

— Si riporta il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.»

— Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni).* — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la

tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.»

23G00186

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. **180**.

Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante «Ordinamento della professione di giornalista»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 20;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, comma 5-*sexies*;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi»;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale

dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» e, in particolare, gli articoli 2 e 4-*bis*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'articolo 6;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, ai sensi del quale il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica», nonché gli articoli 12 e 13;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Informate le Organizzazioni sindacali in data 24 luglio 2023;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128

1. Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 è sostituito dal seguente: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

1.2) al secondo periodo, le parole «, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ed energetica»;

2) al comma 2, le parole «Ministro della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole «dieci direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «dodici direzioni generali»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC);

b) direzione generale innovazione tecnologica (ITEC);

c) direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF);

d) direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM).»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);

b) direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);

c) direzione generale valutazioni ambientali (VA);

d) direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC).»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA);

b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);

c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);

d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF)»;

5) al comma 6, lettera *b)*, le parole «del settore pubblico» sono soppresse;

6) al comma 8, le parole «convocazione della» e la parola «temporaneo» sono soppresse;

7) al comma 9, lettera *e)*, dopo le parole «sul piano interno,» sono inserite le seguenti: «in collaborazione con il DiAG e»;

8) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Ciascun dipartimento svolge attività di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.»;

9) al comma 12, dopo le parole «*in house*» sono inserite le seguenti: «, nonché delle società controllate, degli enti e dei soggetti vigilati» e le parole da «dei requisiti richiesti» fino a «agenzie vigilate» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa europea e nazionale»;

d) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversità; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società» sono inserite le seguenti: «o altri soggetti istituzionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 12»;

4) al comma 5, dopo le parole «Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)» sono inserite le seguenti: «, al Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)» e dopo le parole «le politiche di coesione,» sono inserite le seguenti: «i programmi e»;

5) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Il Dipartimento assicura, mediante la CORUC, la gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera f-*bis*).

8-*ter*. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e la implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore della fornitura e della distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorità di bacino distrettuale; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per la ecosostenibilità dei prodotti e dei consumi e acquisti pubblici verdi; certificazioni ambientali.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, la parola «collabora» è sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»;

4) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;

f) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitività energetica; promozione delle

energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicità e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonché di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, la parola «collabora» è sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Dipartimento provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitività del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione delle predette strategie, nonché al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.»;

g) all'articolo 6:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso»;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole «risorse umane e acquisti (RUA)» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC)»;

2.2) alla lettera *a)*, le parole da «procedimenti di riconoscimento» a «requisiti previsti» sono soppresse;

2.3) alla lettera *b)*, le parole «protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;» sono soppresse;

2.4) alla lettera *d)*, la parola «tecnologici» è sostituita dalla seguente: «tecnici»;

2.5) dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente:

«f-*bis*) gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero nei giudizi civili, penali e amministrativi svolte dai dipartimenti e dalle altre direzioni generali ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera *a)*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera l-*septies*) e all'articolo 23, comma 2;»;

2.6) alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

2.7) alla lettera *h)*, le parole da «individuazione del fabbisogno» a «gestione unificata» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *g)*, individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione unificata dei relativi processi di acquisito»;

2.8) dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

«h-*bis*) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero; iniziative e progetti di comunicazione pubblica, anche a valere su fondi europei, tesi a promuovere le politiche, le buone prassi e la cultura ambientale ed energetica.»;

h) all'articolo 7:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale innovazione tecnologica»;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole «innovazione tecnologica e comunicazione (ITC)» sono sostituite dalle seguenti: «innovazione tecnologica (ITEC)»;

2.2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* promozione dell'innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, digitalizzazione e tracciabilità dei flussi informativi interni al Ministero, riorganizzazione dei processi, promozione degli open data, coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti informatiche, dei dati e dei servizi *web*;»;

2.3) alla lettera *g)*, le parole «supporto tecnico alla Direzione generale risorse umane e acquisti nella gestione delle procedure di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle relative procedure di acquisto»;

2.4) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* attività relative ai sistemi digitali di monitoraggio interno al Ministero.»;

i) all'articolo 8:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole «attività europea e internazionale (AEI)» sono sostituite dalle seguenti: «affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»;

2.2) alla lettera *a)*, prima delle parole «partecipazione del Ministero» sono inserite le seguenti: «collaborazione con le competenti direzioni generali ai fini della»;

2.3) alla lettera *c)*, dopo le parole «di Oslo» sono inserite le seguenti: «e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»;

2.4) dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«c-*bis*) coordinamento della partecipazione del Ministero ai processi trasversali G7 e G20, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto e con l'Ufficio del Consigliere diplomatico;»;

2.5) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* supporto tecnico per la predisposizione dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) ai sensi dell'articolo 3, comma 5;»;

2.6) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* strategia per lo sviluppo sostenibile in sede nazionale, europea e internazionale, nonché verifica dell'attuazione della medesima in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;»;

2.7) dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente:

«g-*bis*) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e Forum per lo sviluppo sostenibile;»;

2.8) alla lettera *h)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle relative al Fondo italiano per il clima istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

2.9) dopo la lettera *h)*, sono inserite le seguenti:

«h-*bis*) sviluppo di strumenti per la finanza sostenibile e la *green economy*;

h-*ter*) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia;»;

2.10) dopo la lettera *i)*, è aggiunta la seguente:

«i-*bis*) coordinamento della partecipazione del Ministero ai programmi europei a gestione diretta della Commissione europea, con particolare riferimento alla funzione di punto di contatto nazionale del programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima, in collaborazione con i dipartimenti e le direzioni generali competenti per materia.»;

l) all'articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale tutela della biodiversità e del mare»;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole «patrimonio naturalistico e mare (PNM)» sono sostituite dalle seguenti: «tutela della biodiversità e del mare (TBM)»;

2.2) dopo la lettera *a)*, sono inserite le seguenti:

«a-*bis*) procedimenti di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;»;

a-*ter*) progetti e iniziative in materia di educazione ambientale, in collaborazione con la CORUC e la AEIF, rispettivamente per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h-*bis*) e di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *g)*;»;

2.3) la lettera *e)* è soppressa;

2.4) alla lettera *h)*:

2.4.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;

2.4.2) dopo le parole «decisioni dell'UE» sono inserite le seguenti: «nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo nell'»;

2.4.3) dopo le parole «con gli organismi» inserire le seguenti: «europei e»;

2.5) dopo la lettera *i)*, è inserita la seguente:

«i-*bis*) supporto tecnico per la partecipazione al CIPOM ai sensi dell'articolo 3, comma 5;»;

2.6) alla lettera *m)*, le parole «Direzione generale valutazioni ambientali (VA)» sono sostituite dalla seguente: «PIF»;

m) all'articolo 10:

1) alla rubrica, dopo le parole «economia circolare» sono aggiunte le seguenti: «e bonifiche»;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole «(EC)» sono sostituite dalle seguenti: «e bonifiche (ECB)»;

2.2) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la responsabilità estesa del produttore (EPR) e la cessazione della qualifica di rifiuto»;

2.3) dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) aggiornamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR)»;

c-*ter*) vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;»;

2.4) la lettera *d)* è soppressa;

2.5) alla lettera *e)*:

2.5.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;

2.5.2) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite le seguenti: «europei e»;

2.5.3) le parole «Direzione generale attività europea ed internazionale» sono sostituite dalla seguente: «AEIF»;

2.6) le lettere *f)* e *g)* sono soppresse;

2.7) alla lettera *h)*, la parola «ITC» è sostituita dalla seguente: «ITEC»;

2.8) la lettera *i)* è soppressa;

2.9) alla lettera *l)*, le parole «Direzione generale competitività ed efficienza energetica» sono sostituite dalla seguente: «DEE»;

2.10) dopo la lettera *l)*, sono inserite le seguenti:

«l-*bis*) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale, anche in coordinamento con le gestioni commissariali dei siti medesimi; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e controllo di interventi;

l-*ter*) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale dei siti orfani;

l-*quater*) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;

l-*quinquies*) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti;

l-*sexies*) titolarità ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, nonché delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle altre direzioni generali;

l-*septies*) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'affidamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali e adozione di programmi di sistemi di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale;

l-*opties*) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza per le materie di competenza.»;

n) all'articolo 11:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque»;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole «e delle risorse idriche (USSRI)» sono sostituite dalle seguenti: «e delle acque (USSA)»;

2.2) alla lettera *a)*, le parole «ivi inclusa la realizzazione di» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse quelle di programmazione e finanziamento degli»;

2.3) alla lettera *b)*, la parola «eco-compatibile» è sostituita dalla seguente: «sostenibile»;

2.4) alla lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni siccitosi»;

2.5) alla lettera *d)*, dopo le parole «alla partecipazione del Ministro alle» sono inserite le seguenti: «conferenze istituzionali permanenti delle» e le parole «autorità di distretto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «autorità di bacino distrettuale»;

2.6) alla lettera *f)*, dopo le parole «infrastrutture critiche» sono inserite le seguenti: «per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile» e la parola «ITC» è sostituita dalla seguente: «ITEC»;

2.7) le lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* sono soppresse;

2.8) alla lettera *n)*:

2.8.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;

2.8.2) dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»;

2.8.3) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite le seguenti: «europei e»;

2.9) alla lettera *o)*, le parole «in materia ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di competenza»;

2.10) alla lettera *p)*, le parole «e profili di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «per le materie di competenza»;

o) all'articolo 12, comma 1:

1) alla lettera *c)*, dopo le parole «VIA statale nonché» è inserita la seguente: «autorizzazioni»;

2) alla lettera *d)*, la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF» e dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»;

3) la lettera *g)* è soppressa;

p) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis (Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi)*. — 1. La Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (acquisti pubblici verdi);

b) attuazione e implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM);

c) promozione dell'eco-progettazione e dell'eco-innovazione;

d) riconoscimento del marchio Ecolabel e delle certificazioni ambientali, nonché processi di adesione al sistema europeo di eco-gestione e *audit* (EMAS);

e) promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale;

f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché promozione dell'uso sostenibile dei medesimi;

g) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; supporto all'Ufficio legislativo nell'attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.»;

q) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi)*. — 1. La Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, per gli aspetti relativi:

1) alla gestione e allo sviluppo delle fonti primarie di energia convenzionale, rinnovabile e nucleare;

2) alla diversificazione delle fonti e delle tecnologie energetiche e geominerarie;

3) alla tutela e alla promozione delle filiere tecnologiche nazionali o importate, con particolare riferimento alle filiere relative a materie prime critiche;

b) tutela dell'integrità delle filiere energetiche, nonché sviluppo minerario nazionale;

c) autorizzazioni in materia di infrastrutture a mezzo di reti energetiche per la trasmissione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di competenza statale;

d) autorizzazioni per impianti di produzione di energia da qualunque fonte primaria, anche rinnovabile, di competenza statale;

e) concessioni di trasmissione, trasporto, dispacciamento e distribuzione dell'energia;

f) sicurezza degli approvvigionamenti con riferimento alla diversificazione delle fonti primarie di origine nazionale, anche *off-shore*;

g) scorte energetiche strategiche, piani di sicurezza energetica con altri Stati membri; piani di emergenza e di intervento in caso di crisi del sistema energetico, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 7;

h) autorizzazioni relative agli stoccaggi di gas metano, alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio di CO2 nel sottosuolo, nonché alla adduzione del gas naturale liquefatto (GNL);

i) impianti strategici di lavorazione e depositi dei prodotti petroliferi, ivi inclusa la logistica primaria dei prodotti medesimi, e dei carburanti alternativi;

l) relazioni, per le materie di competenza, con le associazioni e le imprese dei settori di competenza, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico – RSE S.p.A., nonché con le istituzioni e gli enti nazionali ed europei di settore;

m) rapporti con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare sull'intero territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture, anche mediante la stipula di intese e accordi;

n) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;

o) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

p) cura dei rapporti con le organizzazioni e gli organismi internazionali, nonché con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività, in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, e rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materie prime; promozione di tecnologie energetiche italiane all'estero;

q) nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; *decommissioning* degli impianti e riuso dei medesimi per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione, per gli aspetti di competenza, ai processi di pianificazione dell'uso del mare;

r) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle predette attività ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;

s) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; rilascio dei titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; redazione e attuazione delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilità delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi;

t) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione;

u) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia;

v) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle *royalties* a favore dei territori;

z) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.»;

r) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis (Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche)*. — 1. La Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE) svolge le funzioni di competenza del Ministero, anche in materia di sviluppo e promozione non finanziaria degli investimenti in decarbonizzazione e in sicurezza energetica, nei seguenti ambiti:

a) definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF, relativamente:

1) alla gestione e allo sviluppo di vettori energetici, ivi incluso il gas naturale;

2) al coordinamento dei vettori energetici di cui al numero 1) con le fonti primarie di energia;

3) alla diversificazione dei vettori energetici di cui al numero 1) e alla integrazione dei medesimi nel sistema energetico;

4) allo sviluppo delle infrastrutture nell'ottica della promozione di investimenti in decarbonizzazione, sicurezza ed economicità dei prezzi delle energie;

b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia, ivi inclusa la approvazione dei piani decennali di sviluppo delle reti e l'integrazione dei sistemi energetici;

c) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, lettera *f)*, sicurezza degli approvvigionamenti; diversificazione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia; attività inerenti la protezione delle infrastrutture critiche energetiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla ITEC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

d) strumenti di mercato per la promozione delle fonti rinnovabili come vettori energetici; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti, dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato;

e) produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno e relativi sistemi incentivanti;

f) produzione, trasporto e stoccaggio di gas verdi, incluso il biometano;

g) mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas e mercato dei prodotti petroliferi;

h) misure per l'approvvigionamento, anche a termine, delle risorse funzionali alla sicurezza e all'adeguatezza dei sistemi energetici, ivi inclusi i sistemi di accumulo dell'energia;

i) in collaborazione con la DEE, integrazione negli usi finali delle energie secondarie nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, anche con riferimento ai settori hard-to-abate e alla mobilità pesante terrestre, marittima e dell'aviazione civile;

l) monitoraggio dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas e dei prezzi dei prodotti petroliferi;

m) politiche e strumenti di riduzione della CO2, ivi compresa la disciplina delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio della CO2;

n) analisi, monitoraggio e studi nei settori di competenza; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;

o) relazioni, per le materie di competenza, con associazioni e imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché con le istituzioni e gli enti europei di settore;

p) rapporti con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A. e Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.A.;

q) promozione, nelle materie di competenza, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;

r) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF;

s) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.

2. Presso la direzione generale operano il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2001, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato per l'emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.»;

s) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Direzione generale domanda ed efficienza energetica)*. — 1. La Direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF, relativamente alla gestione e allo sviluppo degli usi finali nei settori industriale, terziario, agricolo e civile e alla diversificazione delle tecnologie nei predetti settori;

b) mobilità sostenibile; mobilità elettrica e carburanti alternativi, ivi compresi biocarburanti ed *e-fuel*; gas naturale liquefatto (GNL) nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, rete di distribuzione dei carburanti in rapporto alle esigenze di mobilità sostenibile, infrastrutture di ricarica elettrica;

c) efficienza energetica in tutti i settori di impiego e sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; incentivazione, anche di livello europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; etichettatura energetica;

d) misure di incentivazione per l'efficienza energetica a finanziamento statale e gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

e) mercato al dettaglio di energia elettrica e gas, nonché monitoraggio e *affordability* dei relativi prezzi;

f) misure di tutela dei consumatori energetici, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, e misure di contrasto alla povertà energetica;

g) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con la ECB, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma nazionale;

h) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare e allo sviluppo tecnologico; osservatorio sulle tecnologie nucleari;

i) analisi, monitoraggio e studi nei settori di competenza; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;

l) cura e sviluppo delle relazioni istituzionali, per le materie di competenza, con associazioni e imprese, con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché con le istituzioni e gli enti europei di settore;

m) rapporti, per quanto di competenza, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore

dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A., l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, nonché con la Società gestione impianti nucleari - Sogin S.p.A.;

n) promozione, nelle materie di competenza, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità dei livelli essenziali delle forniture;

o) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF;

p) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.

2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti istituito ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»;

t) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Direzione generale programmi e incentivi finanziari»;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole «incentivi energia (IE)» sono sostituite dalle seguenti: «programmi e incentivi finanziari (PIF)»;

2.2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* definizione e gestione di programmi nazionali di finanziamento per la riduzione della "intensità di carbonio" nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), con particolare riferimento ai trasporti e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *m)*;»;

2.3) la lettera *c)* è soppressa;

2.4) alla lettera *e)*, le parole «*emobility manager*» sono soppresse;

2.5) dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti:

«e-*bis*) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica;

e-*ter*) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della direzione in coordinamento con la FTA, la MIE e la DEE;»;

2.6) alla lettera *f)*, la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;

2.7) alla lettera *h)*, le parole «esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei» sono sostituite dalle seguenti: «gestione di»;

2.8) alla lettera *l)*:

2.8.1) le parole «gestione dei rapporti ed elaborazione di indirizzi, direttive e» sono soppresse;

2.8.2) dopo le parole «- ENEA» sono inserite le seguenti: «e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per le materie di competenza»;

2.8.3) dopo le parole «GSE S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A.»;

2.9) alla lettera *n)*, le parole «alle direzioni generali del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «a FTA, MIE e DEE»;

2.10) alla lettera *o)*, le parole da «attività di valutazione» a «in materia» sono soppresse;

u) all'articolo 16:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Capitanerie di porto e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri»;

2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Presso il Ministero opera il Reparto ambientale marino, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle dipendenze funzionali del Ministro per le attività di tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero, con compiti di raccordo con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera relativamente alle attività svolte dalle Capitanerie di porto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro.»;

3) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «attribuite al Ministero,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle di sicurezza energetica,» e le parole «transizione ecologica»» sono sostituite dalle seguenti: «sicurezza energetica»;

v) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a uno in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-*bis*, del presente regolamento.»;

z) all'articolo 19, comma 2, le parole «risorse umane e acquisiti» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso»;

aa) all'articolo 22:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, dopo le parole «istituzionali, istruisce» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 1,»;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Cura la partecipazione del Ministro, in coordinamento con le strutture del Ministero, ai comitati interministeriali

e alle cabine di regia operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 5.»;

2) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;

3) al comma 4, dopo le parole «in ambito internazionale» sono inserite le seguenti: «ed europeo»;

4) il comma 5 è abrogato;

5) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. L'Ufficio di gabinetto può dotarsi di un direttore di gabinetto e di uno o più dirigenti di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di cui alla allegata tabella A.»;

6) al comma 7, le parole da «in materia» a «annuali del Ministro,» sono soppresse e dopo le parole «sedi nazionali» sono inserite le seguenti: «, europee»;

bb) all'articolo 23:

1) al comma 1, le parole «esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri»;

2) al comma 2:

2.1) le parole «coordina l'attività relativa» sono sostituite dalla seguente: «sovrintende»;

2.2) le parole «giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale iva inclusa» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, unionale, costituzionale e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nonché cura»;

2.3) le parole «, per l'esame dei provvedimenti di competenza,» sono soppresse;

cc) all'articolo 24, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La segreteria tecnica cura la partecipazione del Ministro al CITE, in raccordo con il DiAG.»;

dd) all'articolo 26:

1) al comma 2, le parole «iscritto in appositi albi professionali» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che iscritto all'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69»;

2) al comma 3, le parole da «, sovrintende» a «dell'intero Ministero» sono soppresse;

ee) all'articolo 28:

1) al comma 1, la parola «centodieci» è sostituita dalla seguente: «centoquaranta» e dopo le parole «dagli stanziamenti di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a un contingente, nel numero massimo di otto unità, di consiglieri, esperti e consulenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, cui non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati»;

2) al comma 2, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici» e la parola «ventisei» è sostituita dalla seguente: «trentuno»;

ff) all'articolo 29:

1) al comma 1:

1.1) dopo le parole «Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;» sono inserite le seguenti: «per il Capo della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Capo della segreteria tecnica, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;»;

1.2) dopo le parole «per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,» sono inserite le seguenti: «per il Capo della segreteria del Ministro, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della segreteria tecnica alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,»;

1.3) le parole «per il Capo della Segreteria Tecnica,», ovunque ricorrano, sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «al Capo della segreteria del Ministro e» sono soppresse e le parole «al cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottanta»;

3) al comma 4, le parole «Ai dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «Ai dirigenti di prima ovvero seconda fascia»;

gg) all'articolo 30, i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

hh) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A (di cui all'articolo 17, comma 1)

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale	
Posti di funzione dirigenziale di livello generale	17*
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	67

* di cui numero 2 incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 1 in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-*bis*, del presente regolamento.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero definendone i relativi compiti. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base del decreto di cui al primo periodo, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il primo periodo si applica anche agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facoltà di recesso esercitabile in qualunque momento.

4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg.ne n. 3921

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— La legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) è pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1963, n. 49.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59.

— Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n. 166:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.

— Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163:

«Art. 35 *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali; c-*bis*) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-*ter*) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59', sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».

«Art. 36 *(Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro)*. — 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.

1-*bis*. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

«Art. 37 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4 sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.».

«Art. 38 *(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)*. — 1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.».

«Art. 39 *(Funzioni dell'agenzia)*. — 1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti:

a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.».

«Art. 40 *(Abrogazioni)*. — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) l'articolo 1-*ter*, 2 e 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno 2000, n. 136.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 112.

— Si riporta l'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189:

«Art. 20 *(Istituzione del Reparto ambientale marino)*. — 1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.

— Si riporta il testo del comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. del 27 dicembre 2006, n. 299:

«503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2007, n. 142.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007 n. 158 - S. O. n. 157.

— La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007 n. 187.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009 - S.O. n. 197.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 245.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea INSPIRE), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47.

— Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:

«Art. 33 *(Disposizioni in materia di biocarburanti)*. — (*omissis*)

5-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(*omissis*).».

— La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.

— Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi), è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22.

— Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2012, n. 63.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), è pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013 n. 3.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013 n. 80.

— Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2016 n. 132.

— La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 2016 n. 166.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016 n. 213.

— La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2017, n. 189.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 2018, n. 132.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2018 n. 188:

«Art. 2 *(Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*. — 1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa" ;

b) al comma 2, le parole: su proposta del Ministro per la coesione territoriale," sono sostituite dalle seguenti: " , sulla proposta del Ministro delegato per il Sud" e le parole da: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.".

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole "di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio" sono soppresse e il comma 9 et abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti: "c-*bis*) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-*ter*) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;";

b) all'articolo 37, comma 1, le parole: comma 5-*bis*," sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

6. Le risorse di cui al comma 5, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-*bis*, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

«Art. 4-*bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2019, n. 222:

«Art. 5 *(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*. — 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.". Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti

alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51:

«Art. 2 *(Ministero della transizione ecologica)*. — 1. Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica".

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 1, lettera *c)*, le parole da "definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza energetica;" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali";

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica";

d) all'articolo 35:

1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.";

e) all'articolo 37, comma 1:

1) le parole "non può essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore a tre";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.".

3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico".

5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.

7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:

a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;

c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero

dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

8. Per l'attuazione del comma 2, lettera *e)*, numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

8-*bis*. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136:

«Art. 6 *(Piano integrato di attività e organizzazione)*. — 1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera *b)*, assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-*bis*. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

7-*bis*. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.

7-*ter*. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

8-*bis*. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utili-

tà degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 12 e 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264:

«Art. 4 *(Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)*. — 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica";

2.2. alle lettere *a)* e *f)* le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

2.3. alla lettera *b)*, dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti;" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;";

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Attribuzioni)";

b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica".

3-*bis*. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.».

«Art. 12 *(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)*. — 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.".

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.

3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.

5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.

7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.

9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

«Art. 13 *(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione

e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.».

— La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O..

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2023, n. 95:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)*. — 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

(*omissis*).».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 (Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2021, n. 228.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128, del 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Funzioni)*. — 1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero *dell'ambiente e della sicurezza energetica*, di seguito denominato "Ministero". Il Ministero costituisce l'autorità nazionale di riferimento in materia ambientale *ed energetica*, ed esercita le funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2.Il *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* è di seguito denominato "Ministro".».

«Art. 2 *(Organizzazione)*. — 1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

a) tre dipartimenti e *dodici direzioni generali*;

b) uffici di diretta collaborazione del Ministro.

2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE).

3. *Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:*

a) *direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC);*

b) *direzione generale innovazione tecnologica (ITEC);*

c) *direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF);*

d) *direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM).*

4. *Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:*

a) *direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);*

b) *direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);*

c) *direzione generale valutazioni ambientali (VA);*

d) *direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC).*

5. *Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:*

a) *direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA);*

b) *direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);*

c) *direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);*

d) *direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF).*

6. I Capi dei dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del dipartimento:

a) assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni;

b) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti;

c) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.

7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attività degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonché per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti è previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonché il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneità al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

8. I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali, nonché attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di più dipartimenti o di più direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.

9. I dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:

a) l'attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;

b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;

c) la promozione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento;

d) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;

e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative europee sul piano interno, *in collaborazione con il DiAG e* coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione.

9-bis. *Ciascun dipartimento svolge attività di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.*

10. I dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, università statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione.

11. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

12. Il Ministero si avvale, altresì, delle società in house*, nonché delle società controllate, degli enti e dei soggetti vigilati* per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto *della normativa europea e nazionale.».*

«Art. 3 (Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale). — 1. *Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversità; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.*

2. *(abrogato)*

3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero; coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società *o altri soggetti istituzionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 12*; elaborazione di indirizzi strategici, direttive generali ed esercizio della vigilanza su ISPRA, ENEA, Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) e relative controllate, Società Gestione Impianti Nucleare (SO.G.I.N. s.p.a.); esercizio del controllo analogo sulle società in house del Ministero. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate in coordinamento con i Dipartimenti per le materie di competenza.".

4. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle Direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all'articolo 2 comma 7.

5. Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)*, al Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)* e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, l'allegato Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, *i programmi e* gli strumenti finanziari europei, la programmazione regionale unitaria ed ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo.

6. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e il monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti.

7. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e acquisisce l'informativa dagli altri dipartimenti sui rapporti con gli organismi internazionali di settore.

8. Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.

8-bis. *Il Dipartimento assicura, mediante la CORUC, la gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera f*-bis*).*

8-ter. *Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.».*

«Art. 4 *(Dipartimento sviluppo sostenibile)*. — 1. *Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e la implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore della fornitura e della distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorità di bacino distrettuale; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per la eco-sostenibilità dei prodotti e dei consumi e acquisti pubblici verdi; certificazioni ambientali.*

2. *(abrogato)*

3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.

4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.

5. Il Dipartimento *partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione* con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.

6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle Direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG.

6-bis. *Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.».*

«Art. 5 *(Dipartimento energia)*. — 1. *Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitività energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicità e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonché di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria.*

2. *(*omissis*)*

3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.

4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.

5. Il Dipartimento *partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione* con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.

6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG.

7. *Il Dipartimento provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitività del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione delle predette strategie, nonché al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.*

8. Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo.».

«Art. 6 (Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso). — 1. La Direzione generale *comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC)* svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) coordinamento dei processi partecipativi, comunque denominati, del Ministero e gestione delle attività in tema di accesso civico generalizzato; organizzazione e gestione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico;

b) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli adempimenti in materia di trasparenza;

c) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari opportunità nella gestione del personale; organizzazione e gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di garanzia» di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;

d) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e relativi impianti *tecnici*; cura delle sedi del Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;

e) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attività connesse;

f) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f-bis*) gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero nei giudizi civili, penali e amministrativi svolte dai dipartimenti e dalle altre direzioni generali ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera* a)*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera l-*septies*) e all'articolo 23, comma 2;*

g) gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione, *nonché elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*;

h) fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera g)*, individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione unificata dei relativi processi di acquisito*; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e lavori, sulla base dei documenti tecnici predisposti dalle direzioni generali interessate che mantengono la competenza per gli atti contabili sui capitoli assegnati e assicurano la partecipazione nelle commissioni di gara.

h-bis*) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero; iniziative e progetti di comunicazione pubblica, anche a valere su fondi europei, tesi a promuovere le politiche, le buone prassi e la cultura ambientale ed energetica.».*

«Art. 7 (Direzione generale innovazione tecnologica). — 1. La Direzione generale *innovazione tecnologica (ITEC)* svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione dell'innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, digitalizzazione e tracciabilità dei flussi informativi interni al Ministero, riorganizzazione dei processi, promozione degli open data, coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti informatiche, dei dati e dei servizi web;

b) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero e sviluppo di progetti applicativi e di altri portali in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione per gli aspetti informatici, anche connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, attuativo della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

c) coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e politiche per la transizione digitale secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);

d) attività relative allo svolgimento delle funzioni di Autorità NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori di competenza, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, e successive modificazioni e funzioni di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale, in coordinamento con l'Ufficio di gabinetto;

e) partecipazione alle attività dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, *ITU)*;

f) analisi dei processi di gestione delle procedure ammnistrative e revisione in chiave digitale e informatica degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti;

g) individuazione del fabbisogno di beni e servizi Information Technology (IT) e *gestione delle relative procedure di acquisto*;

h) attività relative ai sistemi digitali di monitoraggio interno al Ministero.».

«Art. 8 (Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)). — 1. La Direzione generale *affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)* svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) collaborazione con le competenti direzioni generali ai fini della partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;

b) coordinamento delle attività di rilevanza europea delle direzioni generali dei dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e monitoraggio dell'attuazione della normativa europea sul piano interno sulla base delle informative acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve le competenze dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 23, comma 1;

c) cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti al DiAG e acquisizione dell'informativa con riferimento agli altri organismi internazionali di settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui

Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo *e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici* in raccordo con gli altri dipartimenti;

c-bis*) coordinamento della partecipazione del Ministero ai processi trasversali G7 e G20, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto e con l'Ufficio del Consigliere diplomatico;*

d) gestione dei rapporti del Ministero con gli organi istituzionali dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali, con particolare riguardo all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108;

e) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché, per quanto di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR);

f) supporto tecnico per la predisposizione dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) ai sensi dell'articolo 3, comma 5;

g) strategia per lo sviluppo sostenibile in sede nazionale, europea e internazionale, nonché verifica dell'attuazione della medesima in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;

g-bis*) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e Forum per lo sviluppo sostenibile;*

h) cura delle iniziative di cooperazione internazionale ambientale*, ivi comprese quelle relative al Fondo italiano per il clima istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

h-bis*) sviluppo di strumenti per la finanza sostenibile e la green economy;*

h-ter*) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia;*

i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia.

i-bis*) coordinamento della partecipazione del Ministero ai programmi europei a gestione diretta della Commissione europea, con particolare riferimento alla funzione di punto di contatto nazionale del programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima, in collaborazione con i dipartimenti e le direzioni generali competenti per materia.»*.

«Art. 9 (Direzione generale tutela della biodiversità e del mare). — 1. La Direzione generale *tutela della biodiversità e del mare (TBM)*svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000;

a-bis*) procedimenti di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;*

a-ter*) progetti e iniziative in materia di educazione ambientale, in collaborazione con la CORUC e la AEIF, rispettivamente per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h*-bis*) e di cui all'articolo 8, comma 1, lettera* g)*;*

b) supporto nell'elaborazione delle politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonché, per i profili di competenza del Ministero, pianificazione paesaggistica;

c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversità bioculturale e della biodiversità terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;

d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;

e) (*soppressa*)

f) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità;

g) attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai territori;

h) collaborazione con la *AEIF* nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE *nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo nell'*attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi *europei e* internazionali nelle materie di competenza; attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, dell'Accordo Pelagos, dell'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici, dando informativa alla *AEIF*; supporto all'Ufficio legislativo e alla *AEIF* nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

i) supporto nell'elaborazione delle politiche per il mare e le zone umide, gestione integrata della fascia costiera marina, e attuazione della Strategia marina;

i-bis*) supporto tecnico per la partecipazione al CIPOM ai sensi dell'articolo 3, comma 5;*

l) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;

m) politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico prodotto dalle attività marittime e portuali e per la riduzione della CO2, in collaborazione con la *PIF*;

n) promozione della cultura del mare e del patrimonio naturalistico connesso; avvio e sviluppo della marittimità e portualità partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero;

o) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre e marino.

2. Presso la Direzione generale ha sede il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.».

«Art. 10 *(Direzione generale economia circolare* e bonifiche*)*. — 1. La Direzione generale economia circolare *e bonifiche (ECB*) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione delle politiche per l'economia circolare*, inclusa la responsabilità estesa del produttore (EPR) e la cessazione della qualifica di rifiuto*;

b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti;

c) pianificazione, tracciabilità e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio e vigilanza sull'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;

c-bis*) aggiornamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR);*

c-ter*) vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;*

d) *(soppressa)*

e) collaborazione con la *AEIF* nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi *europei e* internazionali nelle materie di competenza, dando informativa *AEIF*; supporto all'Ufficio legislativo e alla *AEIF* nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

f) (*soppressa*)

g) (*soppressa*)

h) attività inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie competenze, supporto alla *ITEC* relativamente all'applicazione del decreto

legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'unione, e successive modificazioni;

i) (*soppressa*)

l) supporto alla *DEE* nell'individuazione, per i profili di competenza, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare;

l-bis*) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale, anche in coordinamento con le gestioni commissariali dei siti medesimi; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e controllo di interventi;*

l-ter*) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale dei siti orfani;*

l-quater*) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;*

l-quinquies*) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti;*

l-sexies*) titolarità ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, nonché delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle altre direzioni generali;*

l-septies*) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'affidamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali e adozione di programmi di sistemi di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale;*

l-opties) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza per le materie di competenza.».

«Art. 11 (Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque). — 1. La Direzione generale uso sostenibile del suolo *e delle acque (USSA)* svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione e attuazione delle politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, *ivi incluse quelle di programmazione e finanziamento degli* interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

b) definizione e attuazione delle politiche per l'uso *sostenibile* del suolo e per il contrasto alla desertificazione;

c) definizione e attuazione delle politiche per l'uso sostenibile delle risorse idriche*, anche al fine di contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni siccitosi;*

d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle *conferenze istituzionali permanenti delle autorità di bacino distrettuale*; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di distretto; monitoraggio e verifica delle attività delle autorità di bacino distrettuale e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;

e) definizione dei piani di gestione delle acque e prevenzione del rischio alluvioni;

f) attività inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche *per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile* da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie competenze, supporto alla *ITEC* relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

g) (*soppressa*)

h) (*soppressa*)

i) (*soppressa*)

l) (*soppressa*)

m) (*soppressa*)

n) collaborazione con la *AEIF* nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; *supporto all'Ufficio legislativo nell'*attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi *europei e* internazionali nelle materie di competenza; attuazione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e dei programmi intergovernativi idrogeologici nell'ambito dell'UNESCO e quelli relativi all'acqua, dando informativa alla *AEIF*; supporto all'Ufficio legislativo e alla *AEIF* nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

o) esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarità del Ministero, *nelle materie di competenza;*

p) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza *per le materie di competenza*.».

«Art. 12 *(Direzione generale valutazioni ambientali)*. — 1. La Direzione generale valutazioni ambientali (VA) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) attività connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero;

b) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

c) gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e *AIA)*, avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale nonché *autorizzazioni* agli scarichi in mare da piattaforma;

d) collaborazione con la *AEIF* nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; *supporto all'Ufficio legislativo nell'*attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla *AEIF*; supporto all'Ufficio legislativo e alla *AEIF* nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici;

f) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;

g) (*soppressa*).».

«Art. 15 (Direzione generale programmi e incentivi finanziari). — 1. La Direzione generale *programmi e incentivi finanziari (PIF)* svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione e gestione di programmi nazionali di finanziamento per la riduzione della "intensità di carbonio" nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), con particolare riferimento ai trasporti e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis*, comma 1, lettera* m)*;*

b) gestione di interventi e strumenti di incentivazione idonei a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento, connessi al settore energetico;

c) (*soppressa*)

d) gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

e) gestione di incentivi per la riduzione della CO2 e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano per la mobilità sostenibile;

e-bis*) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica;*

e-ter*) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della direzione in coordinamento con la FTA, la MIE e la DEE;*

f) collaborazione con la *AEIF* nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla *AEIF*; supporto all'Ufficio legislativo e alla *AEIF* nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

g) attività inerenti alla programmazione negoziata e all'attuazione di misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro in materia di energia;

h) gestione di programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarità del Ministero, in materia di energia;

i) gestione delle misure di finanziamento per lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e per la ricerca nel settore energetico;

l) rapporti con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA *e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per le materie di competenza*; cura delle relazioni con il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. *e Ricerca sul sistema elettrico – RSE S.p.A.* per gli aspetti connessi alla gestione di misure di incentivazione di competenza della direzione;

m) elaborazione e monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico e indirizzi ai soggetti attuatori; partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche all'estero, di nuove tecnologie per la transizione energetica;

n) attività finalizzate alle verifiche del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e supporto *a FTA, MIE e DEE* per le attività di notifica di misure specifiche;

o) analisi comparate e proposte per l'ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia di energia e transizione energetica;

p) organizzazione di piani di controlli e ispezioni sulla realizzazione dei programmi e delle misure oggetto di incentivazione, anche avvalendosi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.».

«Art. 16 (Capitanerie di porto e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri). - 1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed esercitano funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. *Presso il Ministero opera il Reparto ambientale marino, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle dipendenze funzionali del Ministro per le attività di tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero, con compiti di raccordo con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera relativamente alle attività svolte dalle Capitanerie di porto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro.*

2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, *comprese quelle di sicurezza energetica,* dal Ministro dipende il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, incluso il Comando carabinieri per la tutela ambientale e la *sicurezza energetica* ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministro si avvale, altresì, dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.».

«Art. 17 *(Dotazioni organiche)*. — 1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. *Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a uno in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6*-bis*, del presente regolamento.*

3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso ciascuna direzione generale.

4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

«Art. 19 *(Struttura tecnica permanente)*. — 1. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attività istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

2. La Struttura tecnica è formata da un contingente di quattro unità di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale *comunicazione, risorse umane e contenzioso* su proposta dell'Organismo.

3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente è nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Struttura e deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche come espressamente previsto dall'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.».

«Art. 22 *(Ufficio di gabinetto)*. — 1. Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, istruisce*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 1,* ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attività di supporto e tutti gli Uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero. *Cura la partecipazione del Ministro, in coordinamento con le strutture del Ministero, ai comitati interministeriali e alle cabine di regia operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 5.*

2. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

3. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro, comprese le attività inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, ed è articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo di gabinetto*, di cui uno scelto tra gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.* Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché a professori universitari e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. L'Ufficio di gabinetto, in coordinamento con l'Ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale *ed europeo* del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.

5. (*abrogato*)

6. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28.

6-bis. *L'Ufficio di gabinetto può dotarsi di un direttore di gabinetto e di uno o più dirigenti di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di cui alla allegata tabella A.*

7. L'Ufficio di gabinetto coordina gli apporti delle direzioni generali e cura la partecipazione del Ministero nelle competenti sedi nazionali*, europee* ed internazionali.».

«Art. 23 *(Ufficio legislativo)*. — 1. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare; *esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri*; assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione

dei procedimenti e la qualità del linguaggio normativo, nonché il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione europea.

2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo *sovrintende* al contenzioso *internazionale, unionale, costituzionale e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nonché cura* la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro.

3. Presso l'Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28, e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali. L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attività relative alle procedure d'infrazione e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia, coordinandosi con l'Ufficio di gabinetto; monitora le attività relative alla partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE con il supporto del DiAG.

4. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

5. L'Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno o più Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché a professori universitari in materie giuridiche, avvocati del libero foro e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.».

«Art. 24 *(Uffici di segreteria del Ministro)*. — 1. La Segreteria del Ministro, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro e alla acquisizione ed elaborazione di ogni elemento utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dai commi 3 e 5.

2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo mandato, ai compiti specifici assegnatigli dallo stesso.

3. Alla Segreteria particolare del Ministro è preposto il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

4. Il Segretario particolare e il Capo della segreteria sono nominati dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

5. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali ed energetiche, operando in raccordo con i dipartimenti e le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro. *La segreteria tecnica cura la partecipazione del Ministro al CITE, in raccordo con il DiAG.*

6. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero. Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.».

«Art. 26 *(Ufficio stampa e comunicazione)*. — 1. L'Ufficio stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali, effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero, e promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

2. All'Ufficio stampa e comunicazione è preposto il Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, *oltre che iscritto all'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.*

3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce che cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.».

«Art. 28 *(Personale degli Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *h)* disciplinati dal successivo del comma 3, è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di *centoquaranta* unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio*, oltre a un contingente, nel numero massimo di otto unità, di consiglieri, esperti e consulenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, cui non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.*

2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a *quindici* consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché fino a *trentuno* esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non può essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.

3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato dal Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Nell'ambito delle predette unità può essere assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2.

4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.».

«Art. 29 *(Trattamento economico)*. — 1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato: per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19,

comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione; *per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;* per il Capo della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Capo della segreteria tecnica, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Consigliere diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, *per il Capo della segreteria del Ministro, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della segreteria tecnica alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,* per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Al Capo Ufficio stampa e comunicazione è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo. Al portavoce del Ministro è riconosciuto un trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Al Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e al Segretario particolare del Ministro è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero della transizione ecologica, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino *all'ottanta* per cento, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Capi e Vice Capi ufficio, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, aumentato del cinquanta per cento, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari.

4. *Ai dirigenti di prima ovvero di seconda fascia*, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

6. Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico massimo parametrato all'indennità massima di diretta collaborazione aumentata fino al 60 per cento, determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

7. Al Consigliere diplomatico aggiunto è corrisposto un trattamento economico analogo a quello previsto per il Consigliere diplomatico.».

«Art. 30 *(Norme transitorie, finali ed abrogazioni)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138.

2. (*abrogato*)

3. (*abrogato*)

4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

5. (*abrogato*)

6. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero, determinate secondo l'allegata Tabella B che costituisce parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche delle risorse indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

7. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero

provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della citata legge n. 400, del 1988, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis* del citato decreto legislativo n. 300, del 1999

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — (*omissis*)

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articoli 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204:

«Art. 2 *(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)*. — (*omissis*)

8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore;

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165, del 2001:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali - Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)*. — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021:

«Art. 28 *(Personale degli Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *h)* disciplinati dal successivo del comma 3, è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di centodieci unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché fino a ventisei esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non può essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.

3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato dal Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Nell'ambito delle predette unità può essere assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2.

4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.».

23G00194

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 novembre 2023.

Designazione del laboratorio Analytical S.r.l., in Scandicci, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicoli.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023, con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la richiesta presentata in data 25 ottobre 2023 dal laboratorio Analytical S.r.l., sito in via dei Cadolingi n. 6 - 50018 Scandicci (FI), 26 ottobre 2023 al progressivo 596450, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 30 novembre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Atteso che per le prove, litio, saggio di stabilità, umidità, prolina, sostanze fenoliche ed esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Analytical S.r.l., sito in via dei Cadolingi n. 6 - 50018 Scandicci (FI), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 10 dicembre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analytical S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Aspetto del vino e del deposito/Appearance of wine and of deposit	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met II pag 12
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-10 R2018
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021

23A06590

DECRETO 24 novembre 2023.

Modifica al decreto 8 agosto 2023, con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stato revisionato l'elenco delle prove di analisi per le quali è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'articolo 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'articolo 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 8 agosto 2023, n. 413815, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 193 del 19 agosto 2023 con il quale un laboratorio ISVEA s.r.l., sito in via Basilicata 1-5, Frazione Fosci - 53036 Poggibonsi (SI), è stato revisionato l'elenco delle prove di analisi per le quali è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Atteso che il citato laboratorio con nota del 2 ottobre 2023, acquisita in data 3 ottobre 2023 al progressivo 544213, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 febbraio 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Atteso che per le prove, litio, saggio di stabilità, umidità, prolina, sostanze fenoliche ed esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 8 agosto 2023.

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 8 agosto 2023 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., sito in via Basilicata 1-5, Frazione Fosci - 53036 Poggibonsi (SI), è designato, sono sostituite da quelle elencate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 4 marzo 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Aspetto del vino e del deposito /Appearance of wine and of deposit	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met II pag 12
Litio/Lithium	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met XXX pag 47
3-metossipropano-1-2-dioli/3-methoxypropane-1-2-diol, Gliceroli ciclici/Cyclic diglycerols	OIV-MA-AS315-15 R2009
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido citrico/Citric Acid, Orto-fosfati/Ortho-Phosphate-P, Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS313-16 R2009
Alluminio/Aluminium, Argento/Silver, Arsenico/Arsenic, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Ferro/Iron, Litio/Lithium, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc	OIV-MA-AS323-07 R2010
Calcio/Calcium, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium	OIV-MA-AS322-13 R2013
Calcolo del valore energetico/Calculation of energy value	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012 + AOAC 979.07 1988, OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV, OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-03 R2016 + OIV-MA-AS2-03B R2012 + AOAC 979.07 1988, OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-03 R2016 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV
Caratteristiche cromatiche/Chromatic Characteristics (assorbanza a 420-520-620 nm)	OIV-MA-AS2-07B R2022
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)/Malvidin diglucoside	OIV-MA-AS315-03 cap 2 R2009
Ferro/Iron	OIV-MA-AS322-05A R2009
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
Piombo/Lead	OIV-MA-AS322-12 R2009
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-03 R2016

Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Torbidità/Turbidity	OIV-MA-AS2-08 R2009
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acido benzoico (E210)/Benzoic acid (E210), Acido salicilico/Salicylic acid, Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-20 R2009
Batteri acetici/Acetic bacteria, Batteri lattici/Lactic bacteria, Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds	OIV-MA-AS4-01 cap 6 R2010 - solo/only par 6.1 (escluso semina per inclusione)
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto ridotto (da calcolo)/Reduced extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glicerolo (Glicerina)/Glycerol, Glucosio + fruttosio/Glucose + fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio/Sucrose, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	OIV-MA-AS311-03 R2016
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sostanze riducenti/Reducing substances, Titolo alcolometrico volumico potenziale	OIV-MA-AS311-01A R2009

(da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation), Zuccheri riduttori/Reducing sugars	
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
Derivati cianici/Cyanide Derivatives	OIV-MA-AS315-06 R2009
Glicole dietilenico/Diethyleneglycol	OIV-MA-AS315-09 R2009
Cadaverina (1-5 diamminopentano)/Cadaverine (1-5 diaminopentane), Feniletilammina/Phenylethylamine, Istamina/Histamine, Putrescina (1-4 diamminobutano)/Putrescine (1-4 diaminobutane), Tirammina/Tyramine	OIV-MA-AS315-18 R2009
Carbossimetil cellulosa/Carboxymethyl cellulose	OIV-MA-AS315-22 R2010
Cianidolo-3-glucoside/Cyanidol-3-glucoside, Delfinidolo-3-glucoside/Delphinidol-3-glucoside, Malvidol-3-acetilglucoside/Malvidol-3-acetylglucoside, Malvidol-3-cumarilglucoside/Malvidol-3-coumarylglucoside, Malvidol-3-glucoside/Malvidol-3-glucoside, Peonidol-3-acetilglucoside/Peonidol-3-acetylglucoside, Peonidol-3-cumarilglucoside/Peonidol-3-coumarylglucoside, Peonidolo-3-glucoside/Peonidol-3-glucoside, Petunidol-3-glucoside/Petunidol-3-glucoside	OIV-MA-AS315-11 R2009
Acido acetico/Acetic acid	OIV-MA-AS313-27 R2019
Acido D-malico/D-malic acid	OIV-MA-AS313-12A R2009
Allergene beta-lattoglobulina/Allergen Beta-lattoglobuline, Allergene Caseine/Allergen Caseins, Allergene Lisozima/Allergen Lysozyme, Allergene Ovoalbumina/Allergen ovalbumin	OIV-MA-AS315-23 R2012

23A06591

DECRETO 24 novembre 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio Regione Liguria – Laboratorio analisi terreni e produzioni vegetali, in Sarzana, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 52 del 3 marzo 2018, con il quale al laboratorio Regione Liguria - Laboratorio analisi terreni e produzioni vegetali, sito in località Pallodola s.n.c. - 19038 Sarzana (SP), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 novembre 2023, acquisita in 9 novembre 2023 al progressivo 622245;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 febbraio 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Regione Liguria - Laboratorio analisi terreni e produzioni vegetali, sito in località Pallodola s.n.c. - 19038 Sarzana (SP), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 6 febbraio 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione Liguria - Laboratorio analisi terreni e produzioni vegetali, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009, quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/ UV spectrophotometric analysis, DeltaK/ DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/ K268, K270/K270, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019

23A06592

DECRETO 24 novembre 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio Regione Liguria – Laboratorio analisi terreni e produzioni vegetali, in Sarzana, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale

per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 12 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 52 del 3 marzo 2018, con il quale al laboratorio Regione Liguria - Laboratorio analisi terreni e produzioni vegetali, sito in Località Pallodola s.n.c. - 19038 Sarzana (SP), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 novembre 2023, acquisita in 9 novembre 2023 al progressivo 622245;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 febbraio 2022 l' accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Regione Liguria - Laboratorio analisi terreni e produzioni vegetali, sito in Località Pallodola s.n.c. - 19038 Sarzana (SP), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 6 febbraio 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione Liguria - Laboratorio analisi terreni e produzioni vegetali perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Estratto non riduttore (da calcolo) /Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale /Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/*pH*	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/ Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido acetico/Acetic acid	OIV-MA-AS313-27 R2019
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa)/ Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico /Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021

23A06593

DECRETO 24 novembre 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio Chemiservice S.r.l., in Monopoli, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 16, comma 1, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) N. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020, al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023, con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023, al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023, al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, numeri 2022/2014/UE e 2022/2015/UE, che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 15 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2019, con il quale al laboratorio Chemiservice S.r.l., sito in Via Vecchia Ospedale, strada privata 11 - 70043 Monopoli (BA), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 ottobre 2023, acquisita in data 12 ottobre 2023 al progressivo 565840;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chemiservice S.r.l., sito in Via Vecchia Ospedale, strada privata 11 - 70043 Monopoli (BA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 28 settembre 2027, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chemiservice S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value (0.1 meqO2/kg)	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido gamma-linolenico (omega-6) (C18:3)/Gamma-linolenic acid (omega-6) (C18:3), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1) (>0.01 %)	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46) (LOQ>10mg/Kg)	COI/T.20/Doc n 18/rev 2 2003
Docosanolo/Docosanol, Esacosanolo/Hexacosanol, Ottacosanolo/Octacosanol , Tetracosanolo/Tetracosanol	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020
2-gliceril monopalmitato/2-glyceryl monopalmitate (LOQ>0,1%)	COI/T.20/Doc n 23/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids (>0.01 %)	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K270/K270, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18), Esteri metilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids methyl esters (C16+C18)	COI/T.20/Doc n 28/rev 3 2022

Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42/Diference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	COI/T.20/Doc n 20/rev 4 2017
Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Ergosterolo/Ergosterol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanolo/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020
Stigmastadieni/Stigmastadienes (>0.01)	COI/T.20/Doc n 11/rev 4 2021

23A06597

DECRETO 24 novembre 2023.

Modifica al decreto 27 ottobre 2022, con il quale al laboratorio Imavi S.r.l., in Maiolati Spontini, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 27 ottobre 2022, n. 550321, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2023 con il quale al laboratorio Imavi S.r.l., ubicato in via Ancona 27-29 - 60030 Maiolati Spontini (AN) è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Atteso che il citato laboratorio con nota del 6 ottobre 2023, acquisita in data 9 ottobre 2023 al progressivo 558196, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 27 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 27 ottobre 2022 per le quali il laboratorio Imavi S.r.l., ubicato in via Ancona 27-29 - 60030 Maiolati Spontini (AN) è designato, sono sostituite da quelle elencate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 15 ottobre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Imavi S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (5 - 18 %Vol)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (5 - 18 %vol)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (0.05 - 18 %Vol)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021
Acidità totale/Total acidity (2 - 15 g/l)	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C (0.98 - 1.200 g/ml)	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (7 - 250 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (6 - 300 mg/l)	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (10 - 200g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Estratto secco totale/Total dry matter (10 - 200 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Sovrapressione/Overpressure (100 - 600 kPa)	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità volatile/Volatile acid content (0.03 - 2 g/l)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200) (20 - 200 mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose (0.10 - 250.00 g/l)	OIV-MA-AS311-10 R2018
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation) (0.10 - 250.00 g/l)	OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) (10 - 400 mg/l)	OIV-MA-AS312-03B R2009

23A06598

DECRETO 24 novembre 2023.

Designazione del laboratorio Biodaunia del dott. Raviele Mario e C. s.a.s., in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 21 agosto 2023 dal laboratorio Biodaunia del dott. Raviele Mario e C. s.a.s., sito in via S. Antonio 47/A - 71121 Foggia (FG), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 17 novembre 2023 al progressivo 637733;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 febbraio 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Biodaunia del dott. Raviele Mario e C. s.a.s., sito in via S. Antonio 47/A - 71121 Foggia (FG), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 17 dicembre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biodaunia del dott. Raviele Mario e C. s.a.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017

23A06599

DECRETO 24 novembre 2023.

Designazione del laboratorio Analytical S.r.l., in Scandicci, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 25 ottobre 2023 dal laboratorio Analytical S.r.l., sito in Via dei Cadolingi 6 - 50018 Scandicci (FI), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 26 ottobre 2023 al progressivo 596450;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 30 novembre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Analytical S.r.l., sito in Via dei Cadolingi 6 - 50018 Scandicci (FI), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 10 dicembre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analytical S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/ rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268	COI/T.20/Doc n 19/ rev 5 2019
Biofenoli/Biophenols	COI/T.20/Doc n 29/ rev 2 2022
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/ rev 1 2017
Acido alfa-linolenico (omega-3) (C18:3)/Alpha-linolenic acid (omega-3) (C18:3), Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido gamma-linolenico (omega-6) (C18:3)/Gamma-linolenic acid (omega-6) (C18:3), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Translinoleic acid (C18:2), Acido translinolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1)	COI/T.20/Doc n 33/ rev 1 2017

23A06600

DECRETO 24 novembre 2023.

Rinnovo e modifica del decreto 9 aprile 2020, con il quale al laboratorio Eurolab S.r.l., in Battipaglia, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 9 aprile 2020, n. 20247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 101 del 17 aprile 2020, con il quale al laboratorio Eurolab s.r.l., sito in via G. Brodolini s.n.c., zona industriale - 84091 Battipaglia (SA), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 agosto 2023, acquisita in data 4 agosto 2023 al progressivo 410209, e contestuale comunicazione di variazione della denominazione in: Lifeanalytics S.r.l.;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 dicembre 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuta la necessità di rinnovare la designazione e variare la denominazione al laboratorio Eurolab s.r.l. in: Lifeanalytics S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Eurolab s.r.l., sito in via G. Brodolini s.n.c., zona industriale - 84091 Battipaglia (SA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, e la sua denominazione è modificata in: Lifeanalytics S.r.l.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 5 luglio 2024 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Lifeanalytics S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è stato designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash	OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009
Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Argento/Silver, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Litio/Lithium, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Stagno/Tin, Stronzio/Strontium, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc	OIV-MA-AS323-07 R2010
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Calcio/Calcium	OIV-MA-AS322-04 R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Ferro/Iron	OIV-MA-AS322-05A R2009
Magnesio/Magnesium	OIV-MA-AS322-07 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio/Sodium	OIV-MA-AS322-03A R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met A R2021
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009

23A06601

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 27 ottobre 2023.

Definizione del tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'11 settembre 2020, con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la direttiva 2019/883/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;

Vista la direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Vista la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare» - (legge «SalvaMare»);

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2019, recante «Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2022, recante «Approvazione del programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

Visto in particolare, l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2021, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica fissi con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera *d)*, e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 211 del 15 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, nonché al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, che

stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera *d)*, e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «decisione»), il presente decreto definisce il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, nonché le seguenti:

a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) «attrezzi da pesca dismessi»: rifiuti di attrezzi da pesca così come definiti all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 196 del 2021;

c) «rifiuti di attrezzi da pesca accidentalmente pescati»: frazione dei rifiuti accidentalmente pescati, così come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera d-*ter*, costituita esclusivamente dai rifiuti di attrezzi da pesca;

d) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, così come definita all'articolo 1, comma 2, lettera *c)* della legge 17 maggio 2022, n. 60;

e) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197;

f) «monofilamento»: tipo di filato a filo singolo, in materiale plastico, tipicamente usato per reti da posta nella piccola pesca;

g) «filo ritorto»: tutti i tipi di spago, filo e corda leggera e simili costituiti da un solo filamento (monofilamento) o da più filamenti ritorti o intrecciati tra loro a formare un'unica treccia multifilo.

Art. 3.

Tasso minimo di raccolta

1. La percentuale minima di raccolta nazionale annuale dei rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica per il riciclaggio, è fissata, per il biennio 2024 e 2025, al 15 % in peso degli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nazionale durante le singole annualità di riferimento.

2. Sono computati nel tasso minimo nazionale di raccolta i rifiuti di attrezzi da pesca, conferiti dal detentore, così come individuati nella decisione e di seguito elencati:

a) pezze di rete in filo ritorto spesso (Ø > 1 *mm)*;

b) pezze di rete in filo ritorto sottile (Ø ≤ 1 *mm)*;

c) altri attrezzi a base di plastica o loro parti;

d) parti non di plastica di un attrezzo, che possono includere pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi o griglie di fuga;

e) boe, galleggianti e corde, che possono essere in materiale plastico o metallico.

3. Nel computo del tasso minimo di raccolta sono inclusi, altresì, i rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica e tutti i singoli componenti, sostanze o materiali facenti parte o collegati a tali attrezzi da pesca gettati, abbandonati o persi in mare, accidentalmente pescati o raccolti attraverso apposite campagne di pulizia.

4. Il tasso di cui al comma 1 può essere modificato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'adeguamento della percentuale in aumento o in diminuzione non oltre il 10%, se i risultati, ottenuti dal monitoraggio dei dati di raccolta di cui al successivo articolo 4, lo giustificano.

5. Per le finalità di cui all'articolo 1, i produttori, anche attraverso i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva istituiti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicano all'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (di seguito ISPRA), entro il 30 aprile di ogni anno, i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nell'anno solare precedente.

Art. 4.

Vigilanza, monitoraggio e controllo

1. Al fine di garantire gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 196 del 2021, il Ministero, per il tramite di ISPRA, raccoglie, elabora e trasmette i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e ai rifiuti di attrezzi da pesca, di cui all'articolo 3, raccolti ogni anno sul territorio nazionale e identificabili con il codice EER 02.01.04 «rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)», riferibile al capitolo denominato «rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti» e afferente ai codici Ateco dell'attività di pesca e acquacoltura, nonché ai rifiuti di attrezzi da pesca accidentalmente pescati.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, ai fini di cui al comma 1, i dati relativi alla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca effettuata nel corso dell'anno precedente sono

forniti a ISPRA, dai seguenti soggetti, in relazione alle differenti modalità di conferimento e alla effettiva gestione degli stessi:

a) sistemi di gestione in forma individuale o collettiva istituiti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) Autorità di sistema portuale, ove istituite, o Autorità marittime di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

c) gestori degli impianti portuali di raccolta rifiuti;

d) gestori del servizio di raccolta rifiuti;

e) comuni ed enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti.

3. A decorrere dal 2024, ai fini dell'adempimento previsto al comma 2, è utilizzato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), modificato ed integrato ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

4. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione europea per via elettronica secondo le modalità stabilite nella decisione. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilità e la coerenza degli stessi.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 27 ottobre 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

23A06579

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 20 ottobre 2023.

Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali. (Decreto n. 203/2023).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, e l'art. 14, comma 6;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6;

Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *«Do no significant harm»*), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation* EU;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istru-

zione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante *«Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»*;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto 30 giugno 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

Visto il decreto 5 gennaio 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, di adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all'art. 3, comma 5, del sopracitato decreto legislativo n. 13/2013, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del decreto;

Visto il decreto 8 gennaio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

Visto il decreto 15 giugno 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, recante «Adozione del rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - manutenzione 2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS *«Academy»,* che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation* EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation* EU;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 108 del 19 luglio 2023;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, rep. atti n. 202/CSR del 6 settembre 2023;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi l'11 ottobre 2023;

Ritenuto di accogliere la proposta della 7° Commissione permanente del Senato finalizzato alla ridenominazione dell'area tecnologica 5 «Sistema casa» con la nuova denominazione «Sistema casa e ambiente costruito» in quanto tale nuova denominazione risulta completa e puntuale in riferimento alle lavorazioni edili, nonché in riferimento alla denominazione a cui si fa ricorso in ambito europeo;

Tenuto conto della proposte della 7° Commissione permanente del Senato di ricondurre a un'unica area di riferimento i profili professionali afferenti alle costruzioni e di declinare nell'area tecnologica 5 «Sistema casa e ambiente costruito» ulteriori profili professionali, e dell'opportunità di valutare tali proposte nell'ambito della revisione e costante adeguamento delle figure professionali previsto dal presente decreto e dall'art. 10, comma 2, lettera *b)* della legge n. 99 del 2022;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS *Academy*:

a) le aree tecnologiche di riferimento;

b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;

c) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;

d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Art. 2.

Individuazione delle aree tecnologiche

1. Al fine di rispondere alle principali sfide nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica, nonché ai fabbisogni formativi, scientifici, tecnologici e tecnico-professionali espressi dal mondo del lavoro, gli ITS *Academy* realizzano i propri percorsi formativi con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

Area n. 1 - Energia;

Area n. 2 - Mobilità sostenibile e logistica;

Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita;

Area n. 4 - Sistema agroalimentare;

Area n. 5 - Sistema casa e ambiente costruito;

Area n. 6 - Meccatronica;

Area n. 7 - Sistema moda;

Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro;

Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo;

Area n. 10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'area n. 1 «Ambiente, energia e sostenibilità», è equipollente all'area 1 «Energia», così come definita all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011.

3. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal comma 1 del presente articolo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022.

4. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di una delle aree tecnologiche di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Art. 3.

Figure professionali nazionali di riferimento

1. Le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 99/2022, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell'Allegato 1 al presente decreto.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali di cui al comma 1 sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (codici ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO), nonché del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'allegato 2 al presente decreto. Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. – *European Qualifications Framework*) di cui alla Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017, recepita con il decreto 8 gennaio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e della

ricerca recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13» e con il decreto 15 giugno 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, recante «Adozione del rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022» ed è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili.

4. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS *Academy* in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. In tale caso, gli *standard* nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche.

5. I profili di cui al comma 4 sono proposti annualmente dall'ITS *Academy* alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa.

6. L'articolazione nei profili a livello territoriale è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono:

a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse;

b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;

c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro;

d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali.

7. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 99 del 2022, il Comitato nazionale ITS *Academy* propone l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area.

Art. 4.

Percorsi formativi triennali di sesto livello EQF

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I percorsi formativi triennali di sesto livello EQF in essere, già consentiti dalla normativa previgente alla legge n. 99/2022, sono disciplinati dal presente decreto.

Art. 5.

Requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy

1. L'accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno ottocento ore.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 99/2022, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, è assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF.

3. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati ai sensi dell'art. 5 comma 3, lettera *c)*, della legge n. 99/2022, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.

4. La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS *Academy* che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento.

5. Le Fondazioni ITS *Academy* definiscono altresì i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal comitato tecnico scientifico.

Art. 6.

Percorsi formativi «ibridi»

1. Le Fondazioni ITS *Academy* appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune Unità formative atte a declinare e curvare le competenze dell'area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curricolo rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo.

2. Le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalità di collaborazione. La titolarità del corso, nonché tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi all'esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell'eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS *Academy* dell'area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS *Academy* per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo.

Art. 7.

Diplomi

1. Al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy* di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF, sulla base dei modelli adottati ai sensi del decreto attuativo di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 5, comma 2, della legge n. 99/2022.

2. I diplomi di cui al comma 1, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. Per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma *supplement.*

4. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 8.

Passaggio al nuovo ordinamento

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022 e fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025.

2. Nelle more del recepimento, da parte delle regioni, di quanto disposto nel presente decreto nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS *Academy* confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 9.

Clausola di salvaguardia

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

2. Le regioni a statuto speciale attuano il presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 10.

Clausola finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 ottobre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2797

DECRETO MINISTERIALE RECANTE DISPOSIZIONI IN MERITO A

AREE TECNOLOGICHE ITS *ACADEMY*, FIGURE PROFESSIONALI NAZIONALI DI RIFERIMENTO, AMBITI DI ARTICOLAZIONE E STANDARD MINIMI DI COMPETENZE TECNOLOGICHE E TECNICO-PROFESSIONALI

ALLEGATO 1

Sommario

Area Tecnologica 1 – ENERGIA

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 1
ENERGIA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 1.1 - Approvvigionamento e generazione di energia sostenibile</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1.1.1 Tecnico superiore per l’energia sostenibile

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nel settore della produzione di energia. Opera nelle fasi della generazione dell’energia, dall’approvvigionamento delle materie prime - tradizionali e rinnovabili - alla trasformazione dell’energia primaria fino all’immissione dell’energia prodotta nella rete e alla successiva distribuzione. Collabora alla costruzione di impianti. Rileva e analizza dati energetici e ambientali, compiendo attività di metering.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Valutare sistemi di produzione di energia in ottica di sostenibilità applicando soluzioni per ridurre l’impatto ambientale dei sistemi energetici
• Scegliere e applicare nel campo energetico tecnologie e soluzioni innovative e sostenibili per sistemi, componenti e prodotti
• Valutare e applicare soluzione per ridurre l’impatto ambientale dei sistemi energetici
• Effettuare valutazioni tecnico economiche delle soluzioni in relazione alla normativa e ai sistemi di incentivazione
• Monitorare e analizzare dati energetici e ambientali acquisiti con reti di strumenti e strutture digitali interconnesse
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (perfomance) rilevando, reperendo e interpretando dati statistici sull’efficienza energetica e proponendo interventi di miglioramento in ottica di sostenibilità</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.3.3.0 - Elettrotecnici
3.1.3.6.0 -Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
3.1.4.2.1 -Tecnici della produzione di energia termica ed elettrica
3.1.4.2.3 -Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
35.11.0 - Produzione di energia elettrica
35.12.0 - Trasmissione di energia elettrica
35.13.0 - Distribuzione di energia elettrica
35.14.0 - Commercio di energia elettrica
74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3112 - Tecnici delle costruzioni civili
3113 - Elettrotecnici
3131 - Conduttori di impianti per la produzione di energia elettrica</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 1
ENERGIA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 1.2 - Efficienza energetica nei processi, negli impianti e nelle costruzioni</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1.2.1 Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nell’ambito della progettazione, gestione, verifica e manutenzione di impianti e sistemi energetici in contesti produttivi, residenziali e/o delle infrastrutture pubbliche. Conosce e sa realizzare smart energy systems, operando nel contesto della digitalizzazione del settore energetico. Possiede competenze specialistiche per il settore delle energie rinnovabili, realizza soluzioni e sistemi di efficientamento energetico in ambito civile, industriale e pubblico. Utilizza tecnologie abilitanti innovative in ottica di efficienza energetica e sostenibilità.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Progettare e gestire gli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di produzione, approvvigionamento e distribuzione in ottica di sostenibilità
• Monitorare ed elaborare dati con tecnologie innovative per efficientare processi e impianti
• Analizzare e applicare sistemi di comunicazione in ambito LoRa WAN (LPWAN per le reti Internet of things), fog network e 5G, per la raccolta dati con sensoristica diffusa mediante infrastrutture leggere di rete (GSM, WiFi) considerando le evoluzioni standard previste come WiFi 6 Rel 2) e le funzionalità delle soluzioni edge.
• Sviluppare e gestire progetti FER, CER, GAUC, applicando normative nazionali e comunitarie
• Gestire i processi del proprio settore attraverso strumenti, piattaforme e applicazioni dedicate di condivisione interoperabili e parametriche
• Definire la fattibilità di un intervento attraverso analisi economiche e di impatto ambientale
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (perfomance) rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sull’efficienza energetica e proponendo interventi di miglioramento in ottica di sostenibilità</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.3.3.0 - Elettrotecnici
3.1.3.4.0 – Tecnici elettronici
3.1.3.6.0 - Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici
3.1.4.2.1 - Tecnici della produzione di energia termica ed elettrica
3.1.4.2.3 - Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
27.11 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
33.20.0 - Installazione di macchine e apparecchiature industriali
35.11.0 - Produzione di energia elettrica
35.12.0 - Trasmissione di energia elettrica
35.13.0 - Distribuzione di energia elettrica
71.12.1 - Attività degli studi di ingegneria
74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3112 - Tecnici delle costruzioni civili
3113 – Elettrotecnici
3114- Tecnici elettronici
3131 - Conduttori di impianti per la produzione di energia elettrica</td></tr>
</table>

Area Tecnologica 1 ENERGIA	
Ambito 1.2 - Efficienza energetica nei processi, negli impianti e nelle costruzioni	
Figura nazionale	**Descrizione**
1.2.2 Tecnico superiore per l'efficienza energetica nell'edilizia sostenibile **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Compie valutazioni sulle caratteristiche morfologiche di edifici, manufatti e infrastrutture. Effettua scelte sui materiali, sul consumo di risorse energetiche e ambientali, sul ciclo di vita, sugli impatti ambientali associati alle opere. Gestisce i processi di certificazione degli edifici secondo protocolli e standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Applica sistemi e modelli per la digitalizzazione del processo edilizio.
	Macro-competenze in esito • Intervenire nelle diverse tipologie del sistema edificio-impianto con criteri di sostenibilità ed efficienza energetica • Gestire i processi del proprio settore attraverso strumenti, piattaforme e applicazioni dedicate di condivisione interoperabili e parametriche e applicare progetti di *Digital Twins* per monitorare gli impatti di soluzioni innovative • Integrare progetti FER, CER, GAUC, nelle costruzioni e nel territorio • Collaborare nella fase esecutiva delle costruzioni rispettando le normative ambientali e di sicurezza • Rilevare il territorio e il costruito attraverso strumenti standard e innovativi e rendere fruibili i dati disponibili incrementando quelli digitali per analisi successive e per scambi fra sistemi della Pubblica Amministrazione • Collaborare nelle fasi di progettazione e realizzazione di interventi di edilizia sostenibile e di rigenerazione del territorio e del paesaggio • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sull'analisi del ciclo di vita proponendo interventi di miglioramento continuo del processo di ottimizzazione
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate* *3.1.3.6.0 - Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili* *3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici* *3.1.5.2.0 - Tecnici della gestione di cantieri edili*
	Codici ISTAT ATECO *41.20.0 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali* *43.21.0 - Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)* *43.22.0 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria* *71.11.0 - Attività degli studi di architettura* *71.12.1 - Attività degli studi di ingegneria* *74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico*
	Codici ESCO *3112 - Tecnici delle costruzioni civili*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 1
ENERGIA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 1.3 - Sostenibilità energetica nell’ambiente e nell’economia circolare</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1.3.1 Tecnico superiore per l’ambiente e la sostenibilità nella gestione energetica dei rifiuti e delle risorse idriche

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nella promozione e realizzazione di una gestione efficiente della risorsa acqua per ridurne il prelievo in natura e massimizzarne il reimpiego. Opera per la valorizzazione dei rifiuti, anche derivanti da attività di bonifica, con azioni volte a minimizzarne la generazione o a migliorarne in ottica sostenibile il processo di smaltimento e trattamento. Applica tecniche per il recupero e il riuso delle risorse che si concretizzano anche attraverso l’applicazione e lo sviluppo di tecnologie innovative in grado di trasformare i rifiuti in energia. Utilizza nuove tecnologie abilitanti nella gestione intelligente del ciclo integrato delle acque e di quello dei rifiuti.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Operare nella gestione sostenibile dei rifiuti, scarti e sottoprodotti per la produzione di materie prime seconde, il recupero di energia e la valorizzazione delle risorse idriche
• Operare nella gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti e nella ricerca di soluzioni ottimali e sostenibili per una gestione ecocompatibile e l’eventuale possibilità di riciclo/recupero anche in simbiosi con altre attività produttive
• Supportare l’implementazione dei sistemi di gestione ambientale e l’acquisizione di certificazioni ambientali nelle imprese
• Operare negli impianti di gestione di rifiuti per il recupero di materia e di energia da rifiuti
• Applicare strumenti Life cycle assessment (LCA) di mappatura del ciclo di vita sui beni prodotti e/o sui servizi
• Applicare metodologie e tecnologie per l’analisi, la pianificazione e la gestione delle reti acquedottistiche e fognarie per garantire che si rispettino le norme sulla sostenibilità ambientale
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sull’analisi del ciclo di vita proponendo interventi di miglioramento continuo del processo di ottimizzazione</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.3.6.0 - Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
3.1.4.1.4 - Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di trattamento delle acque
3.1.4.2.2 - Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
3.1.8.3.1 - Tecnici del controllo ambientale
3.1.8.3.2 - Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
36.00.0 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37.00.0 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico
38.21.0 - Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
38.22.0 - Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
71.12.1 - Attività degli studi di ingegneria
71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3132 - Conduttori di inceneritori e di impianti del trattamento delle acque</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 1
ENERGIA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 1.3 - Sostenibilità energetica nell’ambiente e nell’economia circolare</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1.3.2 Tecnico superiore per la sostenibilità energetica nell’economia circolare

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora con tecnologie innovative per sostenere le aziende nel passaggio da un modello economico lineare a uno circolare, basato su un maggior uso di risorse energetiche rinnovabili, sul riuso delle materie prime e sulla valorizzazione dei rifiuti. Opera per permettere alle aziende di acquisire vantaggi competitivi, con riferimento a riduzione dei costi, utilizzo efficiente dell’energia, diminuzione delle emissioni di CO_2, ottimizzazione e sicurezza della catena di fornitura. Supporta in azienda la transizione verso l’economia circolare e l’innovazione del business model.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Utilizzare strumenti e metodologie innovative per la realizzazione di prodotti sfruttando energia e materie prime seconde in un’ottica di sostenibilità
• Facilitare la transizione delle imprese verso modelli di business dell’economia circolare energetica e ambientale lungo l’intera catena del valore
• Supportare l’implementazione di un sistema di gestione ambientale (SGA) e l’acquisizione di certificazioni ambientali di prodotto/processo
• Progettare soluzioni migliorative rispetto alle criticità energetico-ambientali che integrano i criteri Environmental, Social and Governance (ESG)
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sull’analisi del ciclo di vita proponendo interventi di miglioramento continuo del processo di ottimizzazione</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.3.6.0 - Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
3.3.1.5.0 - Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.2 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove</td></tr>
</table>

Area Tecnologica 2 – MOBILITÀ SOSTENIBILE E LOGISTICA

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 2
MOBILITA' SOSTENIBILE E LOGISTICA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 2.1 - Mobilità delle persone e delle merci</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2.1.1 Tecnico superiore per la conduzione del mezzo navale o per la gestione degli impianti e apparati di bordo

Livello EQF: 6</td><td>Descrizione
È responsabile della conduzione e gestione degli impianti della nave. Acquisisce e mantiene le specifiche certificazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa. Conosce tipologie e funzioni dei mezzi navali, tecniche di pianificazione e rotte di navigazione, nonché le normative nazionali e internazionali che ne regolano l'esercizio, anche ai fini della attività di guardia a bordo. Pianifica il percorso e organizza gli spostamenti della nave, interpretando le carte nautiche, i documenti meteo e le specifiche pubblicazioni. Utilizza i sistemi di comunicazione, di rilevazione e di bordo; impiega le tecnologie e i metodi per la salvaguardia della sicurezza di persone, merci e ambiente. Gestisce e amministra la presenza delle persone a bordo - equipaggio e passeggeri - e delle merci trasportate. Acquisisce i dati di controllo considerando le interazioni con i sistemi interni ed esterni di assistenza, sorveglianza e comunicazione. Controlla e gestisce il funzionamento degli impianti, compresi quelli di produzione dell'energia elettrica; interviene nella fase di programmazione della manutenzione degli apparati e dei sistemi di bordo, individuando le soluzioni innovative e sostenibili.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Mantenere una sicura guardia di navigazione, attuare le procedure di emergenza, ricerca e soccorso, in coerenza con i principi della tecnica navale e dell'arte marinara
• Rispettare i principi stabiliti in tema di safety e security, ottemperare alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela ambientale e utilizzare gli strumenti tecnologici di bordo secondo le specifiche normative tecniche e generali
• Monitorare e gestire la movimentazione dei passeggeri e dei carichi -tenendo conto della stabilizzazione-, anche attraverso l'ausilio di sistemi informatici, durante tutte le fasi della navigazione, garantendo la navigabilità della nave
• Acquisire le specifiche certificazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente
• Utilizzare i sistemi interni ed esterni di comunicazione per consentire l'acquisizione di tutti i dati di controllo da poter utilizzare ai fini della navigazione
• Effettuare valutazioni tecnico-economiche nel rispetto della normativa e dei sistemi di incentivazione
• Monitorare e analizzare dati acquisiti con reti di strumenti e strutture digitali interconnesse, mediante progetti di Digital Twins, per verificare gli impatti delle soluzioni innovative
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.), interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei servizi di bordo proponendo interventi di miglioramento

Macro-competenze aggiuntive per la conduzione del mezzo navale
• Gestire la conduzione del mezzo attraverso le varie tecniche di navigazione e di gestione di impianti e apparati di bordo, anche al fine di coordinare e assistere il trasferimento di persone e merci, nel rispetto della normativa internazionale e nazionale</td></tr>
</table>

	• Pianificare il percorso e organizzare gli spostamenti della nave analizzando le specifiche variabili rilevate, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di bordo, interpretando le carte nautiche generali e particolari, i documenti meteo, le pubblicazioni attinenti all'ambito nautico • Operare nella realtà virtuale e aumentata con la rappresentazione dell'imbarcazione e dei vari elementi presenti durante le fasi di manovra, anche da remoto **Macro-competenze aggiuntive per la gestione degli impianti e apparati di bordo** • Gestire e manutenere le apparecchiature di propulsione e di generazione dell'energia, nonché dei vari sistemi che permettono gli spostamenti e il funzionamento della nave e dei servizi di bordo • Valutare sistemi di produzione di energia in ottica di ecosostenibilità, applicando soluzioni per ridurre l'impatto ambientale dei sistemi energetici • Scegliere e gestire tecnologie, soluzioni innovative e sostenibili per sistemi, componenti e prodotti, anche al fine di predisporre e gestire ambienti di produzione e condivisione di energia • Operare nella realtà virtuale e aumentata con la rappresentazione dei sistemi di propulsione e dei vari sistemi di funzionamento di bordo e degli elementi associati durante le fasi di utilizzo, anche da remoto
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *3.1.6.1.1 - Comandanti navali* *3.1.6.1.2 - Ufficiali e assistenti di bordo*
	Codici ISTAT ATECO *33.15.0 - Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)* *35.11.0 - Produzione di energia elettrica* *35.12.0 - Trasmissione di energia elettrica* *35.13.0 - Distribuzione di energia elettrica* *50.10.0 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri* *50.20.0 - Trasporto marittimo e costiero di merci* *50.30.0 - Trasporto passeggeri per vie d'acqua interne* *50.40.0 - Trasporto merci per vie d'acqua interne* *71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi* *74.09.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico*
	Codici ESCO *3131 - Conduttori di impianti per la produzione di energia elettrica* *3152.1 - Ufficiale di coperta* *3151.3 - Ufficiale di macchina*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 2
MOBILITA' SOSTENIBILE E LOGISTICA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 2.1- Mobilità delle persone e delle merci</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">2.1.2 Tecnico superiore del trasporto ferroviario e intermodale con qualifica di agente polifunzionale

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora all'interno di imprese di trasporto ferroviario di persone e merci. Conosce l'infrastruttura della rete, la composizione, i requisiti tecnici dei mezzi, le procedure relative ai rischi legati all'esercizio dell'attività e il regolamento per la circolazione. Collabora alla gestione e alla programmazione di servizi intermodali e di condotta dei mezzi. È abilitato alla preparazione, alla manovra e alla condotta dei treni passeggeri e merci. Opera nel contesto delle operazioni preliminari e successive al viaggio e nelle varie attività necessarie a garantire la verifica dello stato di integrità e conformità dei mezzi.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Gestire le manovre necessarie alla condotta dei treni e alla formazione dei convogli
• Organizzare l'insieme degli elementi necessari alla scorta dei treni, alla verifica dei mezzi e alla gestione della circolazione ferroviaria (Addetto di Sala Operativa)
• Provvedere alla manutenzione dei veicoli ferroviarie dei relativi sistemi delle infrastrutture
• Gestire i trasporti intermodali di persone e merci
• Conseguire, attraverso un Centro di Formazione accreditato ANSFISA - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, le abilitazioni per la condotta di treni (macchinista) - Licenza Europea e CCA (Certificato Complementare Armonizzato) - e per le attività di PDT (Preparatore Dei Treni) in accordo con quanto previsto nel Profilo di cui alla normativa nazionale ANSFISA e le ulteriori eventuali certificazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.), interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei servizi di bordo proponendo interventi di miglioramento</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.6.4.0 - Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario
7.4.1.1.0 - Conduttori di convogli ferroviari
7.4.1.2.0 - Operatori di verifica, circolazione e formazione treni
7.1.4.3.0 - Manovratori di impianti a fune</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
49.10.0 - Trasporto ferroviario di passeggeri(interurbano)
49.20.0 - Trasporto ferroviario di merci
49.31.0 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3115 - Tecnico meccanico
3115.1.18 - Tecnico ferroviario
831 - Conducente di locomotive e assimilati
8311.1 - Macchinista ferroviario</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 2
MOBILITA' SOSTENIBILE E LOGISTICA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 2.1 - Mobilità delle persone e delle merci</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">2.1.3 Tecnico superiore per la gestione dei servizi tecnici di bordo

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora a bordo di navi, treni o aerei. Opera sui sistemi elettrici, elettronici e di controllo in conformità alle normative nazionali e internazionali. Gestisce e controlla la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, il funzionamento degli impianti elettronici per assicurare l'esercizio delle attività e dei servizi tecnici presenti a bordo. Supporta e monitora le verifiche ispettive. Utilizza tecniche di controllo qualità, anche mediante tecnologie di nuova generazione. Adotta procedure di sostenibilità ambientale.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Gestire e riparare impianti elettrici ed elettronici navali, ferroviari o aerei
• Azionare i sistemi elettrici, elettronici e di controllo
• Controllare l'applicazione e la conformità alle disposizioni normative nazionali e internazionali per prevenire l'inquinamento
• Manutenere e garantire il funzionamento degli impianti di bordo relativi alle attività ludico-ricreative presenti sulle navi passeggeri
• Supportare e monitorare le verifiche ispettive in ottemperanza alle norme tecniche e giuridiche di settore
• Saper operare su navi da crociera Smart Ship e su navi di nuova generazione
• Operare per lo sviluppo di processi di qualità in conformità con la normativa e applicando elementi di Big Data Analysis per trattare le informazioni registrate
• Verificare che la nave, il treno e l'aereo siano conformi agli standard e alle procedure previsti dal Sistema di Gestione Ambientale aziendale (SGA) e informare il personale di bordo sulle procedure aziendali da adottare per la tutela dell'ambiente
• Supportare i revisori interni ed esterni durante gli audit ambientali
• Acquisire le specifiche certificazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.), interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei servizi di bordo proponendo interventi di miglioramento</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.5.5.0 - Tecnici della produzione di servizi
3.1.6.5.0 - Tecnici dell'organizzazione del traffico portuale
7.4.5.1.0 - Marinai di coperta
7.4.5.2.0 - Conduttori di caldaie e altre attrezzature navali</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
33.15 - Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)
33.16 - Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17 - Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)
71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
74.90.2 - Consulenza in materia di sicurezza
74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3115 - Tecnico meccanico
7412 - Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici
7421 - Riparatori e manutentori di apparati elettronici industriali</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 2
MOBILITA' SOSTENIBILE E LOGISTICA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 2.1 - Mobilità delle persone e delle merci</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">2.1.4 Tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto ai passeggeri a bordo

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora a bordo di navi, organizza, gestisce e assiste il trasferimento di persone e merci in riferimento al settore alberghiero delle navi adibite al trasporto passeggeri, comprese quelle da diporto, e cura l'aspetto amministrativo e di approvvigionamento anche per l'equipaggio nei limiti previsti dalla normativa vigente. Opera nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell'ergonomicità, del trasporto e delle normative internazionali, nazionali e locali. Ottimizza i servizi a bordo di hotellerie nel rispetto delle procedure di qualità e di sicurezza e protezione della privacy.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Gestire e organizzare le pratiche delle persone presenti a bordo in relazione alle procedure di accoglienza, sistemazione, check-in e check-out, nel rispetto delle procedure di security e sfruttando anche tool Artificial Intelligence based
• Organizzare e supervisionare la gestione delle aree passeggeri e dell'equipaggio affinché siano conformi agli standard di qualità previsti dalla normativa
• Supervisionare il corretto utilizzo e funzionamento delle attrezzature e dei servizi di bordo attinenti all'alloggio, al servizio di ristorazione e curare le attività di intrattenimento a bordo e di commercializzazione dei prodotti
• Elaborare e valutare le attività di customer service, customer care e customer satisfaction
• Coordinare e gestire le fasi degli approvvigionamenti secondo gli standard di qualità della committenza, individuando anomalie e non conformità organizzative, essendo in grado anche di formulare proposte di miglioramento degli standard di servizio
• Collaborare con i servizi a supporto dei processi di ristorazione, quali l'approvvigionamento e la previsione dei quantitativi e delle tipologie di forniture necessarie, garantendo verifiche di rispondenza dei processi di trattamento degli alimenti alle normative igieniche e sanitarie nazionali e internazionali (HACCP)
• Acquisire le specifiche certificazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente
• Definire e gestire i K.P.I (Key Performance Indicator) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei servizi proponendo interventi di miglioramento</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
5.2.3 - Assistenti di viaggio e professioni assimilate
5.2.3.1.2 - Assistenti di viaggio e crociera
7.4.5.1.0 - Marinai di coperta</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
50.10 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.30 - Trasporto passeggeri per vie d'acqua interne
56.10.50 - Ristorazione su treni e navi
70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
74.90.2 - Consulenza in materia di sicurezza
74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico
79.12.00 - Attività dei tour operator
82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona n.c.a.</td></tr>
</table>

	Codici ESCO *432 - Personale addetto alla registrazione dei materiali e alla gestione amministrativa dei trasporti* *5111 - Assistenti di viaggio e steward* *5111.2.2 - Assistente di bordo del diporto*

Area Tecnologica 2 **MOBILITA' SOSTENIBILE E LOGISTICA**	
Ambito 2.2 - Efficientamento, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	
Figura nazionale	**Descrizione**
2.2.1 Tecnico superiore per la manutenzione aeronautica **Livello EQF: 6**	**Descrizione** Opera nell'ambito della manutenzione aeronautica, riconosce le caratteristiche generali dei velivoli, controlla l'andamento dei dati sul loro funzionamento e valuta l'efficacia degli interventi adottando gli opportuni provvedimenti. Individua situazioni di rischio e indica le misure di primo intervento ai fini del loro contenimento. Conosce e utilizza strumenti tecnologici per la manutenzione. Applica la normativa di riferimento e riconosce la situazione in cui ricorrere ai responsabili di settore. È in possesso di una specifica Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) per l'esercizio della professione secondo le normative nazionali ed europee dell'ambito aeronautico (Regolamento *European Aviation Safety Agency* -EASA).
	Macro-competenze in esito • Gestire il processo di manutenzione del velivolo secondo piani di attività programmati per mantenerne i requisiti di aeronavigabilità seguendo la manualistica di riferimento • Organizzare e sovrintendere le attività di supporto alla manutenzione del velivolo pianificando e monitorando le risorse necessarie in conformità alle norme di riferimento • Individuare la funzionalità delle parti di un velivolo e relative ispezioni delle parti dello stesso da riparare, rimuovere, reintegrare • Effettuare l'ispezione dei motori e degli impianti elettrici/meccanici di velivoli in sosta presso l'*hangar* • Sviluppare un programma di sostituzione di parti e/o componenti e gestire il relativo processo di installazione • Gestire il processo di collaudo riconoscendo situazioni di anomalia d'installazione/funzionamento di apparati/impianti e proponendo azioni correttive • Studiare ed applicare la documentazione di supporto alla manutenzione (manuali e standard applicabili) fino all'impiego di sistemi a realtà aumentata • Applicare la normativa aeronautica nazionale, comunitaria e internazionale relativa alla manutenzione aeronautica • Conoscere gli equipaggiamenti elettronici installati a bordo dei velivoli e preposti al pilotaggio, i sistemi di navigazione, comunicazione e la strumentazione di bordo • Riconoscere e classificare i materiali aeronautici e le rispettive modalità di trattamento • Operare su modelli virtuali, o su disegni 2D tradizionali, individuando le geometrie, le tolleranze, i materiali e relativi trattamenti termici e di superficie, i componenti standard e quelli commerciali e le relative procedure di verifica e collaudo volute dal progetto • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I.), interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione della manutenzione del velivolo proponendo interventi di miglioramento
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *3.1.3.1 - Tecnici Meccanici* *3.1.6. - Tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario* *3.1.6.2.2 -Tecnici avionici* *6.2.3.1.1 - Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore* *6.2.3.2.0 - Meccanici, riparatori e manutentori di aerei* *6.2.3.6.0 - Meccanici collaudatori*

	Codici ISTAT ATECO *30.30.0 - Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi* *33.16.0 - Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali*
	Codici ESCO *7232 - Meccanici e riparatori di motori di aerei*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 2
MOBILITA' SOSTENIBILE E LOGISTICA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 2.2 - Efficientamento, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2.2.2 Tecnico superiore per l'efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora sia nel sistema di produzione, manutenzione dei veicoli e infrastrutture, sia nei sistemi di interscambio. Cura la pianificazione delle diverse fasi della lavorazione e organizza risorse umane e materiali, adottando i provvedimenti più opportuni per il miglior funzionamento di macchine e impianti e il loro efficientamento. Controlla l'applicazione della normativa nazionale e internazionale di settore e il rispetto della conformità e della sicurezza nonché dei sistemi qualità. Individua tecnologie e soluzioni innovative, nonché sostenibili da applicare nelle fasi di produzione e di esercizio.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Manutenere ed efficientare i mezzi di trasporto e infrastrutture collegate secondo piani programmati definendo il processo in termini di macchinari, trattamenti, attrezzature, tempi e sequenze di lavorazione, avvalendosi delle tecnologie di simulazione tra macchine interconnesse
• Collaborare nell'interpretazione delle richieste formulate dal cliente e analizzare le funzioni da immettere nel sistema di progettazione, individuando soluzioni idonee all'implementazione del prodotto secondo le normative di omologazione, di certificazione e degli standard applicabili.
• Collaborare alla esecuzione dello studio e dello sviluppo di nuovi prodotti, considerando il futuro impatto sull'ambiente dei processi di lavorazione, dell'impiego e della dismissione del prodotto a fine ciclo di vita
• Gestire lo sviluppo di un nuovo prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita con impiego di software Product Lifecycle Management (P.L.M.) con particolare attenzione ai processi di riciclo e riuso dei componenti e materiali utilizzati
• Garantire lo sviluppo di prodotti che possano essere messi in rete ed essere gestiti e manutenuti anche da remoto
• Collaborare al programma di montaggio di parti e/o componenti e gestire il relativo processo di installazione
• Assicurare la rispondenza delle lavorazioni effettuate alle norme qualitative e produttive aziendali, stabilite dalla normativa del settore di riferimento nazionale, europea e internazionale, ove vincolante
• Sviluppare e supervisionare progetti con soluzioni Digital Twins di mezzi di trasporto e/o di infrastrutture con la finalità di ottimizzare i processi e i mezzi, considerati i dati raccolti e l'analisi predittiva dei big data
• Scegliere materiali, anche innovativi, per la realizzazione del prodotto sulla base delle proprietà meccaniche, tribologiche, fisiche e tecnologiche, le tecniche di produzione e di lavorazione e i trattamenti termici e di superficie per incrementarne le prestazioni e per migliorare l'impatto sull'ambiente
• Applicare principi e normative del disegno tecnico per controllare, interpretare e studiare la documentazione del prodotto, utilizzando strumenti di progettazione e di modellazione per estrarre le informazioni necessarie alla produzione, operare su modelli virtuali o su disegni, applicando procedure di verifica del progetto
• Definire i requisiti per lo sviluppo di software embedded di comando e controllo
• Identificare i componenti meccanici, elettronici ed elettromeccanici necessari per definire e pianificare il rifornimento del magazzino e la gestione delle scorte per le manutenzioni, garantendo procedure di riciclo per favorire politiche di economia circolare e sostenibilità</td></tr>
</table>

	• Applicare la programmazione di sistemi di automazione industriale, utilizzando anche soluzioni robotizzate avendo cura di documentare gli interventi di manutenzione dei sistemi • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla produzione dei mezzi e delle infrastrutture e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi volti al raggiungimento della sostenibilità • Acquisire le specifiche certificazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente • Conoscere i nuovi *powertrain*, le tecnologie che a essi sottendono e gli standard di sicurezza richiesti per operarvi • Conoscere le tecnologie e le modalità di rifornimento dei nuovi *powertrain* nonché i criteri per il loro corretto dimensionamento dal punto di vista geografico e tecnologico • Acquisire le competenze di base relative alla produzione e manutenzione dei componenti di maggior rilevanza dei nuovi *powertrain* (es. batteria per i veicoli elettrici)
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *6.2.3.1.1 - Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore* *6.2.3.2.0 - Meccanici, riparatori e manutentori di aerei* *6.2.3.8.2 - Meccanici collaudatori meccanici e motoristi navali*
	Codici ISTAT ATECO *30.10 - Fabbricazione mezzi di trasporto* *33.15 - Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)* *33.16 - Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali* *33.17 - Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)* *45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli* *45.20.99 - Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli* *52.21 - Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri* *71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi* *72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria* *74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici* *74.90.2 - Consulenza in materia di sicurezza* *74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico*
	Codici ESCO *3115 - Tecnico meccanico* *7231 - Meccanici e riparatori di veicoli a motore*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 2
MOBILITA' SOSTENIBILE E LOGISTICA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 2.3 - Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">2.3.1 Tecnico superiore per i servizi di mobilità urbana ed extraurbana integrati

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Organizza, gestisce e assiste il trasferimento di persone e merci in ambito urbano ed extraurbano. Cura l'organizzazione degli spostamenti nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell'ergonomicità, del trasporto e delle normative internazionali, nazionali e locali. Interviene nella gestione dei rapporti e delle relazioni con gli attori che agiscono nel sistema logistico di riferimento. Si avvale di sistemi tecnologici innovativi per regolare e monitorare i flussi operativi della mobilità.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Supportare la progettazione di servizi pubblici e privati di mobilità integrata urbana ed extraurbana per passeggeri e merci
• Collaborare alla definizione della logistica e dei flussi operativi dei servizi di mobilità urbana ed extraurbana e implementare le risorse smart e Internet of Things per migliorare la programmazione dei servizi
• Organizzare, gestire e monitorare i processi di erogazione dei servizi integrati per la mobilità urbana ed extraurbana, analizzando i dati in entrata e in uscita nel contesto della gestione; elaborare e documentare i processi di competenza per il controllo della qualità
• Utilizzare le tecnologie di infomobilità, rilevazione del traffico, sorveglianza e monitoraggio dei mezzi urbani ed extraurbani
• Collaborare alla verifica del funzionamento meccanico e strutturale della flotta dei veicoli in dotazione, inviando le informazioni agli uffici e alle posizioni responsabili per la manutenzione o la sostituzione
• Segnalare eventuali anomalie alle strutture stradali e di altre infrastrutture (piste ciclabili, tramvie) utili alla mobilità urbana ed extraurbana, inviando le informazioni agli uffici e alle posizioni responsabili per la loro manutenzione
• Collaborare all'organizzazione degli spazi stradali e della viabilità urbana ed extraurbana con gli enti competenti
• Collaborare alla gestione dei servizi urbani ed extraurbani di mobilità attiva e condivisa (car sharing, bike sharing, biciplan, pedonalità, piste ciclabili, sosta di mezzi in sharing, ricarica di mezzi elettrici in sharing, ecc.) e sviluppare soluzioni innovative per l'organizzazione di servizi per la mobilità urbana ed extra urbana nell'ottica della smart city mobility
• Adottare nuove tecnologie e analisi predittive finalizzate al miglioramento dei servizi di mobilità urbana ed extra urbana e produrre report utili al miglioramento dei servizi
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sui servizi erogati per la mobilità urbana ed extraurbana e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi volti al raggiungimento della sostenibilità ambientale delle soluzioni adottate
• Acquisire le specifiche certificazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.3.4.1.0 - Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
52.21 - Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri
71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
2164.2 - Responsabili dei servizi di mobilità</td></tr>
</table>

Area Tecnologica 2 MOBILITA' SOSTENIBILE E LOGISTICA	
Ambito 2.3 - Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche	
Figura nazionale	**Descrizione**
2.3.2 Tecnico superiore per la logistica e il trasporto intermodale **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Opera nei diversi cicli del trasporto intermodale, delle loro relazioni e integrazioni, dei grandi sistemi infrastrutturali, nonché sui connessi applicativi informatici, applicando anche i principi del *project management*. Interviene nella gestione dei rapporti e delle relazioni con gli attori che agiscono nella filiera del sistema logistico per quanto attiene ai flussi di entrata/uscita di mezzi, persone e merci. Svolge pratiche doganali nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, redige la documentazione di accompagnamento merci e partecipa all'erogazione dei servizi nelle diverse fasi del processo nel rispetto dei sistemi qualità. Individua soluzioni innovative e sostenibili da applicare.
	Macro-competenze in esito • Definire soluzioni di trasporto e gestire le relazioni con i clienti, redigendo preventivi, fornendo assistenza amministrativa per i trasporti da/verso l'estero e nell'individuazione dei servizi • Utilizzare i dati provenienti dai sistemi di tracciamento per ottimizzare i flussi informativi e documentali relativi al trasporto di merci/persone, anche analizzando e valutando scenari attraverso piattaforme software per predisporre possibili interventi • Interagire con i sistemi di monitoraggio del trasporto, ai fini di analizzare la tracciabilità di merci/persone in transito, la consegna e l'interazione cliente - fornitore, nel rispetto della tutela della privacy • Programmare il ciclo logistico integrato, disegnando i flussi fisici e informativi, al fine di ottimizzare i costi di trasporto, i tempi di produzione, di consegna, di immobilizzazione delle scorte, coordinandosi con tutte le aree aziendali, i clienti e i fornitori, realizzando le analisi di fattibilità economico-finanziaria di nuove soluzioni logistiche anche adottando tecnologie *Internet of Things* (IoT) • Interpretare e applicare le normative e le convenzioni nazionali e internazionali in materia di spedizioni e di trasporto delle persone, redigere i relativi documenti e applicare formalità doganali di *import-export* • Utilizzare sistemi operativi e i *software* applicati al settore e di automazione industriale • Applicare tutto quanto previsto in tema di *Safety & Security* • Definire il piano di immagazzinamento, individuando i criteri per lo stoccaggio e la movimentazione dei carichi; organizzare e ottimizzare la gestione del magazzino, attraverso la mappatura dei processi, la descrizione dei flussi fisici, contabili e informatici e attraverso la gestione dei mezzi e delle attrezzature di movimentazione • Gestire il sistema automatico finalizzato alla interazione tra robot e magazzino automatico e utilizzare i sistemi IoT per il monitoraggio e il controllo dei processi operativi • Implementare i piani di logistica e la corretta gestione della catena di distribuzione, effettuando attività di monitoraggio e controllo, supervisionando, con sistemi informativi dedicati, la tracciabilità di merci e persone in transito • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I.) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sugli aspetti logistici e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi volti al raggiungimento della sostenibilità, partendo da quella ambientale • Acquisire le specifiche certificazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *3.1.6.5.0 - Tecnici dell'organizzazione del traffico portuale* *3.3.3.1.0 - Approvvigionatori e responsabili acquisiti* *3.3.3.2.0 - Responsabili di magazzino e della distribuzione interna*

	3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione *3.3.4.1.0 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione* *4.3.1.1.0 - Addetti alla gestione degli acquisti* *4.3.1.2.0 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate* *4.3.1.3.0 - Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci*
	Codici ISTAT ATECO *49.41.00 - Trasporto di merci su strada* *50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri* *50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci* *50.40.00 - Trasporto di merci per vie d'acqua interne* *52.21.10 - Gestione di infrastrutture ferroviarie* *52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua* *52.24 - Movimentazione merci* *52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali* *52.29.21 - Intermediari dei trasporti* *52.29.22 - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci* *70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale* *71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi* *74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico*
	Codici ESCO *1324.3.3 - Responsabili della logistica intermodale* *4323 - Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti*

Area Tecnologica 3 – CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

Area Tecnologica 3 CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA	
Ambito 3.1 - Biotecnologie industriali e ambientali	
Figura nazionale	**Descrizione**
3.1.1 Tecnico superiore per la ricerca e sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Opera nel contesto che studia, ricerca, sviluppa e produce molecole. Segue la formulazione di prodotti applicando metodi e processi tradizionali e/o innovativi. Partecipa alla pianificazione, realizzazione, gestione e controllo di progetti, processi, attività e impianti, promuove e gestisce la commercializzazione dei prodotti/servizi con metodologie tradizionali e innovative. Agisce nel rispetto degli standard di qualità e delle normative internazionali, comunitarie e nazionali che disciplinano i comparti: chimico, chimico farmaceutico, alimentare, ambientale e dei biomateriali. Interviene nella valutazione dell'impatto ambientale degli impianti e delle emissioni per garantire l'ecosostenibilità dei processi e dei prodotti.
	Macro-competenze in esito • Collaborare alla pianificazione e gestione delle attività di ricerca, sviluppo e produzione nel rispetto di standard di qualità riferiti al reparto • Utilizzare strumentazioni, metodologie e standard tecnici della ricerca sperimentale per le applicazioni delle tecnologie dell'area di riferimento, includendo nell'analisi le possibili interazioni con altri ambiti correlati • Partecipare all'individuazione, alla formulazione e alla predisposizione di molecole e composizioni utili per la formulazione di prodotti chimici e biotecnologici, compresi nei settori chimico, farmaceutico, cosmetico, cosmeceutico, nutraceutico • Redigere documenti tecnici per quanto di competenza per il controllo e il rilascio del prodotto/servizio nel rispetto della normativa cogente • Collaborare nella predisposizione dei documenti per la tutela della proprietà industriale sia presso gli uffici marchi e brevetti sia presso quelli per la registrazione e la commercializzazione • Collaborare al trasferimento dei risultati della ricerca e dell'innovazione • Promuovere e gestire la commercializzazione dei prodotti/servizi, inclusi i risultati delle ricerche • Intervenire nella gestione dei reflui, dei rifiuti e delle emissioni • Verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e ambiente • Effettuare l'analisi e lo studio dei processi chimici, biochimici e biologici per rilevare errori e attuare soluzioni utilizzando tecnologie innovative che permettano l'analisi predittiva e riducano gli impatti garantendone la sostenibilità ambientale ed economica • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I.) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando dati statistici sulle analisi prodotte e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico* *3.2.2.3.2 - Tecnici dei prodotti alimentari* *3.2.2.3.4 - Tecnico biologo*
	Codici ISTAT ATECO *72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie* *71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi* *74.90 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.*
	Codici ESCO *3111 - Tecnici delle scienze chimiche e fisiche* *3141 - Tecnici nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)* *3116 - Tecnici chimici*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 3
CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 3.1 - Biotecnologie industriali e ambientali</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">3.1.2 Tecnico superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera all'interno dei comparti chimico, chimico farmaceutico, alimentare, ambientale e dei biomateriali, per la ricerca, produzione e gestione e controllo degli standard di qualità. Contribuisce alla corretta applicazione di standard e procedure di produzione partecipando sia alla scelta e all'approvvigionamento delle materie prime, sia alla validazione del processo verificando la funzionalità degli impianti. Collabora nell'applicazione delle normative internazionali, comunitarie e nazionali che regolamentano l'attività del comparto. Fornisce supporto alle attività volte ad acquisire le autorizzazioni necessarie per l'immissione sul mercato dei prodotti. Collabora alla documentazione Regulatory Affairs: redige, elabora e gestisce "dossier" di prodotti e servizi a fini registrativi, aggiorna e modifica la documentazione sulla base delle richieste della produzione e Controllo Qualità. Applica le Good Laboratory Practice (GLP) e le Good Manufacturing Practice (GMP) con annessi controlli e promuove l'uso di soluzioni digitali per favorire l'interazione tra i vari ambiti e la sostenibilità.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Partecipare ai processi di produzione dalla fase di progettazione alla fase di realizzazione dei prodotti applicando gli standard operativi e tecnici
• Operare in applicazione delle Good Laboratory Practice (GLP) con annessi Controlli di Qualità -assicurazione di qualità lungo la supply chain e nello stabilimento, controllo di qualità chimico e microbiologico- e delle procedure operative secondo gli standard Good Manufacturing Practice (GMP)
• Collaborare al trasferimento dei risultati della ricerca e dell'innovazione attraverso la redazione delle procedure operative standard
• Verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e ambiente
• Intervenire nella gestione dei reflui, dei rifiuti e delle emissioni
• Gestire le operazioni e gli applicativi, anche informatici, per garantire la compliance al vincolo di Data Integrity
• Collaborare alla redazione e al mantenimento dei fascicoli tecnici e dei documenti previsti dalle norme di settore per l'ottenimento delle autorizzazioni, promuovendo l'uso di soluzioni digitali per favorire la cooperazione fra enti e la sostenibilità ambientale
• Collaborare alla validazione e ai miglioramenti da apportare a processi e procedure anche con riferimento alla normativa tecnica UNI EN ISO vigente
• Redigere documentazione tecnica e reportistica periodica sullo svolgimento dei processi in relazione alla normativa vigente, in particolare ambientale
• Seguire i passaggi della filiera operativa necessari alla registrazione dei prodotti, alle autorizzazioni, alla promozione
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulle analisi prodotte e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.4.1.2 - Tecnici della conduzione e del controllo di impianti chimici
3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico
3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali
74.90 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3111 - Tecnici delle scienze chimiche e fisiche
3116 - Tecnici chimici
3116.1.2. - Tecnico della qualità nell'industria chimica
3141 - Tecnici nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 3
CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 3.1 - Biotecnologie industriali e ambientali</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">3.1.3 Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di impianti chimici, biochimici, chimico farmaceutici e biotecnologici

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera nella gestione integrata di processi e sistemi chimici e biotecnologici utilizzando approcci tradizionali e innovativi coerenti con le necessità di integrità dei dati tra processi e linee di produzione. Propone soluzioni di automazione di processi, individua e gestisce i processi di Supply Chain, intervenendo a livello di sviluppo e produzione per favorire l’integrazione verticale e orizzontale dei sistemi informativi di produzione. Favorisce l’introduzione di processi ecosostenibili nella produzione. Propone miglioramenti dei siti/processi produttivi. Esegue interventi di manutenzione preventiva e il Controllo di Qualità degli approvvigionamenti, dei processi e dei prodotti, registrando gli interventi eseguiti secondo gli standard.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Partecipare alle attività di ricerca per l’individuazione di soluzioni innovative, prevedendo le performance di produzione, pianificando la loro attuazione e progettando e realizzando modifiche degli impianti di produzione e manutenzioni
• Assicurare la gestione dei processi chimici e biochimici negli impianti per la realizzazione di manufatti conformi alle specifiche tecniche
• Effettuare letture e interpretazioni di schemi impiantistici
• Utilizzare strumenti per il controllo dei parametri di processo e per mantenere gli standard prefissati
• Intervenire nell’ottimizzazione dei processi manutentivi, prevenendo il fermo macchina e utilizzando soluzioni per le analisi predittive
• Collaborare alla validazione dei processi e procedure in conformità alle normative vigenti
• Redigere la documentazione tecnica e la reportistica periodica sullo svolgimento dei processi in relazione alla normativa vigente e volontaria, inclusi i documenti relativi agli impatti ambientali
• Intervenire nei processi di trasferimento tecnologico tradizionali e innovativi basati anche sull’integrazione verticale e orizzontale, garantendo l’integrità dei dati dei processi automatizzati e interconnessi
• Indicare soluzioni tecniche coerenti con le esigenze di mercato relative all’adeguamento del ciclo produttivo
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulle analisi prodotte e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.3.1.5.0 - Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
7.1.5.2.0 - Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine
7.1.5.3.1 - Operatori di macchinari per la produzione di farmaci
7.1.5.3.2 - Operatori di macchinari per la produzione di prodotti derivati dalla chimica (farmaci esclusi)</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
20.11.0 - Fabbricazione di gas industriali
20.12.0 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.15.0 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.0 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.0 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie</td></tr>
</table>

	20.20.0 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi) *20.30.0 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)* *20.41.1 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)* *20.41.2 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione* *20.42.0 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili* *20.51.0 - Fabbricazione di esplosivi* *20.52.0 - Fabbricazione di colle* *20.53.0 - Fabbricazione di oli essenziali* *20.59.1 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico* *20.59.2 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali* *20.59.3 - Trattamento chimico degli acidi grassi* *20.59.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)* *20.59.5 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale* *20.59.6 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio* *20.59.7 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici* *20.59.9 - Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.* *20.60.0 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali* *21.10.0 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base* *21.20.0 - Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici* *22.11.1 - Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria* *22.11.2 - Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici* *22.19.0 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma* *22.21.0 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche* *22.22.0 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche* *22.23.0 - Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia* *22.29.0 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi* *72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie* *72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali*
	Codici ESCO *3111 - Tecnici delle scienze chimiche e fisiche* *3116 - Tecnici chimici* *3133 - Tecnici del controllo di impianti per il trattamento chimico*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 3
CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 3.1 - Biotecnologie industriali e ambientali</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">3.1.4 Tecnico Superiore per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera nei settori caratterizzati da processi chimici e biotecnologici innovativi a supporto dell’economia circolare e della sostenibilità. Lavora nelle aziende che producono materiali polimerici e biopolimeri, nel settore delle materie prime secondarie con particolare attenzione ai principali processi di trasformazione e rigenerazione. Lavora nelle filiere del trattamento e recupero dei rifiuti e in quello del biorisanamento ambientale, in ottica di zero-waste e sostenibilità delle produzioni. Si occupa dello sviluppo di nuovi materiali derivanti da biomasse e scarti di materie prime, delle prove chimico-fisiche sui materiali, di progettazione CAD, prototipazione e stampa 3D. Svolge attività di quantificazione e valutazione degli impatti ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita di prodotti e processi volti a realizzare piani di ottimizzazione, di controllo qualità e di ricerca e sviluppo. Si occupa della caratterizzazione chimica e microbiologica dei prodotti, di campionamento ambientale e bonifiche, di valutazione d’impatto ambientale e di regolarità normativa.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Valutare i principali processi di trasformazione e l’impatto sul mantenimento/cambiamento delle caratteristiche chimico-fisiche dei principali materiali (polimerici, degli elastomeri, di materiali innovativi ecc.)
• Collaborare nelle attività di quantificazione e valutazione degli impatti ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita di prodotti e processi (Life Cycle Assesment, Ecodesign, Carbon Footprint) al fine di guidare il miglioramento delle performance ambientali di produzione in un’ottica di economia circolare
• Valutare le differenze tra scarti di produzione e gestirli attraverso il riutilizzo o la trasformazione in end-of-waste, nel rispetto delle normative vigenti e dell’ottimizzazione delle performance ambientali
• Analizzare le integrazioni o le modifiche del processo produttivo e degli impianti atte a determinare il raggiungimento ed il mantenimento degli standard qualitativi richiesti
• Realizzare piani di ottimizzazione, di controllo qualità e di ricerca e sviluppo e collaborare con gli uffici commerciali e di assistenza tecnica
• Contribuire alla progettazione di manufatti e stampi e alla scelta di materiali, additivi ecc.
• Garantire l’efficienza dei processi produttivi correggendo difetti di lavorazione
• Collaborare nelle attività di campionamento ambientale e bonifiche
• Collaborare alla progettazione dei processi produttivi in ottica di zero-waste e sostenibilità delle produzioni
• Utilizzare strumenti di analisi predittiva in modo da simulare gli effetti indotti da modifiche sulla produzione circolare e per la realizzazione di materiali innovativi
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulle analisi prodotte e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione manifatturiera
3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico
3.3.1.5.0 - Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
20.11.0 - Fabbricazione di gas industriali
20.12.0 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici</td></tr>
</table>

	20.15.0 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) *20.16.0 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie* *20.17.0 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie* *20.20.0 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)* *20.30.0 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)* *20.41.1 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)* *20.41.2 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione* *20.42.0 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili* *20.51.0 - Fabbricazione di esplosivi* *20.52.0 - Fabbricazione di colle* *20.53.0 - Fabbricazione di oli essenziali* *20.59.1 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico* *20.59.2 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali* *20.59.3 - Trattamento chimico degli acidi grassi* *20.59.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)* *20.59.5 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale* *20.59.6 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio* *20.59.7 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici* *20.59.9 - Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.* *20.60.0 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali* *21.10.0 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base* *21.20.0 - Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici* *22.11.1 - Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria* *22.11.2 - Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici* *22.19.0 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma* *22.21.0 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche* *22.22.0 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche* *22.23.0 - Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia* *22.29.0 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche* *37.00.0 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico* *38.21.0 - Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost* *38.22.0 - Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi* *38.32.2 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche* *39.00.0 - Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti* *72.11.00 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie* *72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali* *74.90.31 - Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti*
	Codici ESCO *2133 - Specialisti in protezione ambientale* *3111 - Tecnici delle scienze chimiche e fisiche* *3116 - Tecnici chimici* *3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove* *3132 - Conduttori di inceneritori e di impianti del trattamento delle acque* *3133 - Tecnici del controllo di impianti per il trattamento chimico* *3141 - Tecnici nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)* *3213 - Tecnici e assistenti farmaceutici* *3259 - Tecnici delle scienze della salute non classificati altrove*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 3
CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 3.1 - Biotecnologie industriali e ambientali</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">3.1.5 Tecnico superiore per la gestione tecnico commerciale e la customizzazione dei prodotti dell’industria biotecnologica e chimica

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera nelle aziende ad alta specializzazione del settore chimico e biotecnologico a supporto della produzione in attività di commercializzazione, marketing e customizzazione di prodotti e servizi. Può operare presso l’ufficio commerciale di imprese che producono o commercializzano macchinari, apparecchiature e strumentazione scientifica di settore, gestendo su base tecnica le richieste dei clienti nel processo di vendita e di post-vendita (customer care). Possiede le competenze tecniche relative ai prodotti del settore e quelle commerciali. Gestisce le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto/servizio, compresa la sua immissione nel mercato, i processi di vendita e marketing. Fornisce assistenza tecnica sui contenuti del prodotto e dei servizi associati, gestisce l’amministrazione tecnica delle vendite e la fase di post-vendita (customer care).</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Analizzare i fabbisogni tecnologici del sistema-cliente e i requisiti di sostenibilità
• Utilizzare soluzioni innovative per i controlli (es. Artificial Intelligence based)
• Effettuare analisi di mercato del settore produttivo e del portafoglio tecnologico dell’imprese anche con strumenti innovativi
• Configurare e customizzare il prodotto industriale, in rapporto con gli uffici tecnici e di programmazione della produzione
• Pianificare i processi di installazione, collaudo e gestione della commessa
• Formulare offerte di natura tecnico-commerciale gestendo tecniche di preventivazione e applicando tecniche di product marketing e promozione
• Adottare soluzioni di assistenza, postvendita e customer service
• Analizzare con tecniche predittive i potenziali impatti sull’ecosistema di prodotti cosmetici, alimenti funzionali, nutraceutici ecc.
• Analizzare dati ai fini commerciali e di sviluppo del prodotto
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulle analisi prodotte e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.4.1.2 - Tecnici della conduzione e del controllo di impianti chimici
3.1.5.5.0 - Tecnici della produzione di servizi
3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
20.11.0 - Fabbricazione di gas industriali
20.12.0 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.15.0 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.0 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.0 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.0 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.0 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.41.1 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.2 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.0 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili</td></tr>
</table>

	20.51.0 - Fabbricazione di esplosivi *20.52.0 - Fabbricazione di colle* *20.53.0 - Fabbricazione di oli essenziali* *20.59.1 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico* *20.59.2 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali* *20.59.3 - Trattamento chimico degli acidi grassi* *20.59.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)* *20.59.5 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale* *20.59.6 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio* *20.59.7 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici* *20.59.9 - Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.* *20.60.0 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali* *21.10.0 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base* *21.20.0 - Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici* *46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria* *46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)* *46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici* *46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici* *46.75.01 - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura* *46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria* *70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale* *73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari*
	Codici ESCO *2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing* *2433 - Informatori tecnici e scientifici (a eccezione del settore ICT)* *3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove*

Area Tecnologica 3 **CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA**	
Ambito 3.2 - Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	
Figura nazionale	**Descrizione**
3.2.1 Tecnico superiore per la progettazione, produzione, collaudo e manutenzione di apparecchi, dispositivi biomedicali diagnostici, terapeutici e riabilitativi e impianti biotecnologici **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Opera nell'ambito della progettazione, produzione, prototipazione, commercializzazione, collaudo e manutenzione di apparecchiature e dispositivi biomedicali ed elettromedicali ad uso diagnostico, terapeutico o riabilitativo e impianti correlati. Interviene nella pianificazione e organizzazione dei processi di produzione e collabora nella modellazione e stampa 3D di protesi e dispositivi. Ha competenze volte a garantire qualità, conformità e sicurezza di sistemi e dispositivi, con particolare riferimento alla pianificazione della tracciabilità durante il *life cycle* e al *data integrity,* documentando, gli interventi eseguiti secondo gli standard richiesti. Applica le procedure tecniche e la normativa vigente di settore. Collabora alla commercializzazione, all'installazione, al collaudo e all'assistenza tecnica di dispositivi e impianti industriali biomedicali e biotecnologici.
	Macro-competenze in esito • Collaborare alla pianificazione e gestione delle attività di ricerca e sviluppo, alla produzione, installazione, al collaudo, alla manutenzione e valutazione di impatto ambientale e alla gestione del ciclo di vita di apparecchi e dispositivi • Controllare il processo produttivo, dalla progettazione alla realizzazione dei prodotti/servizi e dei relativi controlli, applicando standard operativi e individuando miglioramenti da apportare alle procedure • Collaborare alla validazione di processi, procedure e prodotti in conformità alle normative e alla validazione delle applicazioni delle tecnologie a supporto • Redigere ~~i~~ documenti tecnici e ~~le~~ procedure operative relativi a pianificazione, controllo, sviluppo, produzione, installazione, collaudo e manutenzione con particolare riferimento alla pianificazione della tracciabilità durante il *life cycle* e al *data integrity* • Verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e ambiente • Fornire assistenza tecnica, monitoraggio postvendita, collaborando alla commercializzazione dei prodotti e alla qualificazione di fornitori, materiali e prodotti finiti • Applicare il *risk based approach* ai processi del sistema del Quality Management System (QMS), ai requisiti di Sorveglianza Post-Market (PMS), all'approvvigionamento esterno (outsourcing), al software, ai controlli e alla produzione, sviluppo e training • Intervenire nei processi di trasferimento tecnologico tradizionali e innovativi basati anche sull'integrazione verticale e orizzontale, garantendo l'integrità dei dati dei processi automatizzati e interconnessi • Partecipare alle attività di ricerca per l'individuazione di soluzioni innovative, prevedendo le performance di produzione, pianificando la loro attuazione e progettando e realizzando modifiche degli impianti di produzione e manutenzione • Utilizzare strumenti innovativi di analisi predittiva in modo da simulare effetti indotti da modifiche su apparecchi e dispositivi • Utilizzare soluzioni *Artificial Intelligence based (AI-based)* per migliorare la usabilità delle soluzioni e la loro adeguatezza agli scopi terapeutici • Collaborare con l'ufficio acquisti nella qualificazione fornitori, materiali e prodotti finiti • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I.) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulle analisi prodotte e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi

	Codici Professioni ISTAT CP2021 *3.1.3.4.0 - Tecnici elettronici* *3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici* *3.1.7.3.0 - Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica* *3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico*
	Codici ISTAT ATECO *26.60.0 - Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche* *32.50.1 - Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)* *33.13 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche e ottiche* *71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi*
	Codici ESCO *3111 - Tecnici delle scienze chimiche e fisiche* *3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove* *3139 - Tecnici del controllo del processo di produzione non classificati altrove*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 3
CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 3.2 - Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">3.2.2 Tecnico superiore per la digitalizzazione e l’applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera nelle imprese che si occupano di sviluppo di applicazioni per la gestione di dispositivi e infrastrutture digitalizzate basate su tecnologie innovative in ambito biotecnologico e biomedicale per la gestione di processi di digitalizzazione nelle aziende del settore. Collabora alla progettazione e alla verifica di soluzioni digitali utili a supportare il trattamento a distanza di una malattia da parte del personale competente, attraverso simulazione d’uso in laboratorio. Interviene nella gestione della manutenzione di sistemi informativi, nell’integrazione di sistemi informatici di aziende del settore life science. Effettua assistenza tecnica, manutenzione e monitoraggio delle applicazioni rilasciate, collaborando alla loro commercializzazione.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Collaborare nell’analisi di fattibilità, nell’installazione nel collaudo e nella manutenzione di soluzioni digitali in ambito medicale, clinico e biotecnologico
• Collaborare alla progettazione e alla verifica di soluzioni digitali utili a supportare il trattamento a distanza di una malattia da parte del personale competente, attraverso simulazione d’uso in laboratorio (usability engeneering)
• Garantire la corretta gestione di sistemi informativi ospedalieri (cartelle cliniche, PACS, RIS, LIS, ecc.) e/o infrastrutture e sistemi complessi specifici del settore
• Utilizzare le tecnologie abilitanti applicate al settore biomedicale a supporto della pratica clinica e della gestione della manutenzione in ambito biotecnologico
• Gestire la sensoristica elettronica e wireless per lo sviluppo di soluzioni digitali applicabili al settore biomedicale
• Sviluppare e mantenere la corretta funzionalità delle applicazioni digitali per la telemedicina, la teleassistenza, le terapie digitali e la diagnostica da remoto
• Applicare la tutela della privacy e della sicurezza dei dati in ambito biomedicale e biotecnologico
• Adeguare i prodotti, le procedure e i processi alle normative tecniche di riferimento, incluse le norme UNI EN ISO CEN, cogenti e/o volontarie per il sistema di qualità e per la certificazione di prodotti applicabili ai dispositivi
• Effettuare assistenza tecnica, monitoraggio postvendita, pianificando le attività di collaudo e collaborando alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulle analisi prodotte e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.1.1.2 - Tecnici fisici e nucleari
3.1.2.2.0 - Tecnici esperti in applicazioni
3.1.3.4.0 - Tecnici elettronici
3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici
3.1.7.3.0 - Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica
3.2.1.5.1 - Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
62.01.0 - Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.0 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.0 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.0 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
63.11.2 - Gestione database (attività delle banche dati)</td></tr>
</table>

	63.11.3 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
	Codici ESCO *2511 - Analisti di sistema* *2512 - Sviluppatori di software* *2513 - Sviluppatori Web e multimediali* *2514 - Programmatori di applicazioni* *2519 - Sviluppatori e analisti di software e applicazioni non classificati altrove* *2521 - Specialisti nella progettazione e amministrazione delle basi dati* *2522 - Amministratori di sistema* *2523 - Specialisti in reti informatiche* *2529 - Specialisti in basi dati e in reti informatiche non classificati altrove* *3511 - Tecnici per la gestione dell'informazione e della comunicazione* *3512 - Tecnici per l'assistenza agli utenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione* *3513 - Tecnici di rete e sistemi informatici* *3514 - Tecnici Web*

Area Tecnologica 4 – SISTEMA AGROALIMENTARE

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 4
SISTEMA AGROALIMENTARE</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 4.1 - Agroalimentare</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">4.1.1 Tecnico superiore per la gestione e l’innovazione nelle produzioni primarie e nel sistema agroindustriale

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora alla gestione dei processi produttivi del comparto agrario e forestale, nel rispetto delle norme, dei criteri generali di produzione ecosostenibili ed etici e alle innovazioni tecnologiche per un'agricoltura di precisione. Esegue i controlli delle attrezzature, delle macchine e degli impianti tecnologici e ne sorveglia il corretto funzionamento. Gestisce e attua i processi produttivi sostenibili degli allevamenti ittici, zootecnici e faunistici nel rispetto del benessere animale.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Conoscere e operare nei diversi contesti produttivi, individuando i modelli organizzativi specifici e i processi aziendali dedicati alla produzione e gestione delle produzioni agricole e agroalimentari
• Verificare la funzionalità delle attrezzature, delle macchine e degli impianti tecnologici
• Definire le tecniche di produzione, di lavorazione e di conservazione delle materie prime
• Verificare la rispondenza dei processi produttivi ai disciplinari e agli standard di sicurezza, di qualità e di eco sostenibilità
• Individuare e applicare le innovazioni tecnologiche nei processi produttivi e per un'agricoltura di precisione, anche con attenzione ai trend di mercato
• Utilizzare soluzioni innovative per raccogliere dati che migliorino i processi e i prodotti
• Utilizzare soluzioni innovative per analisi predittive degli impatti generati sull’ecosistema da nuovi processi rispetto alla sostenibilità
• Individuare i punti critici dei processi produttivi e proporre eventuali azioni correttive utilizzando anche progetti di Digital Twins relativi ai territori e ai processi oggetto di analisi
• Verificare la rispondenza degli interventi agronomici e agrozootecnici ai disciplinari di produzione
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici per ottimizzare la produzione e ridurre l’impatto sull’ecosistema alimentare</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.5.4.2 - Tecnici della produzione alimentare
3.2.2.1.1 - Tecnici agronomi
3.2.2.3.2 - Tecnici dei prodotti alimentari</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
01.63.00 - Attività che seguono la raccolta
01.62.09 - Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
02.40.00 - Servizi di supporto per la silvicoltura
03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
71.20.10 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove
3142 - Tecnici agronomi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 4
SISTEMA AGROALIMENTARE</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 4.1 - Agroalimentare</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">4.1.2 Tecnico superiore per i controlli e le certificazioni nelle filiere agroalimentari

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nell’applicazione e nell’implementazione dei protocolli di analisi di laboratorio e di certificazione, nel rispetto delle normative vigenti delle filiere agroalimentari. Supporta il controllo analitico, dal campionamento all’interpretazione dei risultati, controlla i cicli produttivi, di trasformazione e di conservazione del prodotto finale e contribuisce alla certificazione dei sistemi di gestione dei processi, dei prodotti e dei servizi.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Applicare i protocolli di analisi chimiche, fisiche, microbiologiche, sensoriali e fitosanitarie per la valutazione della qualità delle produzioni e dei prodotti agroalimentari
• Applicare procedure di certificazione dei sistemi di gestione di processi, prodotti e servizi
• Gestire sistemi, anche digitali, di tracciabilità e rintracciabilità
• Monitorare i punti critici dei processi produttivi ipotizzando eventuali azioni correttive
• Presidiare i processi produttivi e operare il controllo delle fasi di trasformazione e conservazione dei prodotti nell’ottica della valorizzazione del prodotto e dello sviluppo dell’impresa
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici per ottimizzare i controlli e garantire il minimo impatto sull’ecosistema</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.5.4.2 - Tecnici della produzione alimentare
3.2.2.3.2 - Tecnici dei prodotti alimentari</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
01.62.09 - Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
01.63.00 - Attività che seguono la raccolta
02.40.00 - Servizi di supporto per la silvicoltura
03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione
71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 4
SISTEMA AGROALIMENTARE</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 4.1 - Agroalimentare</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">4.1.3 Tecnico superiore per la valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nel sistema agroalimentare, nell’ambito dell’origine e delle caratteristiche dei prodotti agroalimentari, valorizza e promuove i prodotti, la storia e la cultura dell’alimentazione. Supporta e collabora nella definizione del piano di marketing e nello sviluppo della rete commerciale per i circuiti distributivi nazionali e internazionali.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Progettare le attività volte alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari, con particolare riferimento ai prodotti locali, tradizionali e ai beni enogastronomici e di tutti i prodotti generati nell’abito dell’economia circolare sottesa (vedi tessuti, manufatti, energia)
• Identificare il posizionamento del prodotto, il target e il mercato di riferimento
• Individuare e utilizzare/valorizzare i canali di vendita e di distribuzione più idonei e innovativi ottimizzando la logistica
• Supportare la progettazione della promozione e comunicazione, anche mediante web per promuovere l’intera filiera a livello nazionale e internazionale in stretto rapporto con enti territoriali e nazionali
• Rilevare i gusti e le preferenze dei consumatori mediante ricerche on desk e on field ed elaborare i relativi report
• Rilevare la customer satisfaction ed elaborare risultati
• Utilizzare soluzioni innovative per raccogliere dati che migliorino i processi e i prodotti e per analisi predittive degli impatti generati dall’introduzione di nuovi prodotti/processi rispetto alla sostenibilità ambientale e alimentare sul territorio
• Definire e gestire i K.P.I (Key Performance Indicator) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici per ottimizzare la segmentazione dei target e per comprendere l’impatto generato sulla sostenibilità dell’ecosistema</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione
3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici
74.90.13 - Consulenza agraria fornita da periti agrari</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing
2433 - Informatori tecnici e scientifici (ad eccezione del settore ICT)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 4
SISTEMA AGROALIMENTARE</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 4.1 - Agroalimentare</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">4.1.4 Tecnico superiore per la bioeconomy nelle imprese agroalimentari e agroindustriali

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora alla gestione e allo sviluppo delle aziende multifunzionali per realizzare le attività di erogazione di servizi nell'ambito della bioeconomy. Collabora alla promozione e gestione con moderne tecnologie di sistemi produttivi finalizzati all'utilizzo/riutilizzo di scarti e sottoprodotti delle aziende agricole e agroindustriali, alla gestione del verde e delle aree protette e al recupero delle aree degradate. Gestisce gli impianti di compostaggio anche per la produzione di bioenergia.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Individuare, promuovere e attuare i servizi multifunzionali delle imprese agroalimentari, in ambito ambientale e di produzione di bioenergia
• Gestire e valorizzare scarti e sottoprodotti dei processi produttivi, degli allevamenti e della trasformazione
• Individuare i problemi relativi alla tutela del territorio agro-forestale e del paesaggio
• Organizzare e attuare i servizi per la gestione del verde
• Gestire i servizi agroambientali ed ecosistemici
• Realizzare attività funzionali al recupero, conservazione e valorizzazione della biodiversità
• Utilizzare la cartografia e i sistemi di georeferenziazione territoriale, anche attraverso tecnologie innovative
• Individuare e attuare gli interventi di riqualificazione e gestione del verde urbano e di aree degradate e dissestate
• Definire, produrre e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici per ottimizzare i controlli e garantire il minimo impatto sull'ecosistema</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
1.3.1. - Imprenditori e responsabili di piccole aziende
3.1.8. - Tecnici della sicurezza e della protezione ambientale
3.2.2.1.1 - Tecnici agronomi</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
38.21.01 - Produzione di compost
38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.32.30 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici
74.90.13 - Consulenza agraria fornita da periti agrari
81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)</td></tr>
<tr><td>CODICI ESCO
2133 - Specialisti in protezione ambientale
3142 - Tecnici agronomi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 4
SISTEMA AGROALIMENTARE</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 4.1 - Agroalimentare</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">4.1.5 Tecnico superiore per la trasformazione e lo sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali e innovativi

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera nei processi di prima lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni agricole. Collabora allo sviluppo di prodotti agroalimentari tradizionali e innovativi funzionali e nutraceutici richiesti dal mercato sulla base dei trend di consumo. Gestisce gli impianti tecnologici per la trasformazione e il confezionamento delle produzioni primarie e per la produzione di prodotti speciali, quali quelli fortificati, privi di allergeni, arricchiti, ecc. Collabora all'organizzazione e sovraintende alla lavorazione delle materie prime per la produzione di prodotti trasformati easy to use.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Gestire il processo produttivo proponendo eventuali azioni correttive e migliorative
• Verificare la funzionalità degli impianti tecnologici
• Valutare e classificare le materie prime per la produzione di prodotti innovativi
• Verificare la rispondenza dei processi di trasformazione alle procedure e agli standard di sicurezza, di qualità e di rispetto dell'ambiente
• Coordinare e gestire la prima lavorazione delle produzioni agroalimentari
• Applicare le innovazioni tecnologiche nelle filiere produttive, nei processi di conservazione, lavorazione e trasformazione delle materie prime nello sviluppo di nuovi prodotti e sottoprodotti
• Coordinare e sovraintendere alle operazioni di confezionamento dei prodotti trasformati
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici per ottimizzare i controlli e garantire il minimo impatto sull'ecosistema</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.5.4.1 - Tecnici della preparazione alimentare
3.1.5.4.2 - Tecnici della produzione alimentare
3.2.2.3.2 - Tecnici dei prodotti alimentari</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00 - Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00 - Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20 - Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30 - Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10 - Trattamento igienico del latte
10.51.20 - Produzione dei derivati del latte
10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10 - Molitura del frumento
10.61.20 - Molitura di altri cereali</td></tr>
</table>

	10.61.30 - Lavorazione del riso *10.61.40 - Altre lavorazioni di semi e granaglie* *10.62.00 - Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)* *10.81.00 - Produzione di zucchero* *10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie* *10.83.01 - Lavorazione del caffè* *10.83.02 - Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi* *10.84.00 - Produzione di condimenti e spezie* *10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame* *10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips* *10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi* *10.85.04 - Produzione di pizza confezionata* *10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta* *10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari* *10.86.00 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici* *10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne* *10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca* *10.91.00 - Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento* *10.92.00 - Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia* *11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici* *11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.* *11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali* *11.03.00 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta* *11.04.00 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate* *11.05.00 - Produzione di birra* *11.06.00 - Produzione di malto* *11.07.00 - Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia* *12.00.00 - Industria del tabacco* *71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi* *74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici* *74.90.13 - Consulenza agraria fornita da periti agrari*
	Codici ESCO *3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 4
SISTEMA AGROALIMENTARE</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 4.1 - Agroalimentare</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">4.1.6 Tecnico superiore per la gestione delle imprese delle filiere agroalimentari

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora all’interno di imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali operanti in una o più filiere agroalimentari. Collabora all’organizzazione e al coordinamento delle attività con tecnologie innovative per il miglioramento della sostenibilità economica, ambientale e sociale.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Definire le caratteristiche tecniche e funzionali delle strutture
• Applicare i processi innovativi per l’ottimizzazione della gestione delle aziende multifunzionali
• Gestire le aziende agricole multifunzionali, coordinare i diversi ambiti produttivi e di servizio
• Supportare la gestione e la promozione dell’azienda agraria multifunzionale, sia nel sistema territoriale sia nei servizi turistici, educativi e sociali dell’agricoltura, collaborando alla pianificazione di attività di comunicazione e promozionali
• Coordinare le diverse attività delle imprese e relative risorse umane coinvolte
• Collaborare alla definizione di progetti di sviluppo relativi all’ambito di attività e individuare fonti di finanziamento
• Incrementare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici per ottimizzare i controlli e garantire il minimo impatto sull’ecosistema</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
1.3.1. - Imprenditori e responsabili di piccole aziende
3.3.1 - Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive
3.3.1.5 - Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie
74.90.29 - Altra attività di consulenza in materia di sicurezza</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
1311 - Dirigenti nella produzione agricola e forestale
2421 - Analisti della gestione e organizzazione</td></tr>
</table>

Area Tecnologica 5 – SISTEMA CASA E AMBIENTE COSTRUITO

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 5
SISTEMA CASA E AMBIENTE COSTRUITO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 5.1 - Sistema casa</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="2">5.1.1 Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nell’area degli interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Si occupa del monitoraggio e delle indagini del contesto sismico, orografico e ambientale del sito o del manufatto con particolare attenzione alle strutture. Riconosce e applica tecnologie, soluzioni impiantistiche e materiali innovativi del made in Italy per migliorare la qualità, la sicurezza e la conservazione del patrimonio edilizio riguardo al rischio sismico, alla qualità degli impianti e alle finiture. Collabora alla gestione dell’intero ciclo di vita del cantiere, sul piano tecnico, esecutivo, amministrativo e contabile.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Collaborare alla progettazione, realizzazione e manutenzione di costruzioni e manufatti di modesta entità presso studi di progettazione, imprese edili ed Enti pubblici (Uffici Tecnici dei Comuni, Università, Aziende Ospedaliere)
• Istruire il procedimento edilizio seguendo le procedure previste dagli Uffici Pubblici preposti, partendo dal rilievo, anche utilizzando tecniche innovative e GIS, fino alla cantierizzazione dell’opera
• Redigere schede tecniche e documentare qualità, conservazione e rischi dei manufatti e degli interventi edilizi
• Effettuare ricerche di mercato, soprattutto nel Made in Italy, ed eseguire analisi tecnico-economiche comparative riguardo a materiali, impianti, finiture e tecnologie edilizie innovative presso le imprese, servendosi delle simulazioni di diversi scenari progettuali in modo da garantire la fruibilità dei manufatti
• Redigere il computo metrico estimativo e il cronoprogramma (diagramma di GANTT); valutare col progettista e con la committenza il bilancio costi-benefici degli interventi, studiandone la fattibilità economica
• Produrre documentazioni grafiche esecutive del progetto, comprensive delle specifiche tecniche dei particolari architettonici e strutturali, secondo gli standard BIM - Building Information Modeling, curando che nella parte impiantistica abbiano un ruolo centrale soluzioni domotiche flessibili per edifici intelligenti
• Pianificare il progetto attraverso l’elaborazione di tavole grafiche anche con rendering 3D e realizzare particolari in scala con stampe 3D
• Applicare le normative di filiera comunitarie, nazionali e regionali
• Collaborare alle attività di verifica, prova e collaudo in itinere e finale, in relazione ad attrezzature, materiali e prodotti anche per il miglioramento della qualità
• Proporre soluzioni tecnologiche innovative, eco-compatibili e sostenibili, di processo e di prodotto, avendo come obiettivo prioritario l’efficienza energetica degli edifici civili e industriali
• Collaborare al coordinamento e all’organizzazione del lavoro delle squadre adibite alla costruzione nel cantiere
• Collaborare al monitoraggio dell’andamento dei lavori e all’applicazione delle norme di sicurezza e di costruzione anche mediante soluzioni innovative
• Eseguire verifiche strumentali di funzionamento con particolare attenzione all’efficienza e al risparmio energetico, sviluppando progetti Digital Twins per ridurre e ottimizzare i consumi di energia</td></tr>
</table>

	• Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I.) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei consumi energetici lungo la filiera e di sostenibilità dei prodotti finali proposti
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate* *3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili*
	Codici ISTAT ATECO *43.21.0 - Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)* *43.22.0 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria* *71.12.3 - Attività tecniche svolte da geometri*
	Codici ESCO *3112 - Tecnici delle costruzioni civili* *3123 - Supervisori edili*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 5
SISTEMA CASA E AMBIENTE COSTRUITO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 5.1 - Sistema casa</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">5.1.2 Tecnico superiore per il design sostenibile e l’innovazione nel settore legno e arredamento

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Si inserisce nell’area della produzione, monitorando il processo di prototipazione e quello di messa in produzione di prodotti di design, seguendo l’intera filiera produttiva. Nell’esercizio della propria attività si avvale di strumenti di simulazione per realizzare modelli virtuali e seleziona le tecnologie più appropriate di manufacturing avanzato, fabbricazione additiva e sottrattiva per la prototipazione e l’industrializzazione del prodotto nel settore legno arredo. Sviluppa “prodotti smart”, realizzati con materiali ecosostenibili, che abbiano un minore impatto durante tutto il loro ciclo di vita.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Sviluppare idee progettuali di nuovi prodotti, sulla base delle richieste del committente, attraverso tavole tecniche create con software per la rappresentazione grafica e la modellazione tridimensionale
• Realizzare progetti di nuovi prodotti avvalendosi di metodi e tecniche di disegno, prototipazione e industrializzazione (design for manufacturing)
• Individuare materiali, tecnologie di lavorazione e ulteriori trattamenti innovativi e adeguati alla realizzazione dei nuovi prodotti, in un’ottica di eco sostenibilità della produzione e del manufatto
• Contribuire alla valutazione della fattibilità economica del nuovo prodotto sulla base dei feedback di produzione per la realizzazione su scala industriale
• Applicare le normative tecniche e di sicurezza relative alla progettazione e alla produzione, messa in commercio e utilizzo di un nuovo prodotto
• Utilizzare soluzioni Artificial Intelligence based (AI-based) per la creatività, il design e per la scelta di materiali adeguati alle soluzioni
• Utilizzare soluzioni innovative di analisi predittiva per comprendere meglio le richieste del settore
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei consumi energetici e di sostenibilità dei prodotti finali</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.5.5.1.4 - Creatori artistici a fini commerciali (esclusa la moda)
3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici
3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione manifatturiera</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
16.23.1 - Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.2 - Fabbricazione di stand, strutture simili per convegni e fiere e altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.1 - Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
31.01.1 - Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.2 - Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi
31.02.0 - Fabbricazione di mobili per cucina
31.09.1 - Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.2 - Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.3 - Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.4 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.5 - Finitura di mobili
31.09.9 - Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
74.10.1 - Attività di design di moda e design industriale</td></tr>
</table>

	74.10.3 - Attività dei disegnatori tecnici *74.10.9 - Altre attività di design*
	Codici ESCO *2163 - Progettisti di prodotti e disegnatori di moda* *3118 - Disegnatori industriali* *3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 5
SISTEMA CASA E AMBIENTE COSTRUITO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 5.1 - Sistema casa</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">5.1.3 Tecnico superiore per la comunicazione, il marketing internazionale e le vendite per il settore legno e arredamento

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera per promuovere prodotti del Made in Italy, inerenti alla filiera di Legno e Arredamento, dei quali conosce processo di produzione e specifiche caratteristiche tecniche. Cura la pianificazione strategica con particolare riguardo al posizionamento sui mercati internazionali. Predispone il piano di marketing e di comunicazione sul prodotto/servizio, studiandone il posizionamento in uno specifico segmento di mercato attraverso l'analisi di settore, il benchmark, la ricerca delle tendenze e delle potenzialità offerte dai nuovi media digitali. Predispone, gestisce e controlla il piano delle vendite di prodotti/servizi, monitorando la soddisfazione della clientela.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Riconoscere le caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti e dei processi di produzione della filiera legno-arredo
• Riconoscere i materiali, le tecnologie di lavorazione i trattamenti innovativi per la realizzazione di prodotti, della filiera legno-arredo in un'ottica di eco sostenibilità della produzione e del manufatto
• Applicare, anche in ambito internazionale, principi di multichannel marketing alla filiera del legno-arredo, utilizzando conoscenze socioculturali e leve psicologiche
• Definire, pianificare e valutare azioni di comunicazione, promozione e vendita di specifici prodotti della filiera legno-arredo, individuando, i mezzi di comunicazione più adeguati e i contenuti digitali più efficaci
• Realizzare piani di multichannel marketing specifici per prodotti di design, avvalendosi di strumenti digital e social
• Individuare priorità, strategie, strumenti e metodi per promuovere e rafforzare la social brand identity e per posizionare il prodotto della filiera legno-arredo
• Utilizzare soluzioni innovative per raccogliere dati che migliorino i processi e i prodotti e per analisi predittive degli impatti generati dall'introduzione di nuovi prodotti processi rispetto alla sostenibilità ambientale sul territorio
• Realizzare e declinare il piano di vendite su prodotti della filiera legno-arredo e sui mercati strategici e target di riferimento e gestire i contatti con i clienti e i fornitori coordinandone il coinvolgimento nelle varie attività e fasi del progetto e/o della vendita e gestendone gli aspetti contrattuali
• Promuovere e curare la progettazione e la realizzazione di fiere, stand ed eventi anche di portata internazionale relative al settore legno-arredo
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei consumi energetici lungo la filiera e di sostenibilità dei prodotti finali proposti</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione manifatturiera
3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione
3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing
3.3.3.6.1 - Tecnici della pubblicità
3.3.3.6.2 - Tecnici delle pubbliche relazioni</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
16.23.1 - Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.2 - Fabbricazione di stand, strutture simili per convegni e fiere e altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.1 - Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
31.01.1 - Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi</td></tr>
</table>

	31.01.2 - Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi *31.02.0 - Fabbricazione di mobili per cucina* *31.09.1 - Fabbricazione di mobili per arredo domestico* *31.09.2 - Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)* *31.09.3 - Fabbricazione di poltrone e divani* *31.09.4 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili* *31.09.5 - Finitura di mobili* *31.09.9 - Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)* *73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari*
	Codici ESCO *2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing* *2432 - Specialisti delle pubbliche relazioni* *3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove*

Area Tecnologica 6 – MECCATRONICA

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 6
MECCATRONICA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 6.1 - Sviluppo e innovazione del processo e del prodotto</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">6.1.1 Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Interviene nelle diverse fasi del processo di ideazione e progettazione di prodotti e sistemi meccatronici, controllandone la realizzazione, programmando lavorazioni e cicli produttivi e gestendo la manutenzione dei prodotti e dei sistemi. È in grado di gestire i processi informativi, le tecniche di controllo qualità e di testing finale, di applicare procedure di progettazione e simulazione di produzione con tecniche digitali e di adottare i criteri del Product Lifecycle Management (PLM) e della sostenibilità del prodotto-processo.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Ideare e disegnare prodotti e sistemi meccatronici o loro componenti
• Disegnare e modellare con strumenti CAD 2D/3D
• Utilizzare strumenti e tecniche per il reverse engineering
• Definire le lavorazioni e i cicli produttivi, considerando le specificità di materiali con un Material requirements planning (MRP)
• Programmare le produzioni industriali attraverso l'utilizzo di tecnologie additive e sottrattive
• Programmare e attuare la manutenzione
• Applicare tecniche di controllo qualità e testing di prodotto
• Implementare tecniche di controllo qualità di prodotti e processi Total quality management (TQM)
• Utilizzare soluzioni Digital Twins e analisi predittive per analizzare variabili e simularne gli effetti su prodotti e processi di produzione
• Gestire i processi informativi e le relazioni di sistema organizzativo
• Adottare i criteri del Product Lifecycle Management (PLM) per realizzare prodotti e prodotti meccatronici con cicli di vita sostenibili
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) sia interni (audit) che esterni (performance), rilevando, reperendo o interpretando i dati statistici relativi a processi e/o prodotti, per migliorarne la sostenibilità e l'efficienza energetica</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.3.1- Tecnici meccanici
3.1.3.3 - Elettrotecnici
3.1.3.4 - Tecnici elettronici
3.1.3.7 - Disegnatori industriali e professioni assimilate
3.1.4.1 - Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo
3.1.5.3 - Tecnici della produzione manifatturiera</td></tr>
<tr><td>Codici ATECO ISTAT
28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
33.1 - Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature
70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale
71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3113 - Elettrotecnici
3114 - Tecnici elettronici
3115 - Tecnici meccanici
3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove
3139 - Tecnici del controllo del processo di produzione non classificati altrove</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 6
MECCATRONICA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 6.2 - Automazione e integrazione della produzione industriale e dei sistemi meccatronici</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">6.2.1 Tecnico superiore per l'automazione e la robotica industriale

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera nella progettazione e programmazione di sistemi meccatronici, robotici e di automazione per i diversi settori produttivi. Ne cura la realizzazione, l'assemblaggio, la programmazione, l'installazione, la manutenzione, il collaudo e lo sviluppo, anche presso l'utilizzatore finale. È in grado di gestire i processi informativi, le tecniche di controllo qualità e di testing finale, di applicare procedure di progettazione e simulazione di produzione con tecniche digitali e di adottare i criteri del Product Lifecycle Management (PLM) e della sostenibilità del prodotto-processo.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Progettare e programmare sistemi meccatronici e linee di automazione
• Definire la componentistica di sistema
• Applicare tecniche di prototipazione rapida (RP) e di simulazione (FEM)
• Utilizzare Digital Twins e analisi predittive per analizzare variabili e simularne gli effetti su prodotti e processi di produzione
• Programmare sistemi automatici, robotici e di controllo
• Installare e collaudare sistemi meccatronici presso il cliente
• Gestire e programmare la manutenzione dei sistemi meccatronici anche utilizzando soluzioni Digital Twins e analisi predittive
• Implementare tecniche di controllo qualità di processi e prodotti Total quality management (TQM)
• Gestire i processi informativi e le relazioni del sistema organizzativo
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e/o interpretando i dati statistici su processi e/o prodotti, per migliorarne la sostenibilità e l'efficienza energetica</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.2.1 - Tecnici programmatori
3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni
3.1.3.1 - Tecnici meccanici
3.1.3.3 - Elettrotecnici
3.1.3.4 - Tecnici elettronici
3.1.3.7- Disegnatori industriali e professioni assimilate
3.1.4.1 - Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo
3.1.5.3 - Tecnici della produzione manifatturiera</td></tr>
<tr><td>Codici ATECO ISTAT
28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.
33.1 - Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature
70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale
71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3113 - Elettrotecnici
3114 - Tecnici elettronici
3115 - Tecnici meccanici
3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove
3139 - Tecnici del controllo del processo di produzione non classificati altrove</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 6
MECCATRONICA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 6.2 - Automazione e integrazione della produzione industriale e dei sistemi meccatronici</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">6.2.2 Tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi e per l'applicazione delle tecnologie abilitanti ai processi industriali

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Interviene nel processo di gestione dei sistemi di produzione della fabbrica digitale e delle loro connessioni e integrazioni nell'ambito dei diversi settori industriali. Configura e gestisce infrastrutture hardware e reti industriali, interfacce uomo-macchina, sensori e sistemi di controllo degli impianti, utilizzandone i dati per il miglioramento della produzione. Applica tecniche di Industrial cybersecurity e di gestione dei big data. Adotta i criteri del Product Lifecycle Management (PLM) e della sostenibilità di prodotto-processo.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Analizzare e configurare sistemi di produzione interconnessi e integrati
• Configurare infrastrutture hardware, sistemi di controllo delle macchine industriali e reti industriali IT/OT e Internet of things (IoT) nella fabbrica digitale
• Gestire la sensoristica e i sistemi di controllo industriale
• Utilizzare i software per la gestione della produzione industriale (quali SCADA, MES, ERP) e le interfacce uomo-macchina
• Utilizzare soluzioni Digital Twins e analisi predittive per analizzare variabili e simularne gli effetti su prodotti e processi di produzione
• Utilizzare linguaggi per il controllo digitale della produzione
• Gestire i processi informativi e le relazioni del sistema organizzativo
• Utilizzare tecnologie industriali immersive e virtualizzate
• Gestire attività di teleassistenza e diagnostica da remoto
• Applicare tecniche di testing, trouble shooting e ottimizzazione dei sistemi
• Applicare tecniche di Industrial cybersecurity
• Definire e gestire i K.P.I (Key Performance Indicator) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e/o interpretando i dati statistici su processi e/o prodotti, per migliorarne la sostenibilità e l'efficienza energetica</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.2.1 - Tecnici programmatori
3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati
3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
3.1.3.4 - Tecnici elettronici
3.1.4.1 - Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo
3.1.5.3 - Tecnici della produzione manifatturiera
3.3.1.5 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi</td></tr>
<tr><td>Codici ATECO ISTAT
28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.
62.03 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3114 - Tecnici elettronici
3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove
3139 - Tecnici del controllo del processo di produzione non classificati altrove</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 6
MECCATRONICA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 6.3 - Customizzazione del prodotto e gestione tecnica delle commesse</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">6.3.1 Tecnico superiore per la customizzazione e la gestione tecnico commerciale dei prodotti meccatronici

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Gestisce i rapporti col cliente con particolare riferimento alla componente tecnica dei prodotti e degli impianti industriali, analizzando i fabbisogni tecnologici dell’acquirente, proponendo soluzioni e offerte in modo customizzato con il supporto degli uffici tecnici e di programmazione e pianificando i processi di installazione, collaudo e gestione della commessa. Applica i criteri del Product Lifecycle Management (PLM) e della sostenibilità di prodotto-processo.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Analizzare i fabbisogni tecnologici del cliente e i requisiti di sostenibilità
• Customizzare il proprio prodotto in raccordo con gli uffici tecnici e di programmazione
• Formulare offerte di natura tecnico-commerciale e pianificare processi di produzione, installazione, collaudo e gestione della commessa
• Applicare tecniche di preventivazione
• Applicare tecniche di product marketing e promozione
• Effettuare analisi di mercato del settore produttivo e del portafoglio tecnologico dell’impresa
• Analizzare dati ai fini commerciali e di sviluppo del prodotto
• Adottare soluzioni di assistenza, postvendita e customer service
• Gestire i processi informativi e le relazioni del sistema organizzativo
• Definire e gestire i K.P.I (Key Performance Indicator) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e/o interpretando i dati statistici su processi e/o prodotti, per migliorarne la sostenibilità e l’efficienza energetica</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.3.1 - Tecnici meccanici
3.1.5.3 - Tecnici della produzione manifatturiera
3.3.1.5 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
3.3.3.4 - Tecnici della vendita e della distribuzione</td></tr>
<tr><td>Codici ATECO ISTAT
28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing
3115 - Tecnici meccanici
3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove
3139 - Tecnici del controllo del processo di produzione non classificati altrove</td></tr>
</table>

Area Tecnologica 7 – SISTEMA MODA

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 7
SISTEMA MODA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 7.1 – Moda</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">7.1.1 Tecnico superiore per il coordinamento dei processi del sistema moda

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora in ambito della programmazione, produzione, logistica o come responsabile di reparto di produzione. Possiede capacità organizzative e partendo dalle specifiche qualitative del prodotto, definisce la fattibilità, individua problematiche e criticità tecnico-realizzative, controlla, coordina e ottimizza gli aspetti della supply chain relativi al timing e al costing. Collabora alla valutazione tecnica dei capi campione in funzione degli standard di qualità di prodotto definiti a monte. Si occupa di tracciabilità della filiera e di sostenibilità.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Collaborare alla pianificazione di una supply chain sostenibile attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative dedicate alla realizzazione dei prototipi e allo studio di fattibilità del prodotto moda introducendo un approccio People-Planet-Profit
• Collaborare alla introduzione di nuovi tessuti e lavorazioni volte a ottimizzare filiere di economia circolare
• Definire le specifiche qualitative del prodotto e della sua fattibilità individuando problematiche e criticità tecnico realizzative
• Utilizzare soluzioni Artificial Intelligence based (AI-based) per la creatività e collaborare alla valutazione tecnica dei capi campione durante la fase di prototipia in linea con gli standard di qualità di prodotto definiti a monte
• Collaborare alla definizione degli indicatori di qualità intrinseca del prodotto e tracciabilità della filiera, valorizzando i parametri afferenti alla sostenibilità (Sustainability Index)
• Controllare e coordinare la supply chain ottimizzando gli aspetti relativi al timing e al costing del processo e prodotto secondo i criteri della supply chain integrata
• Collaborare alla gestione del processo produttivo applicando i criteri della lean manufactoring, utilizzando strumenti e tecnologie innovative
• Garantire la tracciabilità delle fasi di produzione utilizzando strumenti informatici dedicati
• Raccogliere dati e utilizzare soluzioni innovative per analisi predittive degli impatti generati dall’introduzione di nuovi prodotti processi rispetto alla sostenibilità ambientale sul territorio
• Collaborare alla definizione di un piano di marketing al fine di valorizzare il brand di riferimento e rendere “visibile” l’approccio sostenibile e la collocazione del prodotto moda nel contesto dell’economia circolare
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dei prodotti finali proposti</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.5.5.1.3 - Disegnatori di moda
3.1.3.7.2 - Disegnatori tessili
3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione manifatturiera</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
13.10.0 - Preparazione e filatura di fibre tessili</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>13.20.0 - Tessitura
13.30.0 - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.0 - Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.1 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.2 - Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.93.0 - Fabbricazione di tappeti e moquette
13.99.1 - Fabbricazione di ricami
13.99.2 - Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.9 - Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.0 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.0 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.1 - Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.1 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.2 - Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari
14.20.0 - Confezione di articoli in pelliccia
14.31.0 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.0 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.0 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.0 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.1 - Fabbricazione di calzature
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
2163 - Progettisti di prodotti e disegnatori di moda
3118 - Disegnatori industriali
3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 7
SISTEMA MODA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 7.1 - Moda</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="3">7.1.2 Tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera nell’ambito dei processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del Sistema Moda. Partecipa alla selezione delle materie prime, alla definizione di forme, volumi, specifiche stilistiche e tecniche per la realizzazione del prodotto finito del sistema moda. Traduce i concept stilistici del prodotto moda in sintesi funzionali e tecnico-produttive nel rispetto dei vincoli stabiliti in fase di sviluppo prodotto. Conosce e utilizza strumenti e tecnologie anche innovative nell’ottica di realizzare i prodotti, ottimizzare le lavorazioni e ridurre al minimo gli sprechi.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Selezionare le materie prime da utilizzare nella realizzazione dei prodotti nel rispetto delle caratteristiche del prodotto finale e della normativa vigente in materia di sostenibilità ambientale e socioeconomica
• Collaborare allo sviluppo di nuovi prodotti e alla introduzione di nuovi tessuti e lavorazioni utilizzando soluzioni creative Artificial Intelligence based (AI-based) e implementando pratiche sostenibili volte a ottimizzare filiere di economia circolare
• Tradurre i concept stilistici del prodotto moda in sintesi funzionali e tecnico-produttive nel rispetto dei vincoli stabiliti in fase di sviluppo prodotto e con una filosofia Conscious
• Raccogliere dati di produzione (processi e prodotti) e utilizzare soluzioni innovative per analisi predittive degli impatti generati dall’introduzione di nuovi prodotti processi rispetto alla sostenibilità ambientale sul territorio
• Gestire il ciclo completo di sviluppo collezione, dalla definizione dell'idea iniziale e del piano di collezione alla presentazione del campionario, collaborando all'industrializzazione del prodotto
• Implementare tecniche di reverse engineering per ottimizzare i processi di produzione
• Implementare pratiche produttive e tecnologie innovative applicando i criteri della lean manufacturing per l’ottimizzazione di tempi e costi del ciclo produttivo in una logica di sostenibilità sociale, ambientale ed economica
• Garantire la tracciabilità delle fasi di produzione utilizzando strumenti informatici dedicati
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dei prodotti finali proposti</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.5.5.1.3 - Disegnatori di moda
3.1.3.7.2 - Disegnatori tessili
3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione manifatturiera</td></tr>
</table>

	Codici ISTAT ATECO *13.10.0 - Preparazione e filatura di fibre tessili* *13.20.0 - Tessitura* *13.30.0 - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari* *13.91.0 - Fabbricazione di tessuti a maglia* *13.92.1 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento* *13.92.2 - Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.* *13.93.0 - Fabbricazione di tappeti e moquette* *13.99.1 - Fabbricazione di ricami* *13.99.2 - Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti* *13.99.9 - Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi* *14.11.0 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle* *14.12.0 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro* *14.13.1 - Confezione in serie di abbigliamento esterno* *14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno* *14.14.0 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima* *14.19.1 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento* *14.19.2 - Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari* *14.20.0 - Confezione di articoli in pelliccia* *14.31.0 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia* *14.39.0 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia* *15.11.0 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce* *15.12.0 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria* *15.20.1 - Fabbricazione di calzature*
	Codici ESCO *2163 - Progettisti di prodotti e disegnatori di moda* *3118 - Disegnatori industriali* *3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 7
SISTEMA MODA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 7.1 - Moda</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">7.1.3 Tecnico superiore per la progettazione, promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema moda

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nell’ambito commerciale e marketing di aziende nel settore moda, in uffici prodotto, oppure si occupa della vendita di prodotti di moda. Conosce il prodotto moda e i processi di produzione nonché di ricerca e sviluppo e individua le priorità, le strategie, gli strumenti e i metodi per promuovere e rafforzare la social brand identity e per posizionare il prodotto anche nei mercati internazionali cercando di promuovere una filiera che valorizzi il territorio. Partecipa al processo di ricerca e sviluppo della collezione, individua le caratteristiche distintive del prodotto moda e interpreta le tendenze moda del mercato di riferimento. Elabora strategie di comunicazione e vendita dei prodotti moda.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Supportare il processo di ricerca e sviluppo della collezione; individuare le caratteristiche distintive del prodotto moda e interpretare le tendenze moda del mercato di riferimento
• Gestire e ottimizzare il flusso dinamico dei dati e dei documenti per lo sviluppo del prodotto in base alle tecniche, alle metodologie e tecnologie industriali del processo produttivo delle aziende del sistema moda
• Elaborare strategie di vendita dei prodotti moda sui mercati internazionali
• Contestualizzare l’organizzazione aziendale nell’ambito economico di mercato
• Collaborare alla definizione della strategia di posizionamento aziendale sul mercato
• Definire, pianificare e valutare azioni di comunicazione, promozione e vendita di specifici prodotti e della loro sostenibilità
• Promuovere l’utilizzo e la valorizzazione aziendale di ecosistemi digitali per la generazione e fruizione di conoscenza condivisibile a supporto dei processi di digital management
• Rilevare la customer satisfaction ed elaborare risultati
• Raccogliere e analizzare i dati massivi per la definizione e la segmentazione dei target ed elabora la reportistica
• Individuare le priorità, le strategie, gli strumenti e i metodi per promuovere e rafforzare la social brand identity e per posizionare il prodotto anche nei mercati internazionali cercando di promuovere una filiera che valorizzi anche il territorio, in stretto rapporto con enti territoriali e nazionali
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dei prodotti finali proposti</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.5.5.1.3 - Disegnatori di moda
3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione manifatturiera
3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
13.10.0 - Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.0 - Tessitura
13.30.0 - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.0 - Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.1 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.2 - Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.93.0 - Fabbricazione di tappeti e moquette</td></tr>
</table>

	13.99.1 - Fabbricazione di ricami *13.99.2 - Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti* *13.99.9 - Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi* *14.11.0 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle* *14.12.0 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro* *14.13.1 - Confezione in serie di abbigliamento esterno* *14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno* *14.14.0 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima* *14.19.1 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento* *14.19.2 - Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari* *14.20.0 - Confezione di articoli in pelliccia* *14.31.0 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia* *14.39.0 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia* *15.11.0 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce* *15.12.0 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria* *15.20.1 - Fabbricazione di calzature* *73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari*
	Codici ESCO *2163 - Progettisti di prodotti e disegnatori di moda* *2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing* *3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove*

Area Tecnologica 8 – SERVIZI ALLE IMPRESE E AGLI ENTI SENZA FINE DI LUCRO

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 8
SERVIZI ALLE IMPRESE E AGLI ENTI SENZA FINE DI LUCRO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 8.1 - Servizi alle imprese</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="2">8.1.1 Tecnico superiore per il design e la customizzazione del prodotto e servizio

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera nella gestione del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio e ne sviluppa il concept design sulla base delle richieste e delle necessità del cliente e/o dello user. Predispone la documentazione tecnica ed economica a supporto del progetto, a partire dal business plan, anche per garantire un prodotto che abbia elevati livelli di prestazione, carica simbolico-evocativa e qualità stilistiche con particolare riferimento alla valorizzazione del Made in Italy. Per raggiungere la performance, analizza i segmenti di mercato di riferimento, nonché i processi organizzativi e produttivi dell’impresa. Individua fasi, lavorazioni e tecnologie necessarie a realizzare il progetto nel rispetto della sostenibilità ambientale, impiegando soluzioni e materiali innovativi anche per il packaging. Gestisce e cura la relazione con il cliente, in caso di reclami e disservizi risolve i problemi segnalati. Applica strategie di marketing e di comunicazione, utilizzando strumenti specifici per l’analisi di dati e per proporre ai clienti soluzioni customizzate.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Analizzare i processi organizzativi e produttivi dell’impresa in funzione della sostenibilità
• Rilevare le esigenze del cliente e/o dello user utilizzando anche soluzioni innovative
• Concordare con il cliente/committente il design, i contenuti, le modalità e i tempi del processo di erogazione del prodotto-servizio
• Tradurre le esigenze rilevate in indicazioni tecniche per le aree coinvolte nella progettazione e realizzazione del prodotto/servizio
• Redigere il business plan di progetto/commessa nel quale definire e specificare il processo di erogazione del prodotto-servizio, in considerazione delle aree interessate, nonché delle condizioni di fattibilità di costi, di tempi e risorse
• Realizzare il modello del prodotto-servizio con attenzione alla sostenibilità e all’innovazione dei materiali
• Curare il design del packaging
• Utilizzare strumenti digitali per la rappresentazione e modellizzazione del prodotto-servizio, anche prototipale e la simulazione dei processi Digital Twins, dotandosi di strumenti di analisi predittiva per valutare in funzione del tempo il prodotto Made in Italy
• Curare la relazione con il cliente e, nell’ambito dei dispositivi aziendali di Customer relationship management (CRM), prevedere modalità e procedure per la gestione dei disservizi e dei reclami, curando la risoluzione dei problemi segnalati
• Gestire il ciclo di vita del progetto per raggiungere la performance conforme alle specifiche tecniche di prodotto/servizio/relazione individuate
• Trasferire correttamente le comunicazioni alle diverse funzioni aziendali (amministrativa, marketing, logistica, ecc.)
• Gestire il data base dei clienti e delle soluzioni customizzate
• Definire sub set di dati utili per analisi big data</td></tr>
</table>

	• Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dei prodotti finali proposti
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private* *3.1.3.7.0 - Disegnatori tecnici* *3.1.5.5.0 - Tecnici della produzione di servizi* *3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione* *3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing* *3.3.5.1.0 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi*
	Codici ISTAT ATECO *70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione* *70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale* *73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari* *74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici* *74.10.90 - Altre attività di design* *74.90.91 - Attività tecniche svolte da periti industriali*
	Codici ESCO *2163 - Progettisti di prodotti e disegnatori di moda* *2421 - Analisti della gestione e organizzazione* *3118 - Disegnatori industriali*

Area Tecnologica 8 **SERVIZI ALLE IMPRESE E AGLI ENTI SENZA FINE DI LUCRO**	
Ambito 8.1 - Servizi alle imprese	
Figura nazionale	**Descrizione**
8.1.2 Tecnico superiore per il *marketing*, la comunicazione e l'internazionalizzazione delle imprese **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Sovraintende al processo di internazionalizzazione di un'impresa, di cui conosce specifiche caratteristiche tecniche e di produzione, favorendone l'ingresso sui mercati esteri o incrementandone la presenza. Individua gli obiettivi di *marketing* da raggiungere e impiega strategie e tecnologie per la diffusione crossmediale di contenuti relativi a *brand*, azienda e prodotto; cura la realizzazione di eventi di promozione a carattere locale e internazionale. Analizza il mercato di riferimento, le tendenze e le potenzialità offerte dai nuovi media digitali, nonché la concorrenza e la clientela, tenuto conto anche di analisi di settore e *benchmark*. Verifica la coerenza delle strategie di posizionamento adottate alla luce dei valori aziendali e del vantaggio competitivo. Utilizza strumenti di *business intelligence* per monitorare l'andamento del progetto e analizza i dati per misurare la *customer satisfaction* e per proporre interventi di miglioramento per garantire la sostenibilità dei prodotti finali proposti.
	Macro-competenze in esito • Definire, pianificare e valutare azioni di comunicazione, promozione dell'azienda o di specifici prodotti, individuando e valorizzando tecnologie, mezzi di comunicazione e promozione, contenuti digitali e off line efficaci, in relazione alle caratteristiche del *brand*/prodotto/servizio e al budget assegnato (*media strategy* e *communication mix*) anche al fine di promuovere la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente • Analizzare la strategia di comunicazione aziendale, decodificando le scelte compiute in funzione di caratteristiche dei prodotti/servizi offerti, comportamento d'acquisto dei consumatori, tendenze del mercato e strategia di *marketing* • Analizzare i concorrenti e individuare la *Unique Selling Proposition* (USP) su cui si basa la strategia di posizionamento e differenziazione della comunicazione aziendale • Individuare il posizionamento, i destinatari, gli *stakeholder*, il messaggio e gli aspetti chiave da assumere, al fine della predisposizione del piano operativo di comunicazione • Raccogliere gli elementi per la elaborazione della *Brand Identity* da promuovere unitamente alla *Brand Awarness* • Promuovere l'utilizzo e la valorizzazione aziendale di strumenti e processi digitali per la generazione e fruizione di conoscenza condivisibile a supporto dei processi di *digital management*, monitorare la corrispondenza dell'andamento del progetto al piano predisposto, rilevare la *customer satisfaction* ed elaborare risultati • Raccogliere e analizzare i dati massivi per la definizione e la segmentazione dei target ed elaborare la reportistica • Individuare le priorità, le strategie, gli strumenti e i metodi per promuovere e rafforzare la *social brand identity* e per posizionare il prodotto anche nei mercati internazionali • Promuovere e curare la progettazione e realizzazione di fiere, *stand* ed eventi anche di portata internazionale per promuovere l'intera filiera in stretto rapporto con enti territoriali e nazionali • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dei prodotti finali proposti
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *2.5.1.5.4 - Analisti di mercato* *2.5.1.6.0 - Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate* *3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing*

	3.3.3.6.2 - Tecnici delle pubbliche relazioni
	Codici ISTAT ATECO *70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione* *70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione azienda* *73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari* *73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione*
	Codici ESCO *2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing* *2432 - Specialisti delle pubbliche relazioni*

Area Tecnologica 8 **SERVIZI ALLE IMPRESE E AGLI ENTI SENZA FINE DI LUCRO**	
Ambito 8.1 - Servizi alle imprese	
Figura nazionale	**Descrizione**
8.1.3 Tecnico superiore per l'amministrazione, la gestione finanziaria e il controllo di gestione **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Collabora alle attività di amministrazione, gestione finanziaria e controllo di gestione. Esamina le informazioni organizzative, contabili e finanziarie, analizza le risorse economiche e i fattori produttivi. Interpreta i dati sia per individuare risultati, prospettive e obiettivi, sia per operare correttivi e adottare decisioni strategiche. Utilizza strumenti, piattaforme digitali e *software* per gestire e migliorare lo scambio di documenti e comunicazioni tra settori. Collabora alla definizione delle procedure operative di contabilità analitica e alle attività collegate alla contabilità generale. Valuta strumenti finanziari e redige documenti per accedere al credito. Interviene nelle fasi relative al controllo di gestione. Supporta il ciclo di *budgeting,* rilevando costi, diretti e indiretti e risultati.
	Macro-competenze in esito • Analizzare i processi aziendali in tutte le loro componenti organizzative e informative (attività; report prodotti; sistemi coinvolti; dati trattati; tempistiche di produzione; esigenze di monitoraggio non coperte; frequenza di aggiornamento dati ecc.) • Definire finalità, logica generale e criteri per predisporre il sistema di contabilità analitica • Controllare e redigere le attività collegate alla contabilità generale effettuando le registrazioni contabili periodiche e la chiusura contabile annuale • Raccogliere le informazioni e i dati per l'elaborazione e redazione del bilancio d'esercizio, effettuando il calcolo degli indici di bilancio e riclassificazioni e compiendo elaborazioni di proiezioni su specifiche voci di costo • Utilizzare e modellare il sistema di controllo di gestione aziendale, individuando gli indicatori e le voci, nonché gli obiettivi di risultato, anche analizzando le prospettive di mercato e le risorse aziendali e adottando sistemi gestionali digitali e software *Enterprise Resource Planning* (Erp) • Valutare gli strumenti finanziari ed elaborare i documenti e i prodotti necessari ad accedere al credito sia sul versante azienda che ente • Analizzare i risultati ottenuti, al fine di supportare il successivo ciclo di *budgeting* e di fornire elementi per le decisioni correttive e strategiche • Identificare gli scostamenti tra realizzato e programmato e misurare gli indicatori, attraverso la rilevazione dei costi diretti e indiretti e dei risultati • Trasmettere ai centri di responsabilità e al vertice aziendale, sintesi informative (*report*) secondo il *lay out* stabilito, al fine di far pervenire le informazioni ai destinatari, in modo corretto e nei tempi stabiliti • Utilizzare e implementare gli strumenti e le piattaforme digitali e *software Enterprise Resource Planning* (Erp) per agevolare la gestione documentale, l'organizzazione e la comunicazione tra comparti aziendali • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private* *4.3.2.3.0 - Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione*
	Codici ISTAT ATECO *69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi* *69.20.20 - Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci* *70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale*
	Codici ESCO *2411 – Contabili*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 8
SERVIZI ALLE IMPRESE E AGLI ENTI SENZA FINE DI LUCRO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 8.1 - Servizi alle imprese</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">8.1.4 Tecnico superiore per la gestione e sviluppo aziendali e delle risorse umane

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Collabora alla valutazione organizzativa dell’attività produttiva e di servizio dell’azienda, promuovendo interventi di ottimizzazione, anche con piani di controllo, programmazione e verifica. Individua modalità ottimali per l’organizzazione del lavoro e per la gestione del personale. Identifica il fabbisogno di nuove risorse, rilevando le competenze e i requisiti necessari agli obiettivi da perseguire. Elabora piani di formazione e di sviluppo del personale, valutando i risultati delle analisi effettuate, in risposta ai piani di sviluppo organizzativo aziendale. Definisce indicatori per monitorare e valutare prestazioni e potenziale umano, al fine di prefigurare piani di miglioramento professionale e organizzativo.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Acquisire gli elementi necessari a programmare le attività produttive e di servizio identificando gli indicatori di risultato
• Identificare le caratteristiche dei principali modelli di gestione della produzione e degli strumenti di pianificazione e programmazione delle attività produttive al fine di disegnare i processi di ottimizzazione e attuazione
• Redigere i piani di controllo, programmazione e verifica
• Analizzare i principali flussi amministrativo-contabili e le procedure per la formulazione del budget
• Definire le modalità più efficaci per l’organizzazione del lavoro (strutture, ruoli, flussi informativi, ecc.) e per la gestione del personale
• Individuare le risorse tecniche, strutturali e professionali necessarie al funzionamento dell’organizzazione in coerenza con gli obiettivi strategici definiti, anche attraverso la descrizione delle competenze richieste, gli strumenti tecnologici e le innovazioni necessarie
• Identificare i requisiti che dovrebbero possedere i soggetti da reclutare e tenendo presenti gli obiettivi complessivi dell'organizzazione e pianificare i processi di selezione
• Attuare le azioni di gestione del personale favorendo l’inserimento e l’affiancamento delle nuove risorse e i piani di miglioramento e razionalizzazione del personale presente, in funzione dell’esigenza rilevata
• Definire gli obiettivi di benessere aziendale e gli interventi formativi/di addestramento coerenti con i percorsi di sviluppo professionale e organizzativo prefigurati, compatibilmente ai vincoli organizzativi e al budget disponibile
• Definire un sistema di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del potenziale, al fine di prefigurare piani di miglioramento professionale e organizzativo
• Adottare le modalità e gli strumenti di comunicazione interna più adeguati a trasmettere notizie e informazioni
• Coordinare le procedure necessarie alla gestione amministrativa del personale
• Definire, produrre e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.5.1.3.2 - Specialisti dell’organizzazione del lavoro</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
69.20.15 - Gestione e amministrazione del personale per conto terzi
69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro</td></tr>
</table>

	69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi *69.20.20 - Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci* *70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale* *86.90.30 - Attività svolta da psicologi*
	Codici ESCO *2423 - Specialisti di personale e sviluppo di carriera*

Area Tecnologica 8 **SERVIZI ALLE IMPRESE E AGLI ENTI SENZA FINE DI LUCRO**	
Ambito 8.1 - Servizi alle imprese	
Figura nazionale	**Descrizione**
8.1.5 Tecnico superiore per la strategia commerciale **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Opera all'interno delle aziende attive nei mercati industriali a livello nazionale e internazionale. Collabora alla progettazione e gestione delle strategie commerciali, dall'analisi di posizionamento alla definizione dei piani di *marketing*, dalla gestione della relazione con il cliente all'analisi dei risultati. Predispone situazioni di raccordo tra i reparti tecnici, commerciali e di produzione, partecipando allo sviluppo di nuovi prodotti o all'ottimizzazione di prodotti esistenti. Gestisce le relazioni con i clienti e fornisce supporto tecnico-commerciale anche nello sviluppo di soluzioni personalizzate. Gestisce e controlla il piano delle vendite, monitorando la soddisfazione del cliente attraverso tecniche di *Customer Relationship Management* (CRM) e *social networks*. Verifica i dati e i risultati delle azioni di marketing intraprese anche nelle campagne digitali.
	Macro-competenze in esito • Analizzare il piano di marketing e gli obiettivi dell'azienda • Programmare le azioni necessarie a strutturare le risorse umane e strumentali per attuare il piano commerciale anche con piattaforme digitali per e-commerce • Pianificare le azioni di promozione e di pubblicizzazione necessarie al raggiungimento del cliente e del target definito • Interpretare esigenze/preferenze del cliente (B2B o B2C), identificando strategie di persuasione idonee al conseguimento degli obiettivi di vendita anche favorendo l'adozione di tecnologie per la gestione delle attività • Definire la struttura dei piani di lavoro, in funzione di: posizione, tipologia di clientela, obiettivi di fatturato, necessità di assortimento, esigenze promozionali, ecc. • Effettuare la definizione di obiettivi e strategie per la vendita e gestire le operazioni di vendita anche online • Pianificare le attività e l'organizzazione del punto vendita • Pianificare e verificare gli aspetti logistico-organizzativi delle consegne, predisponendo gli assortimenti della merce e delle scorte • Provvedere alle operazioni di riscossione e controllo dei relativi pagamenti • Scegliere e adottare modalità di presentazione dell'offerta di prodotto/servizio, utili alla valorizzazione dello stesso • Elaborare i documenti amministrativi • Trasferire le informazioni ai comparti amministrativi e distributivi, monitorando i tempi e le modalità di consegna individuate • Verificare l'efficacia del processo e raccogliere i feed back e le valutazioni del servizio in un'ottica *Customer Relationship Management* - Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) • Tradurre rilevazioni ed elaborazioni dei dati di vendita, in piani di revisione della programmazione e di previsione degli andamenti commerciali • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati
	Codici Professioni ISTAT CP2021 3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing 3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione
	Codici ISTAT ATECO *70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione* *70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza*

	amministrativo-gestionale e pianificazione azienda *73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari* *73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione*
	Codici ESCO *2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing* *2433 - Informatori tecnici e scientifici (ad eccezione del settore ICT)*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 8
SERVIZI ALLE IMPRESE E AGLI ENTI SENZA FINE DI LUCRO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 8.1 - Servizi alle imprese</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">8.1.6 Tecnico superiore per il disegno dei processi aziendali e delle certificazioni

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Collabora alla progettazione e all’industrializzazione di processi e prodotti, mappandone caratteristiche e punti critici. Collabora allo sviluppo e alla programmazione operativa di sistemi e processi in azienda, anche al fine di conseguire sistemi di certificazione o abilitazioni. Rileva gli elementi di lavorazione di un prodotto, al fine di standardizzarne il processo di produzione e identifica indicatori, coerenti con le esigenze di monitoraggio e valutazione qualitativa di gestione aziendale, anche con tecniche di reporting.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Analizzare le caratteristiche organizzative, gestionali e tecnologiche dell’azienda, con la mappatura dei processi di lavoro e delle relative strutture
• Individuare i processi dell’organizzazione, in termini di attività costitutive, e i potenziali punti critici
• Analizzare i processi di realizzazione del prodotto/servizio e l’integrazione dei processi di cui è referente in azienda, anche al fine del conseguimento di sistemi di certificazione o di abilitazioni: es. sistema qualità, responsabile sicurezza, bilancio sociale, bilancio energetico, bilancio sostenibilità, direttore tecnico, ecc.
• Effettuare la standardizzazione del processo di lavorazione rilevando i tempi/metodi/costi di lavorazione di un prodotto
• Favorire, pianificare e gestire l’adozione e la strutturazione di certificazioni o di abilitazioni, identificando opportunità, criticità e definendo il piano di sviluppo
• Determinare modalità operative con cui effettuare i monitoraggi, in termini di processi e ruoli coinvolti e relativa frequenza
• Identificare un sistema di indicatori, coerenti con le esigenze di monitoraggio e valutazione qualitativa delle grandezze critiche di gestione aziendale
• Predisporre la documentazione per la realizzazione della manualistica, dei documenti e dei report per la gestione delle certificazioni e dei bilanci richiesti dalle aziende, anche attraverso piattaforme e strumenti di digitalizzazione
• Adottare tecniche e strumenti di reporting, per la comunicazione di dati e risultati di gestione
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
2.5.1.5.4 - Analisti di mercato
3.1.5.3.0 - tecnici della produzione manifatturiera
3.1.5.5.0 - Tecnici della produzione e dei servizi
3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione
3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
70.10.00 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
1219.1 - Responsabile del servizio qualità
2431.1 - Consulente di marketing
3119 - Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove</td></tr>
</table>

Area Tecnologica 8 **SERVIZI ALLE IMPRESE E AGLI ENTI SENZA FINE DI LUCRO**	
Ambito 8.1 - Servizi alle imprese	
Figura nazionale	**Descrizione**
8.1.7 Tecnico superiore per il *Business Management* **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Analizza dati utili a sostenere e sviluppare un determinato processo aziendale e a supportare le scelte strategiche. Utilizza *data base* aziendali e/o gestionali anche per l'analisi di *big data*. Produce *report* e realizza rappresentazioni grafiche e/o visuali di sintesi dei dati raccolti e delle proiezioni future. Favorisce lo sviluppo di programmi di azione e di contenuti per la comunicazione interna e commerciale.
	Macro-competenze in esito • Utilizzare le fonti di dati in grado di sostenere e sviluppare un determinato processo aziendale • Scegliere metodi e modelli per l'analisi dei dati per supportare le scelte strategiche aziendali • Utilizzare i principali *data base* aziendali e/o gestionali, adattandoli alle esigenze specifiche di impresa o di un cliente esterno definendo i *sub set* di dati utili per l'analisi di *big data* interni all'organizzazione e in collaborazione con altri enti costituenti l'ecosistema • Analizzare e interpretare dati inerenti a diverse attività dell'organizzazione per estrarne informazione • Produrre *report* di sintesi dei risultati dei dati raccolti e analizzati • Realizzare rappresentazioni grafiche e/o visuali di sintesi dei dati raccolti e delle proiezioni future • Generare indicazioni e programmi di sviluppo dell'azione e dei contenuti legati alla comunicazione interna e commerciale • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *2.5.1.5.4 - Analisti di mercato* *3.1.1.3.0 - Tecnici dell'acquisizione delle informazioni* *3.1.2.4.0 - Tecnici gestori di basi dati* *4.3.2.4.0 - Addetti ai servizi statistici*
	Codici ISTAT ATECO *63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati* *63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)* *70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale* *73.11.0 - Agenzie pubblicitarie*
	Codici ESCO *2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing* *2511 - Analisti di sistema*

Area Tecnologica 9 – TECNOLOGIE PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI E PER IL TURISMO

Area Tecnologica 9 TECNOLOGIE PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI E PER IL TURISMO	
Ambito 9.1 - Turismo e attività culturali	
Figura nazionale	**Descrizione**
9.1.1 Tecnico superiore per la progettazione, sviluppo e promozione dell'offerta della filiera turistica **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Lavora alla gestione dei processi di analisi sia della domanda e dell'offerta del prodotto turistico sia delle richieste del mercato nazionale e internazionale in quanto conoscitore del territorio e del *destination management*. Utilizza tecniche di comunicazione, promozione e *marketing*, in ottica digitale e sostenibile. Valorizza il territorio partendo da un'analisi delle potenzialità delle destinazioni e del *target* di riferimento, proponendo soluzioni turistiche innovative.
	Macro-competenze in esito • Analizzare la domanda potenziale di prodotto/servizio turistico e culturale, applicando tecniche di analisi di mercato nazionale e internazionale e individuare le principali risorse geografiche, paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, artistiche, socioeconomiche e logistiche del territorio • Elaborare il piano/progetto integrato di sviluppo turistico del territorio, stabilire contatti e relazioni utili per la promozione dell'offerta in una logica di incremento delle politiche di *destination management* • Collocare l'offerta turistica/culturale, organizzando iniziative e itinerari turistici, interagendo e collaborando con le aziende di promozione turistica e di ospitalità del territorio • Progettare, pianificare e valutare azioni di comunicazione, promozione e vendita di specifici prodotti/servizi della filiera turistica, individuando e valorizzando tecnologie, mezzi di comunicazione, contenuti digitali in una logica *green oriented* • Promuovere l'utilizzo e la valorizzazione aziendale di ecosistemi digitali per la generazione e fruizione di conoscenza condivisibile a supporto dei processi di *digital management* • Definire *sub set* di dati utili per analisi *big data* interni all'organizzazione e in collaborazione con altri enti costituenti l'ecosistema e analizzare gli impatti delle analisi per migliorare la programmazione e realizzazione dei servizi • Individuare le priorità, pianificare le strategie di *destination marketing*, gli strumenti e i metodi, anche digitali, per promuovere e rafforzare *brand identity* e per posizionare il prodotto/servizio anche nei mercati internazionali • Definire, pianificare e implementare azioni di *marketing* strategico, operativo e *web marketing* turistico attraverso tecnologie digitali e dell'impresa innovativa qualificando l'immagine turistica del territorio nelle sue diverse articolazioni • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti turistici proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dell'offerta turistica
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *1.3.1- Imprenditori e responsabili di piccole aziende* *3.3.1 - Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive* *3.3.3 - Tecnici dei rapporti con i mercati* *3.3.3.4 - Tecnici della vendita e della distribuzione*

	3.3.3.5 - Tecnici del marketing *3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni* *3.4.1 - Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate* *3.4.4 - Tecnici dei servizi culturali* *5.2.1 - Esercenti nelle attività ricettive*
	Codici ISTAT ATECO *55.10 - Alberghi e strutture simili* *70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale* *73.11.0 - Agenzie pubblicitarie* *73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari* *73.12.0 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari* *79.12 - Attività di tour operator*
	Codici ESCO *2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing* *2432 - Specialisti delle pubbliche relazioni*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 9
TECNOLOGIE PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI E PER IL TURISMO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 9.1 - Turismo e attività culturali</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">9.1.2 Tecnico superiore per lo sviluppo dei processi di gestione dell’offerta delle filiere turistiche e culturali

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora alla gestione dei processi dell’impresa ricettiva coordinando l’organizzazione operativa dei differenti comparti. Definisce strategie per accrescere il business in un’ottica manageriale, tramite tecnologie tradizionali e nuove tecnologie innovative <s>e</s> pianificando attività di promozione e commercializzazione. Si assicura che i processi dell’unità ricettiva siano coordinati in totale sicurezza.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Gestire in sicurezza i prodotti e i processi aziendali dell’unità ricettiva e del food & beverage, analizzare, valutando e formulando strategie per accrescere il business in una logica manageriale, anche avvalendosi di tecnologie innovative per perseguire obiettivi di qualità e sostenibilità dei prodotti, dei processi e degli impatti sull'ambiente
• Organizzare e pianificare attività di promozione e commercializzazione avvalendosi di piattaforme hardware e software per l’accesso, il recupero, l’integrazione e l’analisi di dati ed informazioni
• Gestire strategie e soluzioni digitali funzionali all’utilizzo di ambienti web e mobile per la contestualizzazione di servizi e contenuti
• Organizzare servizi e processi di governance avvalendosi di metodologie e tecnologie tradizionali e digitali a supporto dell’interoperabilità di dati
• Promuovere l’utilizzo e la valorizzazione aziendale di ecosistemi digitali per la generazione e fruizione di conoscenza condivisibile a supporto dei processi di digital management
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti turistici proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dell’offerta turistica</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
1.2.2 - Direttori e dirigenti generali di aziende
1.2.3 - Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende
1.3.1 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende
3.3.1 - Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive
3.3.3 - Tecnici dei rapporti con i mercati
3.3.3.5 - Tecnici del marketing
3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
3.4.1 - Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
5.2.1 - Esercenti nelle attività ricettive</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
55.10.0 - Alberghi
55.20.1 - Villaggi turistici
55.20.2 - Ostelli della gioventù
55.20.3 - Rifugi di montagna
55.20.4 - Colonie marine e montane
55.20.5 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole ed ittiche
55.30.0 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.10.1 - Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole ed ittiche</td></tr>
</table>

	56.10.2 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto *56.30.0 - Bar e altri esercizi simili senza cucina* *70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale* *73.11.0 - Agenzie pubblicitarie*
	Codici ESCO *1411 - Dirigenti nei servizi alberghieri* *1412 - Dirigenti nella ristorazione* *3435 - Altre professioni tecniche dei servizi ricreativi e culturali*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 9
TECNOLOGIE PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI E PER IL TURISMO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 9.1 - Turismo e attività culturali</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">9.1.3 Tecnico superiore per l’organizzazione e la promozione di eventi in ambito turistico e culturale

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Opera all'interno di aziende specializzate nell’organizzazione di eventi di qualsiasi tipologia, sia a livello nazionale che internazionale. Conosce l’intero processo della gestione dell’evento, dalla progettazione alla valutazione post-evento. Analizza la sostenibilità e la sicurezza dell’evento, organizzando con i soggetti coinvolti gli aspetti normativi e logistici.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Progettare, organizzare e gestire gli eventi in ambito turistico, culturale o sportivo con particolare riferimento alle istituzioni pubbliche e alle imprese private
• Predisporre il piano di attività dell’evento definendo gli step di avanzamento, i servizi da fornire, il budget necessario, individuando e selezionando le risorse umane, fisiche e finanziarie con particolare attenzione alla sostenibilità
• Organizzare e coordinare i settori tecnici, tecnologici, digitali, artistici, di accoglienza e ristorazione
• Definire, pianificare e gestire azioni di comunicazione e promozione dell’evento attraverso l’utilizzo di strumenti tradizionali e digitali orientati allo sviluppo tecnologico
• Curare i rapporti con i diversi soggetti coinvolti, organizzando e gestendo gli aspetti normativi e logistici
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti turistici proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dell’offerta turistica</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.3.1 - Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive
3.3.3 - Tecnici dei rapporti con i mercati
3.3.3.5 -Tecnici del marketing
3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
3.4.1 - Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.2.5.1 - Organizzatore di eventi e di strutture sportive
5.2.1 - Esercenti nelle attività ricettive
5.2.3 - Assistenti di viaggio e professioni assimilate</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
73.11 - Agenzie pubblicitarie
79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi e di intrattenimento
79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dall’agenzie di viaggio n.c.a.
82.30.0 - Organizzazione di convegni e fiere
93.19.1 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi</td></tr>
<tr><td>Codici ESCO
3332 - Organizzatori di conferenze e di eventi
3435 - Altre professioni tecniche dei servizi ricreativi e culturali</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 9
TECNOLOGIE PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI E PER IL TURISMO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 9.1 - Turismo e attività culturali</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">9.1.4 Tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto agli ospiti

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nella gestione dei servizi di accoglienza. Coordina e supervisiona le attività legate ai servizi ristorativi nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Organizza i comparti dell’attività e il personale coinvolto. Utilizza strategie di comunicazione e organizzazione e verifica l’applicazione delle normative di riferimento e degli standard qualitativi di settore.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Organizzare e pianificare la gestione degli ospiti e dei membri dello staff in relazione alle procedure di accoglienza, sistemazione, check-in e check-out, nel rispetto delle procedure di security e sfruttando anche tool Artificial Intelligence based (AI-based)
• Organizzare e supervisionare la gestione delle aree ospiti e staff affinché siano conformi agli standard della normativa di qualità richiesti
• Supervisionare il corretto utilizzo e funzionamento dei macchinari e attrezzature dei servizi
• Elaborare e valutare le attività di customer service, customer care e customer satisfaction
• Elaborare strategie per ottimizzare prodotti e processi produttivi
• Pianificare e gestire progetti che ottimizzino la qualità dei servizi offerti durante il soggiorno, sia nella realizzazione degli eventi sia nella commercializzazione dei prodotti offerti
• Coordinare e gestire le fasi degli approvvigionamenti secondo gli standard di qualità della committenza, individuando anomalie e non conformità organizzative, formulando anche proposte di miglioramento degli standard di servizio
• Garantire le verifiche di rispondenza di tutti i processi di trattamento degli alimenti alle normative igieniche e sanitarie di riferimento nazionale e internazionale (HACCP)
• Collaborare e interfacciarsi con tutti i servizi a supporto dei processi di ristorazione, quali l’approvvigionamento e la previsione dei quantitativi e delle tipologie di forniture necessarie (Food and beverage engineering)
• Definire, produrre e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti turistici proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dell’offerta turistica</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.3.1 - Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive
3.3.3 - Tecnici dei rapporti con i mercati
3.3.3.5 - Tecnici del marketing
3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
3.4.1 - Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.2.5.1 - Organizzatore di eventi e di strutture sportive
4.2.2.2.0 - Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
5.2.1 - Esercenti nelle attività ricettive
5.2.3 - Assistenti di viaggio e professioni assimilate</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
55.10.0 - Alberghi
55.20.1 - Villaggi turistici
55.20.2 - Ostelli della gioventù
55.20.3 - Rifugi di montagna
55.20.4 - Colonie marine e montane</td></tr>
</table>

	55.20.5 - Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole ed ittiche *55.30.0 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte* *70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione* *73.11 - Agenzie pubblicitarie* *79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dall'agenzie di viaggio n.c.a.*
	Codici ESCO *3332 - Organizzatori di conferenze e di eventi* *3435 - Altre professioni tecniche dei servizi ricreativi e culturali* *4226 - Addetti alla reception (compiti generali)* *5111 - Assistenti di viaggio e steward*

Area Tecnologica 9 **TECNOLOGIE PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI E PER IL TURISMO**	
Ambito 9.2 - Beni culturali e artistici	
Figura nazionale	**Descrizione**
9.2.1 Tecnico superiore per la digitalizzazione nell'industria culturale e creativa **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Opera all'interno di strutture museali o presso soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di conservazione e valorizzazione di beni culturali e creativi. È in grado di realizzare progetti volti alla valorizzazione e alla promozione culturale e territoriale, usufruendo di strategie digitali innovative, sempre con uno sguardo attento alla sostenibilità. Tramite un'accurata *data analysis*, rileva e analizza dati sulle caratteristiche e sui bisogni dell'utenza reale nonché su quelli potenziali dell'industria culturale e creativa.
	Macro-competenze in esito • Operare all'interno delle istituzioni museali o presso soggetti pubblici e privati, coinvolti nelle attività di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e creativi, per individuare soluzioni digitali utili alla gestione, conservazione, valorizzazione, promozione, commercializzazione e accessibilità nell'industria culturale e creativa • Attivare all'interno delle istituzioni museali o presso soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle attività di conservazione e valorizzazione di beni culturali e creativi, la strategia digitale, realizzando progetti di ricerca nel campo della digitalizzazione e collaborando alla valutazione della sostenibilità • Rilevare, analizzare e restituire dati sulle caratteristiche e sui bisogni dell'utenza reale e potenziale delle strutture museali e del patrimonio culturale, nonché sull'usabilità e impatto delle soluzioni digitali attuate • Individuare e utilizzare le tecnologie digitali innovative per la valorizzazione del bene culturale e del territorio e per mantenere nel tempo il legame con il cliente finale • Promuovere l'utilizzo e la valorizzazione di ecosistemi digitali per la generazione e fruizione di conoscenza condivisibile • Utilizzare la ripresa audiovisiva digitale in tutte le fasi di realizzazione di progetti per la valorizzazione culturale e del territorio • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti turistici proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dell'offerta turistica
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *3.4.3 - Tecnici dei servizi ricreativi* *3.4.3.2 - Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale* *3.4.1 - Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati* *3.4.4 - Tecnici dei servizi culturali* *5.4.1.1 - Esercenti di cinema, teatri e attività sportive e ricreative*
	Codici ISTAT ATECO *90.01 - Rappresentazioni artistiche* *90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche* *90.03.0 - Creazioni artistiche e letterarie* *91.01.0 - Attività di biblioteche e archivi* *91.02.0 - Attività di musei* *91.03.0 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili* *93.19 - Altre attività sportive* *93.29 - Altre attività ricreative e di divertimento*
	Codici ESCO *2166 - Grafici e progettisti multimediali* *2513 - Sviluppatori Web e multimediali* *2621 - Archivisti e curatori di musei* *2622 - Bibliotecari, documentalisti ed assimilati* *2651 - Specialisti delle arti visive* *3433 - Tecnici delle gallerie, dei musei e delle biblioteche* *3514 - Tecnici Web*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 9
TECNOLOGIE PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI E PER IL TURISMO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 9.2 - Beni culturali e artistici</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="5">9.2.2 Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Collabora alla gestione del cantiere di restauro di un bene culturale e cura gli aspetti tecnico-amministrativi, normativi, manutentivi e della sicurezza. Analizza le fonti documentali e i dati scientifici, programma e definisce le corrette modalità di intervento tramite tecnologie innovative, con soluzioni finalizzate al risparmio energetico e alla messa in sicurezza.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Pianificare il progetto di studio relativo al bene culturale, analizzando le fonti documentali, i dati scientifici preesistenti, programmando gli interventi diagnostici e predisponendo la documentazione e la forma dei rapporti tecnici e dei supporti informatici utili
• Rapportarsi e collaborare con gli attori del processo e con gli enti di controllo
• Pianificare e programmare le attività progettuali ed esecutive
• Identificare le caratteristiche del bene e dei materiali, valutandone lo stato di conservazione, definendo e controllando le corrette modalità di intervento anche applicando le tecnologie innovative
• Organizzare e gestire il cantiere di restauro/recupero per gli aspetti tecnico-amministrativi, normativi, manutentivi, della sicurezza e della qualità operando con sistemi informativi dedicati all’organizzazione dei dati e all’esecuzione dell’intervento
• Verificare l’attuazione e l’efficacia degli interventi anche finalizzati alla messa in sicurezza
• Collaborare alla valutazione degli interventi di conservazione e manutenzione per prevenire, limitare e/o rimuovere le cause di degrado e di dissesto con attenzione al risparmio energetico
• Progettare e pianificare interventi di project management mediante l’ottimizzazione delle risorse
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità degli interventi di conservazione e manutenzione</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.5.5 - Specialisti in discipline artistico-espressive
3.3.1 - Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive
3.3.3 - Tecnici dei rapporti con i mercati
3.4.4 - Tecnici dei servizi culturali</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
90.03.0 - Creazioni artistiche e letterarie
90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d’arte
91.01.0 - Attività di biblioteche e archivi
91.02.0 - Attività di musei
91.03.0 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili</td></tr>
<tr><td>CODICI ESCO
2621 - Archivisti e curatori di musei
2622 - Bibliotecari, documentalisti ed assimilati
2651 - Specialisti delle arti visive
3433 - Tecnici delle gallerie, dei musei e delle biblioteche</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 9
TECNOLOGIE PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI E PER IL TURISMO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 9.2 - Beni culturali e artistici</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="3">9.2.3 Tecnico superiore per la promozione, progettazione e realizzazione di oggetti e collezioni di artigianato con valore culturale e artistico

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nella gestione della pianificazione e definizione delle attività di comunicazione e promozione di artefatti artistici, in ottica di valorizzazione sia nei mercati nazionali che internazionali, utilizzando strumenti innovativi e strategie di marketing al fine di veicolare la promozione e la vendita dell'artefatto artistico nel rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Si rapporta con le aziende di promozione turistica e di ospitalità del territorio. Collabora alla realizzazione di oggetti e collezioni di artigianato culturale e artistico.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Definire, pianificare e valutare azioni di comunicazione, promozione e vendita di artefatti artistici, individuando e valorizzando tecnologie, mezzi di comunicazione, contenuti digitali a supporto delle tradizioni artigianali, artistiche, culturali di ciascun territorio
• Individuare priorità, strategie e strumenti per promuovere e rafforzare la brand identity degli artefatti in ambiente fisico e digitale in un'ottica di valorizzazione degli stessi anche nei mercati internazionali
• Analizzare la domanda turistica-culturale e monitorare l'andamento di mercato di oggetti e collezioni di pregio che identificano e promuovono la cultura, le tradizioni, le lavorazioni tipiche ed il valore identitario dei territori
• Pianificare strategie di destination marketing, avvalendosi del contesto territoriale, al fine di veicolare la promozione e la vendita dell'artefatto artistico
• Organizzare iniziative e itinerari artistico-culturali interagendo e collaborando con le aziende di promozione turistica e di ospitalità del territorio, al fine di far conoscere le realtà e gli artefatti di produzione locale
• Progettare, utilizzando strumenti tradizionali e digitali, oggetti e collezioni di artigianato artistico nel rispetto delle tradizioni artigianali, artistiche e culturali, degli sviluppi dei gusti e del mercato, nonché della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico
• Progettare e realizzare oggetti di artigianato artistico, anche utilizzando strumenti e attrezzature digitali, a partire dalle tradizioni locali, artistico culturali e artigianali del territorio, considerando l'evoluzione stilistica, concettuale e tecnologica degli artefatti, oltre che la fattibilità tecnica e l'utilizzo partico a cui sono destinati
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti artistici, proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.5.5.1.1 - Pittori e scultori
3.1.5.3 - Tecnici della produzione manifatturiera
3.3.1 - Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive
3.3.3 - Tecnici dei rapporti con i mercati
3.4.1 - Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.4 - Tecnici dei servizi culturali
6.1.1.2 - Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
6.3.1.6 - Orafi, gioiellieri e professioni assimilate
6.3.2 - Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate
6.3.3 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati</td></tr>
</table>

	6.3.4 - Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche
	Codici ISTAT ATECO *15.1 - Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce* *16.29 - Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio* *23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico* *23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali* *23.49.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica* *23.70.10 - Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo* *23.70.20 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico* *32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose* *73.11 - Agenzie pubblicitarie* *73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari*
	Codici ESCO *2651 - Specialisti delle arti visive* *7313 - Gioiellieri e orafi* *7314 - Vasai ed assimilati* *7315 - Soffiatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro* *7316 - Pittori di insegne, decoratori, incisori e acquafortisti* *7317 - Artigiani delle lavorazioni del legno, delle ceste e dei materiali affini* *7318 - Artigiani delle lavorazioni dei tessili, del cuoio e simili* *7319 - Artigiani non classificati altrove* *7522 - Ebanisti ed assimilati*

Area Tecnologica 10 – TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DEI DATI

Area Tecnologica 10 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DEI DATI	
Ambito 10.1 - Architetture *software* e *Data Management*	
Figura nazionale	**Descrizione**
10.1.1 Tecnico superiore Sviluppatore *software* **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Lavora nella progettazione e implementazione di soluzioni *software*, con la capacità di analizzare e specificare i requisiti del cliente e progettare modelli di struttura di sistema, anche eseguendo procedure di test e valutando le soluzioni più adatte. Configura *hardware*, *software* e reti per garantire l'interoperabilità dei componenti di sistema e la documentazione di tutte le informazioni rilevanti. Gestisce l'installazione e l'integrazione di componenti in un sistema, anche su architetture *cloud*, con strategie mirate alla sostenibilità e alle soluzioni per il controllo dei consumi energetici. Contribuisce alla pianificazione e alla scrittura della documentazione necessaria per il progetto. Sviluppa applicazioni e scrive specifiche di prodotti ICT, nonché compila programmi di diagnostica e di *debugging*.
	Macro-competenze in esito • Analizzare, specificare, aggiornare e rendere disponibile un modello per implementare le applicazioni in conformità con la politica e le esigenze dell'utente/cliente. Progettare con linguaggi di modellazione strutture dati e modelli di struttura di sistema adeguati ai risultati dell'analisi. Valutare in base ai linguaggi prescelti le soluzioni *software* che meglio si adattano allo studio e all'implementazione (e-CF A.6 - Progettazione di Applicazioni) • Costruire ed eseguire procedure di test sistematico per i sistemi IT o per i requisiti di usabilità del cliente per stabilire la conformità con le specifiche di progettazione. Assicurare che i componenti nuovi o modificati soddisfino le aspettative. Produrre la documentazione e la reportistica che evidenziano i requisiti di certificazione (e-CF B.3 -Testing) • Realizzare, seguendo standard generali predefiniti di esercizio, gli interventi necessari pianificati per implementare la soluzione, tra cui l'installazione, l'aggiornamento e la dismissione. Completare la documentazione registrando tutte le informazioni rilevanti, compresi gli indirizzi delle apparecchiature, i dati di configurazione e di performance. Configurare *l'hardware*, il *software* o la rete per assicurare l'interoperabilità dei componenti di sistema e mettere a punto ogni difetto o incompatibilità risultante • Ingaggiare risorse specialistiche addizionali se richiesto, come fornitori di rete di terze parti. Consegnare formalmente la soluzione completamente operante all'utente e completare la documentazione registrando tutte le informazioni rilevanti, compreso gli indirizzi delle apparecchiature, i dati di configurazione e di prestazione (e-CF B.4 - Rilascio *deployment*) della Soluzione) • Installare *hardware, software* o componenti in un sistema esistente o proposto. Conformarsi ai processi e alle procedure definite (*configuration management* e *package maintenance*), tenendo conto delle specifiche delle capacità e delle compatibilità sia dei moduli esistenti che di quelli nuovi per assicurare l'integrità e l'interoperabilità. Verificare le prestazioni del sistema e garantire la validazione e la documentazione dell'esito favorevole dell'integrazione (e-CF B.2 Integrazione di componenti)

	• Installare soluzioni su architetture *cloud* (sia pubbliche e private che ibride) con particolare attenzione alle componenti di *edge* e di *fog-networks* abilitanti i servizi innovativi; porre attenzione alle soluzioni che favoriscano il controllo dei consumi energetici e la sostenibilità di quanto verrà implementato • Utilizzare quanto offerto dalle funzionalità delle *Software defined networks* (SDN), dalla *Network functions virtualization* (NFV) e dalle potenzialità dei processi di orchestrazione delle varie componenti • Adattare le soluzioni esistenti, per es. *porting* di un'applicazione da un altro sistema operativo. Codificare, eseguire il *debug* e il test, documentare e comunicare le fasi di sviluppo del prodotto. Convalidare i risultati con gli utenti rappresentativi, integrare e realizzare la soluzione complessiva (e-CF B.1 - Sviluppo di Applicazioni) • Analizzare e specificare un modello per implementare le applicazioni in conformità alle esigenze dell'utente/cliente. Progettare con linguaggi di modellazione strutture dati e modelli di struttura di sistema adeguati ai risultati dell'analisi • Realizzare/codificare soluzioni ICT e scrivere le specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti del cliente • Assicurare la realizzazione e l'implementazione di applicazioni ICT, siti web e applicazioni multimediali • Contribuire alla pianificazione, al disegno di dettaglio e alla scrittura della documentazione • Compilare programmi di diagnostica, progettare e scrivere codice e interfacce di integrazione per sistemi operativi e il *software* per assicurare il massimo della funzionalità e dell'efficienza • Progettare e attuare i piani di test e le azioni necessarie al *deployment* della soluzione, fino alla consegna formale della soluzione funzionante e della relativa documentazione all'utente/cliente • Contribuire alla pianificazione e direzione di un progetto ICT per assicurare il coordinamento e la gestione delle interdipendenze. Collaborare alla gestione delle attività, delle responsabilità, delle milestones critiche, delle risorse, dei termini di consegna e alla definizione del budget • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (*audit*) ed esterni (*performance*)nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità della soluzione sviluppata per ciò che concerne gli aspetti etici e di sostenibilità energetica
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *2.7.1.1 - Analisti e progettisti di software* *2.7.2.1 - Progettisti e amministratori di sistemi* *3.1.1.3 - Tecnici statistici* *3.1.2.1 - Tecnici programmatori* *3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni* *3.1.2.3 - Tecnici web* *3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati* *3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici* *3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni* *3.1.3.4 - Tecnici elettronici* *3.1.5.5 - Tecnici della produzione di servizi*
	Codici ISTAT ATECO *61.90.10 - Erogazione di servizi di accesso a internet (ISP)* *61.90.91 - Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati* *62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione* *62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica* *62.09.01 - Configurazione di personal computer* *62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.* *63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati* *63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)* *63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)* *63.12.00 - Portali web*

	Codici ESCO *2512 - Sviluppatori di software* *2513 - Sviluppatori Web e multimediali* *2514 - Programmatori di applicazioni* *2519 - Sviluppatori e analisti di software e applicazioni non classificati altrove* *2521 - Specialisti nella progettazione e amministrazione delle basi dati* *3512 - Tecnici per l'assistenza agli utenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione*

Area Tecnologica 10 **TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DEI DATI**	
Ambito 10.1 - Architetture *software* e *Data Management*	
Figura nazionale	**Descrizione**
10.1.2 Tecnico superiore *Data Manager* **Livello EQF: 5**	**Descrizione** Definisce, pianifica e coordina progetti di gestione e analisi dati, identificando modelli statistici e matematici, selezionando metodi di analisi, ottimizzando algoritmi o tecniche di Intelligenza Artificiale e *Big Data Analysis* per ottenere dati di valore per il *business*. Collabora alla gestione delle attività, delle responsabilità, delle milestones critiche, delle risorse, dei termini di consegna e alla definizione del budget. Lavora nella gestione dei dati ed è in grado di analizzare, progettare, sviluppare e implementare soluzioni *software* su misura per soddisfare le esigenze dell'utente. Padroneggia i principali *framework* di gestione, ambienti di sviluppo e automazione, *Database Management System* (DBMS) e linguaggi di elaborazione.
	Macro-competenze in esito • Analizzare, specificare, aggiornare e rendere disponibile un modello per implementare le applicazioni in conformità con la politica e le esigenze dell'utente/cliente. Progettare con linguaggi di modellazione strutture dati e modelli di struttura di sistema adeguati ai risultati dell'analisi. Valutare in base ai linguaggi prescelti le soluzioni *software* che meglio si adattano allo studio e all'implementazione (e-CF A.6 - Progettazione di Applicazioni) • Adattare le soluzioni esistenti. Codificare, eseguire il *debug* e il test, documentare e comunicare le fasi di sviluppo del prodotto. Convalidare i risultati con gli utenti rappresentativi, integrare e realizzare la soluzione complessiva. (e-CF B.1 -Sviluppo di Applicazioni) • Installare *hardware, software* o componenti in un sistema esistente o proposto. Conformarsi ai processi e alle procedure definite (*configuration management* e *package maintenance*), considerando le specifiche delle capacità e delle compatibilità sia dei moduli nuovi che esistenti per assicurare l'integrità e l'interoperabilità. Verificare le prestazioni del sistema e garantire la validazione e la documentazione dell'esito favorevole dell'integrazione (e-CF B.2 - Integrazione di componenti) • Identificare e gestire informazioni strutturate e non strutturate. Partecipare/contribuire alla creazione della struttura delle informazioni per abilitare l'impiego e l'ottimizzazione dell'informazione finalizzata ai benefici del *business*. Diffondere e utilizzare gli strumenti appropriati per creare, estrarre, mantenere, rinnovare e diffondere la conoscenza del *business* (e-CF D.10 - Gestione dell'Informazione e della Conoscenza) • Assicurare il corretto funzionamento, la manutenzione e la riparazione dei *database* progettati e installati per supportare soluzioni informatiche in linea con le necessità del *business* e che consentano di raggiungere livelli ammissibili di sostenibilità ambientale e garantiscano l'uso corretto delle risorse energetiche a fronte dell'architettura di sistema prescelta • Verificare lo sviluppo e il disegno delle strategie di archiviazione dati, monitorando e migliorando la capacità e le performance del *database* pianificando future necessità di espansione nel rispetto delle norme • Ricercare, gestire e unificare sorgenti di dati eterogenee assicurando la loro consistenza • Pianificare, coordinare e realizzare misure di sicurezza per salvaguardare i dati e le informazioni memorizzate sui sistemi ICT utilizzati • Guidare i processi applicativi di analisi dei dati in forma tradizionale e di *Big Data*, anche attraverso l'utilizzo di Intelligenza Artificiale e modelli predittivi • Ottenere informazioni dai dati, sviluppando applicazioni *ad hoc* o personalizzando

	applicazioni esistenti, per ottimizzare i processi analitici, creare reportistica e rappresentazioni visuali • Identificare modelli statistici e matematici, selezionare metodi di analisi monovariata e multivariata, ottimizzare gli algoritmi o le tecniche di Intelligenza Artificiale e *Big Data* per ottenere dati di valore per il *business* • Utilizzare tecnologie per condividere e rendere accessibili i dati in modo sicuro a tutti i soggetti partecipanti alla catena • Pianificare e dirigere un progetto di gestione e/o analisi dati per assicurare il coordinamento e la gestione delle interdipendenze. Collaborare alla gestione delle attività, delle responsabilità, delle *milestones* critiche, delle risorse, dei termini di consegna e alla definizione del *budget*. • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità della soluzione sviluppata
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *2.7.1.1 - Analisti e progettisti di software* *2.7.2.1 - Progettisti e amministratori di sistemi* *3.1.1.3 - Tecnici statistici* *3.1.2.1 - Tecnici programmatori* *3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni* *3.1.2.3 - Tecnici web* *3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati* *3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici* *3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni* *3.1.3.4 - Tecnici elettronici* *3.1.5.5 - Tecnici della produzione di servizi*
	Codici ISTAT ATECO *61.90.10 - Erogazione di servizi di accesso a internet (ISP)* *61.90.91 - Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati* *62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione* *62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica* *62.09.01 - Configurazione di personal computer* *62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.* *63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati* *63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)* *63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)* *63.12.00 - Portali web* *63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione n.c.a.*
	Codici ESCO *2521 - Specialisti nella progettazione e amministrazione delle basi dati* *3511 - Tecnici per la gestione dell'informazione e della comunicazione* *3512 - Tecnici per l'assistenza agli utenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 10
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DEI DATI</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 10.2 - Architetture e Sistemi</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="3">10.2.1 Tecnico superiore
System Administrator

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Amministra i componenti del sistema ICT per soddisfare i requisiti del servizio, installando software, configurando e aggiornando sistemi ICT, reti e data center. Assume la responsabilità dell’esecuzione degli interventi di riparazione per garantire una performance ottimale del sistema e un’alta soddisfazione del cliente. Gestisce l’operatività del sistema per soddisfare la continuità del servizio, la disponibilità e la sicurezza dei dati, i salvataggi e le esigenze di performance. Assicura l’operatività di hardware/software, anche sviluppando applicativi per l’automazione delle procedure e dei controlli. Installa hardware, software o componenti di un sistema, progetta architetture informatiche, conformandosi ai processi e alle procedure definite, garantendo compatibilità e scalabilità e interoperabilità dei servizi.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Installare hardware, software o componenti in un sistema esistente o proposto. Conformarsi ai processi e alle procedure definite (es. configuration management e package maintenance). Tenere conto delle compatibilità sia dei moduli esistenti che di quelli nuovi per assicurare l’integrità, l’interoperabilità e la sicurezza delle informazioni (e-CF B.2 - Integrazione di componenti)
• Analizzare e progettare architetture informatiche. Identificare le richieste di cambiamento e i relativi componenti: hardware, software, applicazioni, processi, piattaforme. Assicurare l’interoperabilità, la scalabilità, l’usabilità e la sicurezza. Mantenere l’allineamento tra l’evoluzione del business e gli sviluppi tecnologici
• Amministrare i componenti del sistema ICT per soddisfare i requisiti del servizio. Installare software, configurare e aggiornare sistemi ICT
• Assumere la responsabilità dell’esecuzione degli interventi di riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema e un’alta soddisfazione del cliente
• Amministrare quotidianamente l’esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance
• Mantenere in modo efficace hardware/software, anche sviluppando applicativi per l’automazione delle procedure e dei controlli
• Utilizzare tecnologie applicate al cloud computing e alla costruzione di reti decentralizzate
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (performance), nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità della soluzione sviluppata</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.7.1.1 - Analisti e progettisti di software
2.7.2.1 - Progettisti e amministratori di sistemi
3.1.1.3 - Tecnici statistici
3.1.2.1 - Tecnici programmatori
3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.3 - Tecnici web
3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati
3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
3.1.3.4 - Tecnici elettronici
3.1.5.5 - Tecnici della produzione di servizi</td></tr>
</table>

	Codici ISTAT ATECO *61.10.00 - Telecomunicazioni fisse* *61.20.00 - Telecomunicazioni mobili* *61.30.00 - Telecomunicazioni satellitari* *61.90.10 - Erogazione di servizi di accesso a internet (ISP)* *61.90.91 - Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati* *61.90.99 - Altre attività connesse alle telecomunicazioni n.c.a.* *62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica* *62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)* *62.09.01 - Configurazione di personal computer* *62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.* *63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati* *63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)* *63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)* *63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione n.c.a.* *95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche* *95.12.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni*
	Codici ESCO *2511 - Analisti di sistema* *2529 - Specialisti in basi dati e in reti informatiche non classificati altrove*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 10
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DEI DATI</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 10.2 - Architetture e Sistemi</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="4">10.2.2 Tecnico superiore
System Cybersecurity

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nella gestione e nella protezione delle informazioni e dei sistemi informatici. Gestisce policy di sicurezza, considerando le diverse minacce, siano esse tecniche, umane e organizzative, in linea con la strategia aziendale e la cultura del rischio. Applica tecniche per la ricerca, l’individuazione e la documentazione delle vulnerabilità a livello infrastrutturale e applicativo. Opera anche nell’ambito della cyber security industriale, gestendo la sicurezza di sistemi Internet of Things e impianti produttivi. Utilizzando strumenti di analisi forensi e di intelligence, fronteggia le minacce e formula raccomandazioni per l’implementazione e il miglioramento continuo della politica di sicurezza. Propone e implementa gli aggiornamenti necessari sul piano informatico e sul piano organizzativo fornendo formazione e sensibilizzazione.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Gestire le policy di sicurezza delle informazioni e dei sistemi tenendo conto delle minacce tecniche, umane, organizzative e di altro tipo, in linea con la strategia IT e aziendale e in coerenza con la cultura del rischio dell'organizzazione. Utilizzare i risultati forniti da risorse operative e specialistiche (ad esempio per analisi forensi, intelligence sulle minacce e rilevamento delle intrusioni) per garantire la capacità di fronteggiare le minacce alla sicurezza e formulare raccomandazioni per il miglioramento continuo della politica e della strategia di sicurezza (e-CF E.8 - Gestione della Sicurezza dell’Informazione)
• Assicurare l’implementazione della politica di sicurezza aziendale, anche mettendo a punto le regole e i sistemi informatici (hardware e software) e proponendo i necessari aggiornamenti
• Consigliare, supportare, informare e fornire addestramento e consapevolezza sulla sicurezza
• Condurre azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema, implementando o sviluppando le applicazioni atte allo scopo e i test più efficaci
• Utilizzare tecnologie innovative per progettare sistemi di security by design
• Analizzare disposizioni legislative, regolamenti e policy in materia di sicurezza e dati personali per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità della soluzione sviluppata</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.7.1.1 - Analisti e progettisti di software
2.7.2.1 - Progettisti e amministratori di sistemi
3.1.1.3 - Tecnici statistici
3.1.2.1 - Tecnici programmatori
3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.3 - Tecnici web
3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati
3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
3.1.3.4 - Tecnici elettronici
3.1.5.5 - Tecnici della produzione di servizi</td></tr>
<tr><td>Codici ISTAT ATECO
61.10.00 - Telecomunicazioni fisse
61.20.00 - Telecomunicazioni mobili</td></tr>
</table>

	61.30.00 - Telecomunicazioni satellitari *61.90.10 - Erogazione di servizi di accesso a internet (ISP)* *61.90.91 - Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati* *61.90.99 - Altre attività connesse alle telecomunicazioni n.c.a.62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica* *62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)* *62.09.01 - Configurazione di personal computer62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.* *63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati* *63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)* *63.12.00 - Portali web* *63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione n.c.a.*
	Codici ESCO *2529 - Specialisti in basi dati e in reti informatiche non classificati altrove* *3512 - Tecnici per l'assistenza agli utenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 10
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DEI DATI</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 10.3 - Trasformazione digitale</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="3">10.3.1 Tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni Artificial Intelligence based

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Progetta e sviluppa applicazioni, utilizzando anche soluzioni di Digital Twins e tecniche Artificial Intelligence based (AI-based), per automatizzare i processi di produzione, migliorando la gestione aziendale e la catena del valore, in termini di capacità produttiva, efficienza energetica, sicurezza informatica, qualità, continuità operativa. Lavora nell'ambito della digitalizzazione dei sistemi IT aziendali per implementare soluzioni hi-tech cyber-fisiche, correlate con le esigenze di trasformazione digitale. Adatta le soluzioni esistenti, codifica, esegue il debug e il test, documenta e comunica le fasi di sviluppo del prodotto. Convalida i risultati con gli utenti rappresentativi, integra e realizza la soluzione complessiva.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Identificare i fabbisogni e assumere la responsabilità dell'implementazione delle best practices per la digitalizzazione dei sistemi IT aziendali, impiegando soluzioni hi-tech, anche emergenti, correlate con le esigenze di trasformazione, quali: Advanced Analytics, algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine/Deep Learning, Internet of Things, Networking, linguaggi di programmazione, Cloud, Cyber Security, Database, Data Management
• Adattare le soluzioni esistenti, per es. porting di un'applicazione da un altro sistema operativo. Codificare, eseguire il debug e il test, documentare e comunicare le fasi di sviluppo del prodotto. Convalidare i risultati con gli utenti rappresentativi, integrare e realizzare la soluzione complessiva (e-CF B.1 - Sviluppo di Applicazioni)
• Progettare e sviluppare applicazioni per l'automazione dei processi di produzione, migliorando la gestione dei processi aziendali (capacità produttiva, efficienza energetica, sicurezza informatica, qualità, continuità operativa) e la catena del valore
• Disegnare e implementare soluzioni di integrazione tailor-made tra sistemi informativi e tecnologie fisiche, per contribuire alla continuità della transizione digitale come processo di evoluzione continua
• Monitorare i trend tecnologici, valutandone l'applicabilità e l'implementazione nello specifico contesto produttivo e di business dell'azienda
• Prendere decisioni strategiche immaginando e articolando le future soluzioni ICT per i processi orientati al cliente, i nuovi prodotti del business e i servizi
• Correlare informazioni e conoscenza, partendo da un approccio data driven e utilizzando metodi di analisi statistica e algoritmi di Intelligenza Artificiale, al fine di creare nuovo valore per il business
• Utilizzare la conoscenza specialistica del business dei clienti per offrire possibili soluzioni alle loro esigenze
• Fornire consigli ed esperienza ai clienti proponendo soluzioni e fornitori
• Pianificare e dirigere un progetto di trasformazione digitale per assicurare il coordinamento e la gestione delle interdipendenze
• Collaborare alla gestione delle attività, delle responsabilità, delle milestones critiche, delle risorse, dei termini di consegna e alla definizione del budget
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità della soluzione sviluppata</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.7.1.1 - Analisti e progettisti di software
2.7.2.1 - Progettisti e amministratori di sistemi
3.1.1.3 - Tecnici statistici</td></tr>
</table>

	3.1.2.1 - Tecnici programmatori *3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni* *3.1.2.3 - Tecnici web* *3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati* *3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici* *3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni* *3.1.3.4 - Tecnici elettronici* *3.1.5.5 - Tecnici della produzione di servizi*
	Codici ISTAT ATECO *61.10.00 - Telecomunicazioni fisse* *61.20.00 - Telecomunicazioni mobili* *61.30.00 - Telecomunicazioni satellitari* *61.90.10 - Erogazione di servizi di accesso a internet (ISP)* *61.90.91 - Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati* *61.90.99 - Altre attività connesse alle telecomunicazioni n.c.a.* *62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione* *62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica* *62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)* *62.09.01 - Configurazione di personal computer* *62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.* *63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati* *63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)* *63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)* *63.12.00 - Portali web* *63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione n.c.a.*
	Codici ESCO *2511 - Analisti di sistema* *2512 - Sviluppatori di software* *2519 - Sviluppatori e analisti di software e applicazioni non classificati altrove* *3511 - Tecnici per la gestione dell'informazione e della comunicazione*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 10
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DEI DATI</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 10.4 - Contenuti digitali e creativi</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="3">10.4.1 Tecnico superiore Augmented, Virtual e Mixed Reality

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nel campo della progettazione grafica e dell'animazione con effetti speciali, anche in Augmented, Virtual e Mixed Reality. Progetta, disegna e codifica contenuti ed effetti speciali audiovisivi crossmediali, utilizzando applicazioni multimediali anche 3D, considerando la fruizione su molteplici canali, quali web, cinema, mobile, AR/VR, ecc. e ottimizzando l'esperienza utente. Progetta e sviluppa applicazioni e script operanti all'interno e all'esterno dei software specifici di settore, al fine di ottimizzare e/o automatizzare i processi produttivi. Organizza il messaggio/informazione di origine declinandolo attraverso i linguaggi e gli strumenti di comunicazione digitale, tecnicamente ed economicamente disponibili in funzione degli obiettivi, del target e delle modalità di fruizione attese dall'utente.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Creare progetti grafici e di animazione con effetti speciali, anche in Augmented, Virtual e Mixed Reality (AR/VR/MR) destinati a diversi contesti e modalità di fruizione: cinema, tv, gaming, web, metaverso, applicazioni industriali, promozione e fruizione turistica, valorizzazione del patrimonio culturale
• Progettare, disegnare, impostare e codificare contenuti ed effetti speciali audiovisivi crossmediali, mediante l'utilizzo di applicazioni multimediali anche 3D, considerandone la fruizione su molteplici canali (web, cinema, mobile, AR/VR ecc..) e ottimizzando l'esperienza utente
• Progettare e sviluppare applicazioni e script operanti all'interno e all'esterno dei software specifici di settore al fine di ottimizzare e/o automatizzare i processi produttivi
• Organizzare e ottimizzare il messaggio/informazione di origine declinandolo attraverso i linguaggi e gli strumenti di comunicazione digitale tecnicamente ed economicamente disponibili in funzione degli obiettivi di comunicazione, del target e delle modalità di fruizione attese da parte dell'utente
• Costruire ed eseguire procedure di testing per verificare i requisiti di usabilità e di performance e stabilire la conformità con le specifiche di progettazione. Assicurare che i componenti nuovi o modificati soddisfino le aspettative
• Pianificare e dirigere un progetto di AR/VR per assicurare il coordinamento e la gestione delle interdipendenze. Collaborare alla gestione delle attività, delle responsabilità, delle milestones critiche, delle risorse, dei termini di consegna e alla definizione del budget
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità della soluzione sviluppata</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.7.1.1 - Analisti e progettisti di software
2.7.2.1 - Progettisti e amministratori di sistemi
3.1.1.3 - Tecnici statistici
3.1.2.1 - Tecnici programmatori
3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.3 - Tecnici web
3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati
3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
3.1.3.4 - Tecnici elettronici
3.1.5.5 - Tecnici della produzione di servizi</td></tr>
</table>

	3.1.7.1 - Fotografi e professioni assimilate *3.1.7.2 - Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video*
	Codici ISTAT ATECO *59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi* *59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi* *59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi* *61.90.99 - Altre attività connesse alle telecomunicazioni n.c.a.* *62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione* *62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica* *62.09.01 - Configurazione di personal computer* *62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.* *63.12.00 - Portali web* *63.91.00 - Attività delle agenzie di stampa* *63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione n.c.a.*
	Codici ESCO *2166 - Grafici e progettisti multimediali* *2512 - Sviluppatori di software* *2513 - Sviluppatori Web e multimediali* *3514 - Tecnici Web*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 10
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DEI DATI</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 10.4 - Contenuti digitali e creativi</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="3">10.4.2 Tecnico superiore
Digital Media Designer

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Lavora nel campo della produzione di contenuti di prodotti ipermediali o di animazione, utilizzando tecniche di progettazione grafica e di effetti speciali. Elabora le richieste del cliente attraverso le conoscenze sull'utilizzo di applicativi e tecnologie digitali di pre e post-produzione. Utilizza tecniche di motion graphic 2D e 3D, character designer, motion capture ed effetti visivi e immersivi per costruire ambienti virtuali e di integrazione. Assicura e garantisce l'usabilità e l'accesso alle applicazioni favorendo una transizione digitale per tutti i soggetti.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Gestire i contenuti di prodotti ipermediali
• Applicare i principi compositivi della progettazione grafica per la realizzazione di un prodotto multimediale, dando coerenza ed efficacia comunicativa alle richieste/fabbisogni del cliente. Utilizzare immagini e contenuti nel rispetto delle norme sulla privacy e la proprietà intellettuale. Relazionarsi con il cliente elaborando un documento di brief che sintetizza le sue richieste
• Integrare le conoscenze sull'utilizzo professionale di applicativi e tecnologie digitali di pre e post-produzione, tecniche di effetti speciali e del trattamento delle immagini e del suono
• Utilizzare tecniche di motion graphic 2D e 3D, character designer, motion capture ed effetti visivi e immersivi per costruire ambienti virtuali e di integrazione per svariati contesti: cinema, tv, gaming, web, metaverso, applicazioni industriali, promozione e fruizione turistica, valorizzazione del patrimonio culturale
• Integrare capacità creative e tecniche per la realizzazione di animazioni ottenibili anche in Augmented Virtual e Mixed Reality (AR/VR/MR) e destinate a diversi contesti e modalità di fruizione
• Progettare e realizzare videomapping
• Applicare le tecniche di color correction, color grading e sound design a prodotti filmici, televisivi, pubblicità
• Organizzare e ottimizzare il messaggio/informazione di origine declinandolo attraverso i linguaggi e gli strumenti di comunicazione digitale tecnicamente ed economicamente disponibili in funzione degli obiettivi di comunicazione, del target e delle modalità di fruizione attese da parte dell'utente
• Garantire l'usabilità e l'accesso alle applicazioni per favorire una transizione digitale per tutti i soggetti
• Pianificare un progetto ipermediale o di animazione per assicurare il coordinamento e la gestione delle interdipendenze. Collaborare alla gestione delle attività, alle responsabilità, le milestones critiche, le risorse, termini di consegna ed il budget
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità della soluzione sviluppata</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.2.1 - Tecnici programmatori
3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.3 - Tecnici web
3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati
3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
3.1.3.4 - Tecnici elettronici</td></tr>
</table>

	3.1.5.5 - Tecnici della produzione di servizi *3.1.7.1 - Fotografi e professioni assimilate* *3.1.7.2 - Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video*
	Codici ISTAT ATECO *59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi* *59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi* *59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi* *61.90.99 - Altre attività connesse alle telecomunicazioni n.c.a.* *62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione* *62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica* *62.09.01 - Configurazione di personal computer* *62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.* *63.12.00 - Portali web* *63.91.00 - Attività delle agenzie di stampa* *63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione n.c.a.*
	Codici ESCO *2166 - Grafici e progettisti multimediali* *2512 - Sviluppatori di software* *2513 - Sviluppatori Web e multimediali* *3514 - Tecnici Web*

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 10
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DEI DATI</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 10.4 - Contenuti digitali e creativi</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="3">10.4.3 Tecnico superiore
Digital Media Specialist

Livello EQF: 5</td><td>Descrizione
Crea progetti di comunicazione integrata tra grafica, stampa, video, web, social network, metaverso e nuove tecnologie, veicolando, in modo integrato, l'informazione sui diversi canali di comunicazione, identificando quelli più adatti per la promozione del prodotto/servizio di riferimento. Partecipa alla definizione di strategie di marketing digitale e realizza campagne di comunicazione multicanale. Utilizza i principi della Customer User Experience e applica tecniche di marketing digitale per analizzare i dati sui canali web e social. Fornisce raccomandazioni sulle interfacce tecniche e assicura la sostenibilità attraverso l'applicazione di sistemi di gestione dei contenuti.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Creare applicazioni multimediali combinando la potenza della tecnologia digitale con un uso efficace di grafici, audio, immagini fotografiche e video
• Conoscere i principi fondamentali del marketing digitale. Distinguere tra gli approcci tradizionali e digitali. Apprezzare e conoscere la gamma di canali disponibili. Valutare l'efficacia degli strumenti utilizzati e applicare tecniche di misurazione. Pianificare una strategia coerente, utilizzando i mezzi più adatti a disposizione
• Conoscere le problematiche della protezione dei dati e le questioni di privacy (e-CF D.12 - Marketing Digitale)
• Applicare i principi della user experience, disegnando, impostando e codificando applicazioni multimediali per ottimizzare la presentazione delle informazioni, inclusi i messaggi di marketing
• Fornire raccomandazioni sulle interfacce tecniche ed assicurare la sostenibilità attraverso l'applicazione di sistemi di gestione dei contenuti appropriati
• Organizzare e ottimizzare il messaggio/informazione di origine declinandolo attraverso i linguaggi e gli strumenti di comunicazione digitale tecnicamente ed economicamente disponibili in funzione degli obiettivi, del target e delle modalità di fruizione attese dall'utente
• Applicare attraverso approcci e metodi data-driven tecniche di sentiment analysis sui canali web e social; riportare dati sulle campagne di AdWords e sulle altre campagne, interpretare i risultati rendendoli significativi per il cliente, stendere report chiari e completi delle attività realizzate
• Gestire secondo le norme vigenti la creazione di contenuti prodotti con tool di AI
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità della soluzione sviluppata</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
3.1.2.1 - Tecnici programmatori
3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.3 - Tecnici web
3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati
3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
3.1.3.4 - Tecnici elettronici
3.1.5.5 - Tecnici della produzione di servizi
3.1.7.1 - Fotografi e professioni assimilate
3.1.7.2 - Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video</td></tr>
</table>

	Codici ISTAT ATECO *59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi* *59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi* *59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi* *61.90.99 - Altre attività connesse alle telecomunicazioni n.c.a.* *62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione* *62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica* *62.09.01 - Configurazione di personal computer* *62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.* *63.12.00 - Portali web* *63.91.00 - Attività delle agenzie di stampa* *63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione n.c.a.* *73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari*
	Codici ESCO *2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing* *2513 - Sviluppatori Web e multimediali* *3514 - Tecnici Web*

- PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DEI DIPLOMATI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS *Academy*)

- COMPETENZE GENERALI COMUNI A TUTTI I PERCORSI

ALLEGATO 2

PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DEI DIPLOMATI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI ITS *ACADEMY*

1. Aree tecnologiche e ambiti

L'articolo 2, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99 prevede che l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario faccia riferimento a figure professionali definite a livello nazionale in relazione alle Aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica del Paese.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le Aree tecnologiche di riferimento degli ITS Academy sono articolate in ambiti secondo lo schema seguente:

Area tecnologica	Ambito
1. Energia	1.1 Approvvigionamento e generazione di energia sostenibile
	1.2 Efficienza energetica nei processi, negli impianti e nelle costruzioni
	1.3 Sostenibilità energetica nell'ambiente e nell'economia circolare
2. Mobilità Sostenibile e logistica	2.1. Mobilità delle persone e delle merci
	2.2 Efficientamento, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
	2.3. Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche
3. Chimica e nuove tecnologie della vita	3.1 Biotecnologie industriali e ambientali
	3.2 Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali
4. Sistema Agroalimentare	4.1 Agroalimentare
5. Sistema Casa e ambiente costruito	5.1 Sistema Casa
6. Meccatronica	6.1 Sviluppo e innovazione del processo e del prodotto
	6.2 Automazione e integrazione della produzione industriale e dei sistemi meccatronici
	6.3 Customizzazione del prodotto e gestione tecnica delle commesse
7. Sistema Moda	7.1 Moda
8. Servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro	8.1 Servizi alle imprese
9. Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo	9.1 Turismo e attività culturali
	9.2 Beni culturali e artistici
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.1 Architetture *software* e *Data Management*
	10.2 Architetture e Sistemi
	10.3 Trasformazione digitale
	10.4 Contenuti digitali e creativi

2. Il profilo culturale generale

Il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le Aree tecnologiche:

- fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. – *European Qualifications Framework*) di cui alla Raccomandazione **2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017** che è stata recepita con il decreto 8 gennaio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante "*Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*" e con il decreto 15 giugno 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, recante "*Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022*";
- è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili.

A conclusione del percorso formativo, il diplomato deve possedere:

- la visione di sistema del contesto nel quale opera che lo rende in grado di supportare le attività di ricerca e sviluppo ed eseguire analisi e valutazioni tecniche (predittive, di impatto, di conformità e di fattibilità) al fine di individuare, nei vari contesti produttivi, interventi di miglioramento continuo e soluzioni innovative e sostenibili con applicazioni tecnologiche;
- le competenze scientifiche, tecniche, tecnologiche, organizzative, comunicative e di *marketing* per rispondere alla domanda di innovazione e di trasferimento tecnologico in situazioni a elevata e crescente complessità e differenziazione;
- le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, di livello B2 o superiore, e all'uso della microlingua di settore, necessarie per interagire nei diversi ambiti e contesti del proprio lavoro;
- l'uso dei linguaggi specialistici, competenze applicative e capacità di assumere comportamenti responsabili e affidabili sotto i diversi profili della produzione, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente;
- le competenze per interagire in gruppi di lavoro eterogenei, dove svolge funzioni di documentazione, ricognizione, elaborazione e rielaborazione di concetti e di informazioni, applicate e da applicare a specifici contesti di lavoro;
- le competenze per rapportarsi con le diverse figure che operano nella "catena del valore" delle filiere produttive e di servizio in relazione a processi lavorativi complessi che coinvolgono diversi soggetti, anche su scala internazionale;
- le competenze per offrire contributi innovativi tesi a valorizzare le vocazioni del territorio in una dimensione internazionale.

Più in particolare, per corrispondere a fabbisogni e domini tecnologici, trasversali a tutte le aree, e a corredo delle competenze tecnologiche specialistiche, al diplomato è richiesta la capacità di:

- utilizzare le conoscenze tecnologiche per creare opportunità per il mercato;
- gestire le interfacce, sapendo interagire tra tecnologie diverse;
- interpretare le esigenze del cliente e del mercato praticando un approccio *market driven* che soddisfi i bisogni rilevati attraverso l'uso delle tecnologie e delle loro applicazioni.

3. I percorsi formativi

I curricoli dei percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori fanno riferimento a competenze:

- generali e comuni a tutte le aree tecnologiche: linguistiche, comunicative e relazionali, scientifiche e tecnologiche,

giuridiche ed economiche, organizzative e gestionali, digitali (di seguito riportate negli otto riquadri);

- tecnico-professionali comuni a tutte le figure di ciascuna area tecnologica e ambito (Allegato 1);
- eventuali tecnico-professionali connesse alle specificità di ciascuna figura, centrate sulle applicazioni tecnologiche richieste dalle imprese del settore produttivo di riferimento e dalle relative Istituzioni del territorio (a cura delle singole Fondazioni o delle Regioni per la definizione di profili regionali).

COMPETENZE GENERALI E COMUNI A TUTTI I PERCORSI

Ambito linguistico, comunicativo e relazionale

- utilizzare gli strumenti linguistici e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per interagire nei contesti di vita e di lavoro
- utilizzare l'inglese tecnico (microlingua), correlato all'area tecnologica di riferimento, per comunicare al livello B2 o superiore nei contesti in cui opera
- collaborare, negoziare e sviluppare attività in gruppi di lavoro per affrontare problemi, proporre soluzioni, contribuire a produrre, ordinare e valutare risultati collettivi
- predisporre documentazione tecnica e normativa attraverso l'utilizzo di appositi strumenti *hardware* e *software*
- gestire i processi comunicativi e relazionali all'interno e all'esterno dell'organizzazione sia in lingua italiana sia in lingua inglese
- valutare i flussi informativi rispetto alla gestione dei processi produttivi o di servizio, individuando anche soluzioni migliorative per assicurarne la qualità

Ambito scientifico e tecnologico

- utilizzare strumenti e modelli matematici e statistici nella descrizione e simulazione delle diverse fenomenologie dell'area di riferimento, nell'applicazione e nello sviluppo delle tecnologie
- utilizzare strumentazioni e metodologie della ricerca sperimentale per le applicazioni delle tecnologie dell'area di riferimento
- fissare dei parametri (*Key Performance Indicator* - K.P.I.) per misurare i vantaggi ottenuti con le soluzioni individuate e valutarne l'evoluzione del tempo rispetto ai target prefissati

Ambito giuridico ed economico

- reperire fonti e applicare normative che regolano l'impresa e le sue relazioni esterne in ambito nazionale, europeo e internazionale
- conoscere i fattori costitutivi dell'impresa e l'impatto dell'azienda nel contesto territoriale di riferimento
- utilizzare strategie e tecniche di negoziazione nei contesti di mercato nei quali le aziende del settore di riferimento operano anche per rafforzarne l'immagine e la competitività

Ambito organizzativo e gestionale

- conoscere e contribuire a gestire i modelli organizzativi della qualità che favoriscono l'innovazione nelle imprese del settore di riferimento
- riconoscere, valutare e contribuire a risolvere situazioni conflittuali e problematiche tecnico-operative, relazionali e organizzative
- conoscere, analizzare, applicare e monitorare modelli di gestione di processi produttivi di beni e servizi
- gestire relazioni e collaborazioni nell'ambito della struttura organizzativa interna e nell'ambito esterno ai contesti di lavoro, valutandone l'efficacia

- organizzare e gestire, l'ambiente lavorativo, il contesto umano e il sistema tecnologico di riferimento al fine di raggiungere i risultati produttivi attesi
- analizzare, monitorare e controllare, per la parte di competenza, i processi produttivi al fine di formulare proposte/individuare soluzioni e alternative per migliorare l'efficienza e le prestazioni delle risorse tecnologiche e umane impiegate nell'ottica del progressivo miglioramento continuo.

Competenze Digitali

Si rifanno al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini europei (DigComp), con livello di padronanza avanzato.
Nella attuale versione (DigComp 2.2) il Quadro comprende:

- Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati
- Area delle competenze 2: Collaborazione e comunicazione
- Area delle competenze 3: Creazione di contenuti digitali
- Area delle competenze 4: Sicurezza
- Area delle competenze 5: Risolvere problemi

Competenze in materia di sostenibilità
Si rifanno al Quadro di riferimento per le competenze in materia di sostenibilità dei cittadini europei (GreenComp). Il Quadro comprende quattro settori di competenze interconnessi:

- Incarnare i valori della sostenibilità
- Accettare la complessità nella sostenibilità
- Immaginare futuri sostenibili
- Agire per la sostenibilità

Ciascun settore comprende tre competenze interconnesse e di pari importanza. Le 12 competenze di sostenibilità sono sviluppate con il livello di padronanza in ciascuna di esse adeguato a seconda delle esigenze e dell'ambiente di provenienza degli allievi e del contesto in cui operano.

Competenze imprenditoriali
Si rifanno al Quadro di riferimento per le competenze imprenditoriali dei cittadini europei (EntreComp), con livello di padronanza avanzato. Il Quadro comprende 3 aree di competenza interconnesse:

- Idee e opportunità
- Risorse
- Azioni

Ciascuna delle tre aree è costituita da 5 competenze che nel loro insieme costituiscono le 15 competenze utili agli individui per identificare e agire su opportunità e idee.

Competenze per la vita
Si rifanno al Quadro di riferimento per le competenze per la vita dei cittadini europei (LifeComp). Il Quadro comprende tre aree di competenza interconnesse:

- Personale
- Sociale
- Imparare a imparare

Ciascuna area è composta da tre competenze. Le 9 competenze per la vita sono sviluppate con il livello di padronanza in ciascuna di esse adeguato a seconda dell'ambiente di provenienza, delle esigenze e del contesto in cui operano gli allievi.

4. Aspetti metodologici

Al fine di contestualizzare le competenze sopra richiamate nelle situazioni reali, l’allievo opera prevalentemente in condizioni di apprendimento in laboratorio e in attività di tirocinio, nonché in apprendistato di alta formazione e di ricerca (terzo livello) di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Per l’utilizzo di tecnologie avanzate saranno impiegate le metodologie che:

- valorizzano le competenze trasversali e del “saper fare” da applicare sia in laboratori dei centri di ricerca, delle università e delle aziende sia nelle attività di tirocinio nelle aziende;
- integrano le competenze comuni e tecnico-professionali nell’analisi dei problemi, nella progettazione, nella realizzazione, nella gestione e nel controllo di impianti/servizi dell’area tecnologica di riferimento;
- utilizzano la lingua inglese nell’insegnamento e apprendimento di alcune attività formative;
- preparano i diplomati a saper presentare in modo sintetico le soluzioni proposte, a valutarne il costo e i potenziali impatti.

Tabella di confluenza al nuovo ordinamento di cui alla legge n. 99/2022

ALLEGATO 3

Nuovo ordinamento				Ordinamento previgente			
Area	Ambito	Figura nazionale	Livello EQF	Area	Ambito	Figura nazionale	Livello EQF
1. Energia	1.1 Approvvigionamento e generazione di energia sostenibile	1.1.1 Tecnico superiore per l'energia sostenibile	5	1. Efficienza energetica	1.1 Approvvigionamenti e generazione di energia	1.1.1 Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti	5
	1.2 Efficienza energetica nei processi, negli impianti e nelle costruzioni.	1.2.1 Tecnico superiore per l'efficienza energetica degli impianti	5				
		1.2.2 Tecnico superiore per l'efficienza energetica nell'edilizia sostenibile	5		1.2 Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico	1.2.1 Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici	5
	1.3 Sostenibilità energetica nell'ambiente e nell'economia circolare	1.3.1 Tecnico superiore per l'ambiente e la sostenibilità nella gestione energetica dei rifiuti e delle risorse idriche	5			1.2.2 Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile	5
		1.3.2 Tecnico superiore per la sostenibilità energetica nell' economia circolare	5				
2. Mobilità Sostenibile e logistica	2.1 Mobilità delle persone e delle merci	2.1.1 Tecnico superiore per la conduzione del mezzo navale e la gestione degli impianti e apparati di bordo	6	2. Mobilità Sostenibile	2.1 Mobilità delle persone e delle merci	2.1.1 Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci	5 (6 Ufficiali di bordo – ALLIEVI Ufficiali di Coperta e Macchina - durata triennale)
		2.1.2 Tecnico superiore del trasporto ferroviario e intermodale con qualifica di agente polifunzionale	5		2.2 Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	2.2.1 Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	5 (6 Manutentore Aeronautico - durata triennale)
		2.1.3 Tecnico superiore per la gestione dei servizi tecnici di bordo	5				
		2.1.4 Tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto ai passeggeri a bordo	5		2.3 Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche	2.3.1 Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche	5
	2.2 Efficientamento, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	2.2.1 Tecnico superiore per la manutenzione aeronautica	6				
		2.2.2 Tecnico superiore per l'efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture	5				
	2.3 Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche	2.3.1 Tecnico superiore per i servizi di mobilità urbana ed extraurbana integrati	5				
		2.3.2 Tecnico superiore per la logistica ed il trasporto intermodale	5				

		3.1.1 Tecnico superiore per la ricerca e sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali	5		3.1 Biotecnologie industriali e ambientali	3.1.1 Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica	5
		3.1.2 Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali	5			3.1.2 Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica	5
	3.1 Biotecnologie industriali e ambientali	3.1.3 Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di impianti chimici, biochimici, chimico farmaceutici e biotecnologici	5				
3. Chimica e nuove tecnologie della vita		3.1.4 Tecnico superiore per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi	5	3. Nuove tecnologie della vita			
		3.1.5 Tecnico superiore per la gestione tecnico commerciale e la customizzazione dei prodotti dell'industria biotecnologica e chimica	5		3.2 Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	3.2.1 Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi	5
	3.2 Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	3.2.1 Tecnico superiore per la progettazione, produzione, collaudo e manutenzione di apparecchi, dispositivi biomedicali diagnostici, terapeutici e riabilitativi e impianti biotecnologici	5				
		3.2.2 Tecnico superiore per la digitalizzazione e l'applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale	5				
		4.1.1 Tecnico superiore per la gestione e l'innovazione nelle produzioni primarie e nel sistema agroindustriale	5			4.1.1 Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali	5
		4.1.2 Tecnico superiore per i controlli e le certificazioni nelle filiere agroalimentari	5			4.1.2 Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali	5
4. Sistema Agroalimentare	4.1 Agroalimentare	4.1.3 Tecnico superiore per la valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari	5		4.1 Sistema agro-alimentare		
		4.1.4 Tecnico superiore per la *bioeconomy* nelle imprese agroalimentari e agroindustriali	5			4.1.3 Tecnico Superiore per la gestione dell'ambiente nel sistema agro-alimentare	5
		4.1.5 Tecnico superiore per la trasformazione e lo sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali e innovativi	5				
		4.1.6 Tecnico superiore per la gestione delle imprese delle filiere agroalimentari	5				
		5.1.1 Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni	5			4.2.1 Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni	5
5.Sistema Casa e ambiente costruito	5.1 Sistema Casa	5.1.2 Tecnico superiore per il *design* sostenibile e l'innovazione nel settore legno e arredamento	5		4.2 Sistema casa		
		5.1.3 Tecnico Superiore per la comunicazione, il *marketing* internazionale e le vendite per il settore legno e arredamento	5			4.2.2 Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore arredamento	5

6. Meccatronica	6.1 Sviluppo e innovazione del processo e del prodotto	6.1.1 Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata	5
	6.2 Automazione e integrazione della produzione industriale e dei sistemi meccatronici	6.2.1 Tecnico superiore per l'automazione e la robotica industriale	5
		6.2.2 Tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi e per l'applicazione delle tecnologie abilitanti ai processi industriali	5
	6.3 Customizzazione del prodotto e gestione tecnica delle commesse	6.3.1 Tecnico superiore per la customizzazione e la gestione tecnico commerciale dei prodotti meccatronici	5
7. Sistema Moda	7.1 Moda	7.1.1 Tecnico superiore per il coordinamento dei processi del sistema moda	5
		7.1.2 Tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda	5
		7.1.3 Tecnico superiore per la progettazione, promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema moda	5
8. Servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro	8.1 Servizi alle imprese	8.1.1 Tecnico superiore per il *design* e la customizzazione del prodotto e servizio	5
		8.1.2 Tecnico superiore per il *marketing,* la comunicazione e l'internazionalizzazione delle imprese	5
		8.1.3 Tecnico superiore per l'amministrazione, la gestione finanziaria e il controllo di gestione	5
		8.1.4 Tecnico superiore per la gestione e sviluppo aziendali e delle risorse umane	5
		8.1.5 Tecnico superiore per la strategia commerciale	5
		8.1.6 Tecnico superiore per il disegno dei processi aziendali e delle certificazioni	5
		8.1.7 Tecnico superiore per il *Business Management*	5

4. Nuove tecnologie per il made in Italy	4.3 Sistema meccanica	4.3.1 Tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti meccanici	5
		4.3.2 Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici	5
	4.4 Sistema Moda	4.4.1 Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda	5
		4.4.2 Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore tessile – abbigliamento - moda	5
		4.4.3 Tecnico superiore di processo e prodotto per la nobilitazione degli articoli tessili – abbigliamento - moda	5
		4.4.4 Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore calzature - moda	5
	4.5 Servizi alle imprese	4.5.1 Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese	5
		4.5.2 Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)	5

9. Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo	9.1 Turismo e attività culturali	9.1.1 Tecnico superiore per la progettazione, sviluppo e promozione dell'offerta della filiera turistica	5	5. Tecnologie innovative per i bene e le attività culturali - Turismo	5.1 Turismo e attività culturali	5.1.1 Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali	5
		9.1.2 Tecnico superiore per lo sviluppo dei processi di gestione dell'offerta delle filiere turistiche e culturali	5			5.1.2 Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive	5
		9.1.3 Tecnico superiore per l'organizzazione e la promozione di eventi in ambito turistico e culturale	5		5.2 Beni culturali e artistici	5.2.1 Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico	5
		9.1.4 Tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto agli ospiti	5			5.2.2 Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici	5
	9.2 Beni culturali e artistici	9.2.1 Tecnico superiore per la digitalizzazione nell'industria culturale e creativa	5				
		9.2.2 Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico	5				
		9.2.3 Tecnico superiore per la promozione, progettazione e realizzazione di oggetti e collezioni di artigianato con valore culturale e artistico	5				
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.1 Architetture *software* e *Data Management*	10.1.1 Tecnico superiore Sviluppatore *software*	5	6. Tecnologie dell' informazione e della comunicazione	6.1 Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software	6.1.1 Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software	5
		10.1.2 Tecnico superiore *Data Manager*	5		6.2 Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza	6.2.1 Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza	5
	10.2 Architetture e Sistemi	10.2.1 Tecnico superiore *System Administrator*	5		6.3 Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione	6.3.1 tecnico superiore per le *architetture* e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione	5
		10.2.2 Tecnico superiore *System Cybersecurity*	5				
	10.3 Trasformazione digitale	10.3.1 Tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni *Artificial Intelligence based*	5				
	10.4 Contenuti digitali e creativi	10.4.1 Tecnico superiore *Augmented, Virtual e Mixed Reality*	5				
		10.4.2 Tecnico superiore *Digital Media Designer*	5				
		10.4.3 Tecnico superiore *Digital Media Specialist*	5				

23A06596

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 novembre 2023.

Individuazione dei corsi di particolare livello tecnico-professionale per gli ufficiali delle quattro Forze armate la cui partecipazione comporta l'ulteriore ferma di anni cinque.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 971, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi e che detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso;

Visto l'art. 971, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i corsi di elevato livello tecnico-professionale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministro della difesa 18 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992, reg. n. 35, foglio n. 149, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 43 del 24 ottobre 1992, recante "Corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali in s.p.e. della Marina militare" e, in particolare, l'art. 1 che elenca i corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali della Marina militare, dai quali discende l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso;

Visto il decreto del Ministro della difesa 21 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992, reg. n. 16, foglio n. 340, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 13 giugno 1992, recante «Corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali in s.p.e. dell'Aeronautica militare» e, in particolare l'art. 1, che elenca i corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, dai quali discende l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso;

Considerate le accresciute, elevate competenze tecniche e specialistiche richieste agli ufficiali per ricoprire incarichi particolarmente qualificati, individuati a seguito di specifiche valutazioni operate in termini di posizioni organiche, costi formativi, impegni operativi e risorse umane ed economiche;

Considerata l'esigenza di implementazione del settore *cyber* della difesa e di reclutamento di un'aliquota di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da impiegare nel settore specifico;

Ravvisata la necessità di individuare i corsi di elevato livello tecnico-professionale, anche in riferimento all'impiego nel settore *cyber* della Difesa, il cui superamento vincoli gli ufficiali a una ferma aggiuntiva di anni cinque;

Decreta:

Art. 1.

Corsi di elevato livello tecnico-professionale per gli Ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

1. I corsi di elevato livello tecnico-professionale, che comportano l'assunzione degli obblighi di ferma di cui all'art. 971 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuati dalle seguenti tabelle annesse al presente decreto:

a) tabella A per l'Esercito italiano;

b) tabella B per la Marina militare;

c) tabella C per l'Aeronautica militare;

d) tabella D per l'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Corsi per il conseguimento della qualifica cyber *di secondo livello*

1. Sono soggetti agli obblighi di ferma, di cui all'art. 971 del codice dell'ordinamento militare, gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare:

a) il corso interforze, della durata di diciassette settimane, per il conseguimento della qualifica *cyber* di secondo livello, rilasciata dal Centro alti studi della difesa;

b) i corsi erogati dalle singole Forze armate, della durata non inferiore a diciassette settimane, per il conseguimento della qualifica *cyber* di secondo livello.

Art. 3.

Abrogazioni

1. L'art. 1 del decreto del Ministro della difesa 18 giugno 1992 e l'art. 1 del decreto del Ministro della difesa 21 febbraio 1992, richiamati in premessa, sono abrogati.

Roma, 22 novembre 2023

Il Ministro: CROSETTO

TABELLA A

ESERCITO ITALIANO

DENOMINAZIONE CORSO
CORSO PER PILOTA SPERIMENTATORE (TEST PILOT PROFESSIONAL COURSE)
CORSO PER INGEGNERE/TECNICO SPERIMENTATORE (FLIGHT TEST ENGINEER PROFESSIONAL COURSE)
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI MANUTENTORE DI AEROMOBILI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SETTORE DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

TABELLA B

MARINA MILITARE

DENOMINAZIONE CORSO
CORSO PER TECNICO AEROMOBILI (TC/AER)
CORSO DI FLIGHT TEST ENGINEER
CORSO DI TEST PILOT ROTARY/FIXED WING/APR
CORSO DI MERCEOLOGIA E CHIMICA APPLICATA

TABELLA C

AERONAUTICA MILITARE

FLIGHT TEST FIXED/ROTARY WING COURSE PATUXENT RIVER NAS - MARYLAND USA*
FLIGHT TEST AIRBORNE SYSTEMS PATUXENT RIVER NAS - MARYLAND USA*
EXPERIMENTAL FLIGHT TEST COURSE (FIXED/ROTARY WING) EPNER ISTRES FRA*
FLIGHT TEST ENGINEERING COURSE EDWARDS AFB USA
FLIGHT TEST ENGINEERING PROFESSIONAL COURSE FIXED/ROTARY WING MOJAVE CALIFORNIA USA
FIXED/ROTARY WING FLIGHT TEST ENGINEER COURSE BOSCOMBE DOWN UK
CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI MANUTENTORE DI AEROMOBILI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SETTORE DI LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
ADVANCED MASTER TAS ASTRO – SPACE SYSTEMS ENGINEERING TOLOSA FRA
MSC AEROSPACE VEHICLE DESIGN OPTION IN AVIONIC SYSTEMS DESIGN CRANFIELD UK
MSC ADVANCED AEROSPACE TECHNOLOGIES SHEFFIELD UK
PERFORMANCE AND FLYING QUALITIES PROFESSIONAL COURSE FIXED/ROTARY WING MOJAVE - CALIFORNIA USA*
SYSTEMS PROFESSIONAL COURSE MOJAVE - CALIFORNIA USA
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR DATA ANALYTICS OPTION – MSC IN COMPUTATIONAL AND SW TECHNIQUES IN ENGINEERING CRANFIELD UNIVERSITY UK

SOFTWARE ENGINEERING FOR TECHNICAL COMPUTING OPTION – MSC IN COMPUTATIONAL AND SW TECHNIQUES IN ENGINEERING CRANFIELD UNIVERSITY UK
MSC ASTRONAUTICS AND SPACE ENGINEERING CRANFIELD UK
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE MSC CRANFIELD UNIVERSITY UK
FLIGHT TEST INSTRUMENTATION AND TELEMETRY SYSTEMS LONDON ONTARIO CAN
MSC DEFENCE SIMULATION AND MODELLING SHRIVENHAM UK
MSC MILITARY ELECTRONIC SYSTEM ENGINEERING SHRIVENHAM UK
MSC EXPLOSIVES ORDNANCE ENGINEERING SHRIVENHAM UK
MSC GUIDED WEAPONS SYSTEMS SHRIVENHAM UK
MSC SYSTEM ENGINEERING FOR DEFENCE CAPABILITES SHRIVENHAM UK
AMMUNITION TECHNICAL OFFICERS SHRIVENHAM UK
AEROSYSTEMS COURSE CRANWELL UK
MSC AUTONOMOUS VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL CRANFIELD UK
EF SYSTEM ENGINEERING AIRBUS MANCHING GE
CORSO MPHIL IN MECHANICAL ENGINEERING BATH UK
CORSO “FLIGHT ENGINEER”, PRESSO LO YURI GAGARIN COSMONAUTS TRAINING CENTRE DI MOSCA (RUS);
CORSO “INSTRUCTOR TRAINING”, PRESSO EUROPEAN ASTRONAUTS CENTRE, COLONIA (DEU);
CORSO “PROFESSIONAL ASTRONAUT”, PRESSO AXIOM SPACE INC.;
CORSO PRESSO AXIOM SPACE INC. PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALLA MISSIONE SPAZIALE E ALLE OPERAZIONI SULLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE;
CORSO ABILITANTE AL VOLO UMANO SPAZIALE;
CORSO DI VOLO IN REGIME DI MICRO-GRAVITÀ.

* UFFICIALI RUOLO GENIO AERONAUTICO E SANITARIO AERONAUTICO.

TABELLA D

ARMA DEI CARABINIERI

DENOMINAZIONE CORSO
CORSO PER SPECIALISTA DI ELICOTTERO/MANUTENTORE DI AEROMOBILI (B1 E B2)
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORE DEL GRUPPO DI INTERVENTO SPECIALE CON BREVETTO MILITARE DI INCURSORE

23A06659

DECRETO 22 novembre 2023.

Individuazione dei corsi di particolare livello tecnico-professionale per i marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la cui partecipazione comporta l'ulteriore ferma di anni cinque.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 972, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato «Codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che la partecipazione dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sia subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma;

Visto l'art. 972, comma 1-*bis*, del Codice dell'ordinamento militare, il quale dispone che la ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllore del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonché altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi;

Visto il decreto del Ministro della difesa 1° luglio 2021 recante «individuazione dei corsi di particolare livello tecnico per i marescialli dell'Aeronautica militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di ferma aggiuntiva, di cui al citato art. 972, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - 12 agosto 2021, n. 142;

Ravvisata la necessità di individuare con un decreto del Ministro della difesa i corsi di particolare livello tecnico, non riconducibili a quelli previsti dal comma 1-*bis* dell'art. 972 del Codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione da parte dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque;

Decreta:

Art. 1.

Corsi di particolare livello tecnico per i marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all'art. 972, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il personale del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono di seguito individuati:

a) corso interforze, della durata di diciassette settimane, per il conseguimento della qualifica *cyber* di secondo livello, rilasciata dal Centro alti studi della difesa;

b) corsi erogati dalle singole Forze armate, della durata non inferiore a diciassette settimane, per il conseguimento della qualifica *cyber* di secondo livello.

Art. 2.

Corsi di particolare livello tecnico per i marescialli della Marina militare

1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all'art. 972, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il personale del ruolo marescialli della Marina, sono di seguito individuati:

a) corso di formazione per operatori di volo, di durata superiore a sei mesi se svolto in Italia, ovvero di quattro mesi, se svolto all'estero.

Art. 3.

Corsi di particolare livello tecnico per i marescialli dell'Aeronautica militare

1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all'art. 972, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il personale del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare, sono di seguito individuati:

a) corsi per il conseguimento delle professionalità legate al settore della sperimentazione, di durata superiore a sei mesi se svolto in Italia, ovvero quattro mesi, se svolto all'estero;

b) corso per il conseguimento della licenza di manutentore di aeromobili in applicazione delle disposizioni normative di settore di livello nazionale e internazionale.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della difesa 1° luglio 2021 richiamato in premessa è abrogato.

Roma, 22 novembre 2023

Il Ministro: CROSETTO

23A06660

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2023.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.3 della Farmacopea europea 11ª edizione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998 n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (22)3 adottata in data 22 marzo 2022 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 del Supplemento 11.3 della Farmacopea europea 11ª edizione;

Vista la risoluzione AP-CPH (22)6 adottata in data 15 dicembre 2022 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° gennaio 2024 della monografia Dopenezil cloridrato monoidrato (3067) della Farmacopea europea 11ª edizione;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998 n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 11.3 della Farmacopea europea 11a edizione, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° gennaio 2024.

2. La monografia Dopenezil cloridrato monoidrato (3067), elencata nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato, è eliminata dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1° gennaio 2024.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1, non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 11.3 DELLA FARMACOPEA EUROPEA 11^ EDIZIONE

NUOVI TESTI
CAPITOLI GENERALI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
2.9.48.	Particle size and shape determination by image analysis	Détermination de la taille et de la forme des particules par analyse d'images	Determinazione della dimensione e della forma delle particelle mediante analisi delle immagini

MONOGRAFIE
PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e
MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Gallii (^{68}Ga) DOTANOC solutio iniectabilis	(3051)	Gallium (^{68}Ga) DOTANOC injection	Gallium (^{68}Ga) DOTANOC (solution injectable de)	Gallio (^{68}Ga) DOTANOC preparazione iniettabile
Gallii (^{68}Ga) oxodotreotidi solutio iniectabilis	(3050)	Gallium (^{68}Ga) oxodotreotide injection	Gallium (^{68}Ga) oxodotréotide (solution injectable de)	Gallio (^{68}Ga) oxodotreotide preparazione iniettabile

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Adhatodae vasicae folium	(2738)	Adhatoda vasica leaf	Adhatoda vasica (feuille d')	Adhatoda vasica foglia (Noce del Malabar foglia)
Arctii radix	(2943)	Burdock root	Bardane (grande), racine de	Bardana radice
Chrysanthemi flos	(3162)	Chrysanthemum flower	Chrysanthemum (fleur de)	Crisantemo cinese fiore
Ecliptae herba cum radice	(2852)	Eclipta herb with root	Eclipta (partie aérienne et racine d')	Eclipta parti aeree fiorite
Helichrysi flos	(3089)	Immortelle flower	Immortelle (fleur d')	Elicriso marino fiore
Hippocastani cortex	(2945)	Horse-chestnut bark	Marronnier d'Inde (écorce de)	Ippocastano corteccia
Lonicerae japonicae flos	(3159)	Lonicera japonica flower	Chèvrefeuille du Japon (fleur de)	Caprifoglio giapponese fiore

MONOGRAFIE

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Bupivacainum	(2761)	Bupivacaine	Bupivacaïne	Bupivacaina
Dabigatrani etexilati mesilas	(3095)	Dabigatran etexilate mesilate	Dabigatran étexilate (mésilate de)	Dabigatran etexilato mesilato
Levocetirizini dihydrochloridum	(3115)	Levocetirizine dihydrochloride	Lévocétirizine (dichlorhydrate de)	Levocetirizina cloridrato

TESTI REVISIONATI
CAPITOLI GENERALI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
2.2.35.	Osmolality	Osmolalité	Osmolalità
2.2.46.	Chromatographic separation techniques	Techniques de séparation chromatographique	Tecniche di separazione cromatografia
2.6.16.	Test for extraneous agents in viral vaccines for human use	Essai des agents étrangers dans les vaccins viraux pour usage humain	Saggio per gli agenti estranei nei vaccini virali per uso umano
2.7.28.	Colony-forming cell assay for human haematopoietic progenitor cells	Titrage des progéniteurs hématopoïétiques humains format colonie	Dosaggio delle cellule progenitrici ematopoietiche umane formanti colonia
2.7.29	Nucleated cell count and viability	Numération et viabilité des cellules nucléées	Conta e vitalità delle cellule nucleate
2.9.7.	Friability of uncoated tablets	Friabilité des comprimés non enrobés	Friabilità delle compresse non rivestite
4.	Reagents	Réactifs	Reattivi
5.22.	Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine	Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise	Nomi delle droghe vegetali utilizzate nella medicina tradizionale Cinese

MONOGRAFIE
MONOGRAFIE GENERALI

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Corpora ad usum pharmaceuticum	(2034)	Substances for pharmaceutical use	Substances pour usage pharmaceutique	Sostanze per uso farmaceutico
Pharmaceutica	(2619)	Pharmaceutical preparations	Préparations pharmaceutiques	Preparazioni farmaceutiche

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Vaccinum febris flavae vivum	(0537)	Yellow fever vaccine (live)	Vaccin vivant de la fièvre jaune	Vaccino vivo della febbre gialla
Vaccinum influenzae vivum pernasale	(2772)	Influenza vaccine (live, nasal)	Vaccin grippal nasal vivant	Vaccino vivo dell'influenza (per somministrazione nasale)

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e
MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Alovudini (^{18}F) solutio iniectabilis	(2460)	Alovudine (^{18}F) injection	Alovudine (^{18}F) (solution injectable d')	Alovudina (^{18}F) preparazione iniettabile
Fludeoxyglucosi (^{18}F) solutio iniectabilis	(1325)	Fludeoxyglucose (^{18}F) injection	Fludésoxyglucose (^{18}F) (solution injectable de)	Fludesossiglucosio (^{18}F) preparazione iniettabile
Fluorocholini (^{18}F) solution iniectabilis	(2793)	Fluorocholine (^{18}F) injection	Fluorocholine (^{18}F) (solution injectable de)	Fluorocolina (^{18}F) preparazione iniettabile
Fluorodopae (^{18}F) ab nucleophila substitutione solutio iniectabilis	(2481)	Fluorodopa (^{18}F) (prepared by nucleophilic substitution) injection	Fluorodopa (^{18}F) préparée par substitution nucléophile (solution injectable de)	Fluorodopa (^{18}F) (preparata mediante sostituzione nucleofila) preparazione iniettabile
Fluoromisonidazoli (^{18}F) solutio iniectabilis	(2459)	Fluoromisonidazole (^{18}F) injection	Fluoromisonidazole (^{18}F) (solution injectable de)	Fluoromisonidazolo (^{18}F) preparazione iniettabile
Technetii (^{99m}Tc) sestamibi solutio iniectabilis	(1926)	Technetium (^{99m}Tc) sestamibi injection	Technétium (^{99m}Tc) (sestamibi-) solution injectable de	Tecnezio (^{99m}Tc) sestamibi preparazione iniettabile

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Agni casti fructus	(2147)	Agnus castus fruit	Gattilier (fruit de)	Agnocasto frutto
Ballotae nigrae herba	(1858)	Black horehound	Ballote noire	Ballota (Marrubio fetido)
Colae semen	(1504)	Cola	Kola	Cola (Noci di cola)
Guaranae semen	(2669)	Guarana	Guarana (graine de)	Guaranà seme
Mate folium	(2678)	Mate leaf	Maté (feuille de)	Mate
Menyanthidis trifoliatae folium	(1605)	Bogbean leaf	Ményanthe	Trifoglio fibrino
Pelargonii radix	(2264)	Pelargonium root	Pélargonium (racine de)	Pelargonio radice
Plantaginis ovatae seminis tegumentum	(1334)	Ispaghula husk	Ispaghul (graine d'), tégument de la	Ispagula tegumento
Psyllii semen	(0858)	Psyllium seed	Psyllium (graine de)	Psillio seme
Quercus cortex	(1887)	Oak bark	Chêne (écorce de)	Quercia corteccia
Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum	(2071)	Milk thistle dry extract, refined and standardised	Chardon marie (extrait sec purifié et titré de)	Cardo mariano estratto secco raffinato e titolato
Silybi mariani fructus	(1860)	Milk-thistle fruit	Chardon marie	Cardo mariano frutto
Tormentillae rhizoma	(1478)	Tormentil	Tormentille	Tormentilla

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Calcii iodidum tetrahydricum ad praeparationes homoeopathicas	(2144)	Calcium iodatum for homoeopathic preparations	Calcarea iodata tétrahydraté pour préparations homéopathiques	Calcium iodatum per preparazioni omeopatiche
Strychnos nux-vomica ad praeparationes homoeopathicas	(2514)	Nux-vomica for homoeopathic preparations	Nux-vomica pour préparations homéopathiques	Nux-vomica per preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Amikacinum	(1289)	Amikacin	Amikacine	Amikacina
Ampicillinum natricum	(0578)	Ampicillin sodium	Ampicilline sodique	Ampicillina sodica
Atracurii besilas	(1970)	Atracurium besilate	Atracurium (bésilate d')	Atracurio besilato
Benzylpenicillinum benzathinum tetrahydricum	(0373)	Benzylpenicillin, (benzathine) tetrahydrate	Benzylpénicilline benzathine tétrahydratée	Benzilpenicillina benzatinica tetraidrata
Bismuthi subcarbonas	(0012)	Bismuth subcarbonate	Bismuth (sous-carbonate de)	Bismuto sottocarbonato
Bismuthi subgallas	(1493)	Bismuth subgallate	Bismuth (sous-gallate de)	Bismuto sottogallato
Bismuthi subnitras ponderosus	(1494)	Bismuth subnitrate, heavy	Bismuth (sous-nitrate de) lourd	Bismuto sottonitrato pesante
Bismuthi subsalicylas	(1495)	Bismuth subsalicylate	Bismuth (sous-salicylate de)	Bismuto salicilato basico
Cefaclorum	(0986)	Cefaclor	Céfaclor	Cefaclor
Cholecalciferolum	(0072)	Cholecalciferol	Cholécalciférol	Colecalciferolo
Clarithromycinum	(1651)	Clarithromycin	Clarithromicine	Claritromicina
Donepezili hydrochloridum	(2582)	Donepezil hydrochloride	Donépézil (chlorhydrate de)	Donepezil cloridrato
Fluocortoloni pivalas	(1212)	Fluocortolone pivalate	Fluocortolone (pivalate de)	Fluocortolone pivalato
Halofantrini hydrochloridum	(1979)	Halofantrine hydrochloride	Halofantrine (chlorhydrate d')	Alofantrina cloridrato
Iodixanolum	(2215)	Iodixanol	Iodixanol	Iodixanolo
Isopropylis myristas	(0725)	Isopropyl myristate	Isopropyle (myristate d')	Isopropile miristato
Kalii acetas	(1139)	Potassium acetate	Potassium (acétate de)	Potassio acetato
Latanoprostum	(2230)	Latanoprost	Latanoprost	Latanoprost
Letrozolum	(2334)	Letrozole	Létrozole	Letrozolo
Mepyramini maleas	(0278)	Mepyramine maleate	Mépyramine (maléate de)	Mepiramina maleato
Neostigmini bromidum	(0046)	Neostigmine bromide	Néostigmine (bromure de)	Neostigmina bromuro
Omega-3 acidorum triglycerida	(1352)	Omega-3-acid triglycerides	Oméga-3 (triglycérides d'acides)	Acidi omega-3 trigliceridi
Pimozidum	(1254)	Pimozide	Pimozide	Pimozide
Rabeprazolum natricum	(2868)	Rabeprazole sodium	Rabéprazole sodique	Rabeprazolo sodico
Raloxifeni hydrochloridum	(2375)	Raloxifene hydrochloride	Raloxifène (chlorhydrate de)	Raloxifene cloridrato
Raltegraviri kalici compressi	(2938)	Raltegravir potassium tablets	Raltégravir potassique (comprimés de)	Raltegravir potassio compresse
Raltegraviri kalici compressi masticabiles	(2939)	Raltegravir potassium chewable tablets	Raltégravir potassique (comprimés à croquer de)	Raltegravir potassio compresse masticabili
RRR-α-Tocopherylis acetas	(1257)	*RRR*-α-Tocopheryl acetate	*RRR*-α-Tocophéryle (acétate de)	*RRR*-α-Tocoferile acetato
Salbutamoli sulfas	(0687)	Salbutamol sulfate	Salbutamol (sulfate de)	Salbutamolo solfato
Salbutamolum	(0529)	Salbutamol	Salbutamol	Salbutamolo
Sitagliptini compressi	(2927)	Sitagliptin tablets	Sitagliptine (comprimés de)	Sitagliptin compresse
Soiae oleum raffinatum	(1473)	Soya-bean oil, refined	Soja (huile de) raffinée	Olio di semi di soia raffinato
Sotaloli hydrochloridum	(2004)	Sotalol hydrochloride	Sotalol (chlorhydrate de)	Sotalolo cloridrato
Stavudinum	(2130)	Stavudine	Stavudine	Stavudina
Thiamini nitras	(0531)	Thiamine nitrate	Thiamine (nitrate de)	Tiamina nitrato
Trimethoprimum	(0060)	Trimethoprim	Triméthoprime	Trimetoprim
Vitaminum A syntheticum densatum oleosum	(0219)	Vitamin A concentrate (oily form), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme huileuse	Vitamina A sintetica concentrato oleoso
Voriconazolum	(2576)	Voriconazole	Voriconazole	Voriconazolo
Xanthani gummi	(1277)	Xanthan gum	Gomme xanthane	Gomma xantana
Xylosum	(1278)	Xylose	Xylose	Xilosio
Zinci acetas dihydricus	(1482)	Zinc acetate dihydrate	Zinc (acétate de) dihydraté	Zinco acetato diidrato
Ziprasidoni mesilas trihydricus	(2649)	Ziprasidone mesilate trihydrate	Ziprasidone (mésilate de) trihydraté	Ziprasidone mesilato triidrato

TESTI CORRETTI
CAPITOLI GENERALI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
5.12.	Reference standards	Etalons de référence	Standard di riferimento *(La correzione riguarda solo il testo inglese)*

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeparationes molles ad usum dermicum	(0132)	Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application cutanée	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea *(La correzione riguarda solo il testo francese)*

DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Rhei extractum siccum normatum	(1845)	Rhubarb dry extract, standardised	Rhubarb (extract sec titré de)	Rabarbaro estrato secco titolato
Rhei radix	(0291)	Rhubarb	Rhubarbe	Rabarbaro
Serpylli herba	(1891)	Wild thyme	Serpolet	Timo serpillo

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Calcii dobesilas monohydricum	(1183)	Calcium dobesilate monohydrate	Calcium (dobésilate de) monohydraté	Calcio dobesilato monoidrato
Cinchocaini hydrochloridum	(1088)	Cinchocaine hydrochloride	Cinchocaïne (chlorhydrate de)	Cincocaina cloridrato *(La correzione riguarda solo il testo inglese)*
Codeini hydrochloridum dihydricum	(1412)	Codeine hydrochloride dihydrate	Codéine (chlorhydrate de) dihydraté	Codeina cloridrato diidrato
Glyceroli distearas	(1428)	Glycerol distearate	Glycérol (distéarate de)	Glicerolo distearato
Kalii sorbas	(0618)	Potassium sorbate	Potassium (sorbate de)	Potassio sorbato
Levodropropizinum	(1535)	Levodropropizine	Lévodropropizine	Levodropropizina
Vitaminum A syntheticum, solubilisatum densatum in aqua dispergibile	(0220)	Vitamin A concentrate (solubilisate/emulsion), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), solubilisat/émulsion	Vitamina A sintetica concentrato solubilizzato/emulsione
Vitaminum synthetici densati A pulvis	(0218)	Vitamin A concentrate (powder form), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme pulvérulente	Vitamina A sintetica concentrato polvere

TESTI IL CUI TITOLO E' MODIFICATO NEL SUPPLEMENTO 11.3

Il titolo dei testi seguenti è stato cambiato nel Supplemento 11.3

MONOGRAFIE

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
(2939)	Raltegravir potassium chewable tablets *previously* Raltegravir chewable tablets	Raltégravir potassique (comprimés à croquer de) *anciennement* Raltégravir (comprimés à croquer de)	Raltegravir potassio compresse masticabili *precedentemente* Raltegravir compresse masticabili
(2938)	Raltegravir potassium tablets *previously* Raltegravir tablets	Raltégravir potassique (comprimés de) *anciennement* Raltégravir (comprimés de)	Raltegravir potassio compresse *precedentemente* Raltegravir compresse

TESTO SOSPESO

Il testo riportato di seguito è stato sospeso dalla Farmacopea Europea dal 1° luglio 2022

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Gonadotropinum sericum equinum ad usum veterinarium	(0719)	Gonadotrophin, equine serum, for veterinary use	Gonadotrophin, equine serum, for veterinary use	Gonadotropina sierica equina per uso veterinario

TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 gennaio 2024

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Donepezili hydrochloridum monohydricum	(3067)	Donepezil hydrochloride monohydrate	Donépézil (chlorhydrate de) monohydraté	Donepezil cloridrato monoidrato

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 luglio 2023

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum diphtheriae, tetani et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum	(2062)	Diphtheria, tetanus and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique et de l'hépatite B (ADNr) adsorbé	Vaccino difterico, tetanico e dell'epatite B (DNAr) adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum	(2066)	Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (à cellules entières), poliomyélitique (inactivé) et conjugue de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (cellule integre), della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum	(1933)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et de l'hépatite B (ADNr), adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) e dell'epatite B (DNAr), adsorbito

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aether anaestheticus	(0367)	Ether, anaesthetic	Éther anesthésique	Etere per anestesia

Il testo riportato di seguito è eliminato dalla Farmacopea Europea dal 1 aprile 2023

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Diethylstilbestrol	(0484)	Diethylstilbestrol	Diéthylstilbestrol	Dietilstilbestrolo

23A06589

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 novembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di talquetamab, «Talvey». (Determina n. 126/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva

2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2023 al 31 agosto 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 10, 11 e 12 ottobre 2023;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 27 ottobre 2023 (Prot.n. 00132553/P-2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Talvey» (talquetamab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TALVEY,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito *internet* istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 novembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

TALVEY

Codice ATC - Principio Attivo: L01FX29 Talquetamab

Titolare: Janssen-Cilag International N. V.

Cod. Procedura EMEA/H/C/005864/0000

GUUE 29/09/2023

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Talvey» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario che abbiano ricevuto almeno tre precedenti terapie, compresi un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.

Modo di somministrazione

Il trattamento con «Talvey» deve essere avviato e supervisionato da medici esperti nel trattamento del mieloma multiplo.

«Talvey» deve essere somministrato da un operatore sanitario e da personale medico adeguatamente formato e con attrezzature mediche appropriate per gestire reazioni severe, comprese sindrome da rilascio di citochine (CRS, *Cytokine Release Syndrome*) e tossicità neurologica, tra cui la sindrome di neurotossicità associata a cellule effettrici immunitarie (ICANS, *Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome*).

«Talvey» è per uso sottocutaneo.

Il volume richiesto di «Talvey» deve essere iniettato nel tessuto sottocutaneo dell'addome (sede di iniezione preferibile). In alternativa, «Talvey» può essere iniettato nel tessuto sottocutaneo di altre zone (per es., la coscia). Se sono necessarie iniezioni multiple, le iniezioni di «Talvey» devono essere effettuate ad almeno 2 cm di distanza tra loro.

«Talvey» non deve essere iniettato in zone con tatuaggi o cicatrici o dove la pelle è arrossata, livida, dolente, dura o non intatta.

Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1748/001 A.I.C.: 050827017 /E In base 32: 1JH3S9

2 mg/ml - Soluzione iniettabile - Uso Sottocutaneo - Flaconcino (vetro) 1.5 ml - 1 flaconcino;

EU/1/23/1748/002 AIC: 050827029 /E In base 32: 1JH3SP

40 mg/ml - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1 ml - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in ogni Stato membro in cui viene commercializzato «Talvey», tutti i pazienti/le persone che si prevede utilizzeranno talquetamab abbiano a disposizione/ricevano la scheda per il paziente che illustra e spiega ai pazienti i rischi della CRS e di tossicità neurologiche, tra cui ICANS. La scheda per il paziente include anche un messaggio di avvertimento per gli operatori sanitari che hanno in cura il paziente che sta ricevendo talquetamab.

La scheda per il paziente deve includere i seguenti messaggi chiave:

una descrizione dei segni e sintomi principali della CRS e tossicità neurologiche, tra cui ICANS;

una descrizione dei casi in cui è necessario rivolgersi con urgenza a un medico o ricevere assistenza, qualora dovessero insorgere segni e sintomi di CRS o tossicità neurologiche, tra cui ICANS;

un promemoria per informare i pazienti di rimanere vicini a una struttura sanitaria per quarantotto ore dopo la somministrazione di tutte le dosi previste dallo schema di somministrazione incrementale

dati di contatto del medico prescrittore.

Programma di formazione per gli operatori sanitari

Prima del lancio di talquetamab in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e il formato del materiale formativo con l'autorità nazionale competente.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in ogni Stato membro in cui viene commercializzato talquetamab, a tutti gli operatori sanitari che si prevede prescriveranno o somministreranno talquetamab venga fornito un materiale formativo medico per:

istruire sul rischio di tossicità neurologica, tra cui ICANS, e fornire le raccomandazioni per contribuire a minimizzare il rischio, comprese le informazioni sulla frequenza, la severità e il tempo di insorgenza osservate nei pazienti che hanno già ricevuto il trattamento con talquetamab

facilitare l'identificazione della tossicità neurologica, tra cui ICANS

facilitare la gestione della tossicità neurologica, tra cui ICANS

facilitare il monitoraggio della tossicità neurologica, tra cui ICANS

garantire che le reazioni avverse siano segnalate in modo adeguato e appropriato

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto, ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di talquetamab in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma, e un anticorpo anti-CD38, e nei quali si è verificata una progressione della malattia durante o dopo l'ultima terapia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati dello studio 64407564MMY3002, uno studio randomizzato di fase 3 che confronta talquetamab per via sottocutanea in associazione a daratumumab per via sottocutanea e pomalidomide (Tal-DP) o talquetamab per via sottocutanea in associazione a daratumumab per via sottocutanea (Tal-D) rispetto a daratumumab per via sottocutanea, pomalidomide e desametasone (DPd), in pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario.	aprile 2027
Al fine di caratterizzare ulteriormente la sicurezza a lungo termine in pazienti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti, compreso un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma (PI) e un anticorpo anti-CD38, e nei quali si è verificata una progressione della malattia durante o dopo l'ultima terapia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare la relazione aggiornata dello studio 64407564MMY1001 uno studio di fase 1/2, condotto per la prima volta sugli esseri umani, in aperto, con dosi incrementali di talquetamab, un anticorpo bispecifico umanizzato GPRC5D x CD3, in pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario	settembre 2024

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

23A06577

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Medac».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 267 del 22 novembre 2023

Procedura europea n. AT/H/1236/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERIFLUNOMIDE MEDAC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in via Viggiano n. 90 - 00178 Roma, Italia.

Confezione: «14 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050760014 (in base 10) 1JF2BG (in base 32).

Principio attivo: teriflunomide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il materiale informativo per gli operatori sanitari e *Patient Education Card*, i cui contenuti e formati sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 luglio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06578

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Teva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 266 del 22 novembre 2023

Procedura europea n. AT/H/1225/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERIFLUNOMIDE TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: TEVA B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi, (NL).

Confezioni:

«14 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050758010 (in base 10) 1JF0CU (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050758022 (in base 10) 1JF0D6 (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050758034 (in base 10) 1JF0DL (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050758046 (in base 10) 1JF0DY (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050758059 (in base 10) 1JF0FC (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050758061 (in base 10) 1JF0FF (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050758073 (in base 10) 1JF0FT (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050758085 (in base 10) 1JF0G5 (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050758097 (in base 10) 1JF0GK (in base 32).

Principio attivo: teriflunomide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa, 2600, Bulgaria;

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, Mogilska 80 Str., Kraków, 31-546, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il «materiale educazionale per gli operatori sanitari e la *Patient Education Card*», il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 luglio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06580

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Symbicort».

Estratto determina n. 718/2023 del 29 novembre 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Repubblica Ceca del medicinale SYMBICORT 160 mikrogramu/4,5 mikrogramu suspenze k inhalaci v tlakovém obalu 120 dosi», codice di autorizzazione 14/207/16-c, intestato alla società AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje, Svezia e prodotto da AstraZeneca Dunkerque Production (AZDP) 224 Avenue de la Dordogne 59640 Dunkerque, Francia, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: BB Farma S.r.l. viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione:

SYMBICORT «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni - A.I.C. n. 049804038 (base 10) 1HHWS6 (base 32).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Composizione:

principio attivo: budesonide/formoterolo fumarato diidrato

eccipienti: apaflurano (HFA 227), povidone e macrogol.

Questo inalatore non contiene CFC.

Inserire le seguenti informazioni al paragrafo 5 e al paragrafo 6 del foglio illustrativo

5.5. Come conservare «Symbicort»

Dopo che ha tolto l'inalatore dall'involucro di alluminio, deve usarlo entro tre mesi. Applichi sull'inalatore prima dell'utilizzo l'etichetta adesiva in lingua italiana contenuta nella confezione. Annoti l'utilizzo indicando la data (tre mesi dall'apertura dell'involucro) sull'etichetta dell'inalatore per ricordarsi quando deve interrompere l'uso dell'inalatore.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Descrizione dell'aspetto di «Symbicort» e contenuto della confezione

«Symbicort» è costituito da un inalatore che contiene il medicinale. La bomboletta sottopressione, dotata di indicatore della dose, contiene una sospensione per inalazione di colore bianco. La bomboletta è inserita in un erogatore di plastica rossa che comprende un boccaglio di plastica bianca e un cappuccio di protezione di plastica grigio integrato. Ogni inalatore contiene 120 spruzzi (erogazioni) dopo che è stato preparato per l'uso. Ogni inalatore è confezionato singolarmente in un involucro di alluminio contenente un agente essiccante. Nella confezione è presente un'etichetta adesiva da applicare sull'inalatore al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 (loc. Caleppio) - 20049 Settala (MI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd - 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l. via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

SYMBICORT «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni - A.I.C. n. 049804038 (base 10) 1HHWS6 (base 32).

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 30,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 51,01.

nota AIFA: 99.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SYMBICORT «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni blister - A.I.C. n. 049804038 (base 10) 1HHWS6 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le eti-

chette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06677

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Glenmark»

Estratto determina n. 724/2023 del 29 novembre 2023

Medicinale: SUGAMMADEX GLENMARK.

Titolare A.I.C.: Glenmark Arzneimittel GmbH.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050639018 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050639020 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: sugammadex.

Officina di produzione responsabile del rilascio dei lotti:

Pharma Pack Hungary Kft. - Vasut Utca 13 - Budaors, Pest - 2040 Ungheria.

Indicazioni terapeutiche.

Antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti.

Per la popolazione pediatrica: sugammadex è raccomandato solo per l'antagonismo di routine del blocco indotto da rocuronio in bambini e adolescenti di età compresa tra due e diciassette anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050639018 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 546,91;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62.

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050639020 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.367,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex Glenmark» (sugammadex) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex Glenmark» (sugammadex) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06678

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entecavir Sun».

Estratto determina n. 725/2023 del 29 novembre 2023

Medicinale: ENTECAVIR SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL-PVC – A.I.C. n. 047070091 (in base 10);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL-PVC – A.I.C. n. 047070103 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL-PVC – A.I.C. n. 047070115 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL-PVC – A.I.C. n. 047070127 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: entecavir monoidrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Entecavir Sun» (entecavir) è classificato come segue ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL-PVC – A.I.C. n. 047070091 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 106,34;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 199,44.

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL-PVC - A.I.C. n. 047070115 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 106,34;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 199,44.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Entecavir Sun» (entecavir) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Entecavir Sun» (entecavir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo, internista, gastroenterologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06679

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione da parte della Commissione UE della descrizione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Valpolicella».

Si rende noto che sul sistema di informazione della Commissione UE «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche UE» è stata pubblicata in data 26 ottobre 2023 la descrizione della modifica ordinaria che non modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella», avvenuta con il decreto ministeriale 3 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2023.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

23A06581

Pubblicazione da parte della Commissione UE della descrizione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Valpolicella Ripasso».

Si rende noto che sul sistema di informazione della Commissione UE «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche UE» è stata pubblicata in data 26 ottobre 2023 la descrizione della modifica ordinaria che non modifica il documento unico, del disciplinare di produzione

della DOP dei vini «Valpolicella Ripasso», avvenuta con decreto ministeriale 3 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2023.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella Ripasso» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

23A06582

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Montefalco».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C del 10 novembre 2023 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montefalco», avvenuta con il decreto ministeriale 3 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2023.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 10 novembre 2023 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montefalco» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

23A06583

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 5 dell'11 ottobre 2023

Il testo integrale della deliberazione del'Albo nazionale gestori ambientali n. 5 dell'11 ottobre 2023 del Comitato nazionale, recante «Procedure operative nei casi di decadenza del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023» è consultabile al seguente indirizzo http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

23A06594

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 16 ottobre 2023

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 16 ottobre 2023 del Comitato nazionale, recante: «Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/ .

23A06595

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0928
Yen	162,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,541
Corona danese	7,4565
Lira Sterlina	0,8763
Fiorino ungherese	378,9
Zloty polacco	4,369
Nuovo leu romeno	4,9721
Corona svedese	11,427
Franco svizzero	0,9665
Corona islandese	152,5
Corona norvegese	11,72
Rublo russo	-
Lira turca	31,4332
Dollaro australiano	1,6669
Real brasiliano	5,3364
Dollaro canadese	1,4994
Yuan cinese	7,8378
Dollaro di Hong Kong	8,5165
Rupia indonesiana	16881,57
Shekel israeliano	4,0811
Rupia indiana	91,106
Won sudcoreano	1412,56
Peso messicano	18,759
Ringgit malese	5,1006
Dollaro neozelandese	1,8132
Peso filippino	60,497
Dollaro di Singapore	1,4641
Baht tailandese	38,494
Rand sudafricano	20,1445

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06662

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0955
Yen	161,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,509
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,87326
Fiorino ungherese	379,18
Zloty polacco	4,3625
Nuovo leu romeno	4,9707
Corona svedese	11,404
Franco svizzero	0,9673
Corona islandese	152,5
Corona norvegese	11,67
Rublo russo	-
Lira turca	31,5552
Dollaro australiano	1,6653
Real brasiliano	5,3454
Dollaro canadese	1,5029
Yuan cinese	7,8178
Dollaro di Hong Kong	8,5409
Rupia indonesiana	16979,32
Shekel israeliano	4,0655
Rupia indiana	91,2425
Won sudcoreano	1413,92
Peso messicano	18,7681
Ringgit malese	5,0974
Dollaro neozelandese	1,8026
Peso filippino	60,724
Dollaro di Singapore	1,4638
Baht tailandese	38,545
Rand sudafricano	20,1403

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06663

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0911
Yen	162,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,48
Corona danese	7,4547
Lira Sterlina	0,8703
Fiorino ungherese	380,6
Zloty polacco	4,3625
Nuovo leu romeno	4,9708
Corona svedese	11,39
Franco svizzero	0,964
Corona islandese	153,9
Corona norvegese	11,702
Rublo russo	-
Lira turca	31,4546
Dollaro australiano	1,6618
Real brasiliano	5,3402
Dollaro canadese	1,4959
Yuan cinese	7,8015
Dollaro di Hong Kong	8,5061
Rupia indonesiana	17023,45
Shekel israeliano	4,0638
Rupia indiana	90,903
Won sudcoreano	1418,1
Peso messicano	18,7421
Ringgit malese	5,1042
Dollaro neozelandese	1,8065
Peso filippino	60,698
Dollaro di Singapore	1,4622
Baht tailandese	38,379
Rand sudafricano	20,3008

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06664

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,09
Yen	162,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,367
Corona danese	7,4559
Lira Sterlina	0,8694
Fiorino ungherese	379,68
Zloty polacco	4,3655
Nuovo leu romeno	4,9699
Corona svedese	11,4385
Franco svizzero	0,9644
Corona islandese	152,9
Corona norvegese	11,711
Rublo russo	-
Lira turca	31,3536
Dollaro australiano	1,6633
Real brasiliano	5,3367
Dollaro canadese	1,494
Yuan cinese	7,7852
Dollaro di Hong Kong	8,5
Rupia indonesiana	16949,5
Shekel israeliano	4,0784
Rupia indiana	90,815
Won sudcoreano	1418,85
Peso messicano	18,7094
Ringgit malese	5,1001
Dollaro neozelandese	1,8052
Peso filippino	60,364
Dollaro di Singapore	1,4618
Baht tailandese	38,444
Rand sudafricano	20,5225

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06665

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0916
Yen	163,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,406
Corona danese	7,4559
Lira Sterlina	0,86818
Fiorino ungherese	379,88
Zloty polacco	4,3638
Nuovo leu romeno	4,9698
Corona svedese	11,439
Franco svizzero	0,964
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	11,7345
Rublo russo	-
Lira turca	31,527
Dollaro australiano	1,6621
Real brasiliano	5,3325
Dollaro canadese	1,4935
Yuan cinese	7,809
Dollaro di Hong Kong	8,5086
Rupia indonesiana	16995,99
Shekel israeliano	4,0807
Rupia indiana	91,039
Won sudcoreano	1425,61
Peso messicano	18,6962
Ringgit malese	5,1136
Dollaro neozelandese	1,7992
Peso filippino	60,507
Dollaro di Singapore	1,464
Baht tailandese	38,692
Rand sudafricano	20,6312

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06666

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Rosario in S. Domenico Maggiore, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno del 9 novembre 2023 viene soppressa la Confraternita del SS. Rosario in S. Domenico Maggiore, con sede in Napoli.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A06649

Soppressione della Confraternita di S. Maria Addolorata in S. Andrea Apostolo e S. Marco Evangelista a Milo, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno del 9 novembre 2023 viene soppressa la Confraternita di S. Maria Addolorata in S. Andrea Apostolo e S. Marco Evangelista a Milo, con sede in Napoli.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A06650

Estinzione del Pio Sodalizio parrocchiale femminile denominato «Artigiane Cristiane», in Pesaro.

Con decreto del Ministro dell'interno del 9 novembre 2023 viene estinto il Pio Sodalizio parrocchiale femminile denominato «Artigiane Cristiane», con sede in Pesaro, frazione Novilara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A06651

Mutamento della denominazione assunta dalla Parrocchia Beato Giacinto Giordano Ansalone, in Raffadali.

Con decreto del Ministro dell'interno del 9 novembre 2023 la Parrocchia Beato Giacinto Ansalone, con sede in Raffadali (AG), ha assunto la denominazione di Parrocchia S. Giacinto Giordano Ansalone.

23A06652

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea straordinaria della Cassa nazionale del notariato in data 28 aprile 2023.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia in data 7 novembre 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dall'assemblea straordinaria della Cassa nazionale del notariato in data 28 aprile 2023, concernente modifiche allo statuto, nel testo di cui all'allegato «B» al rogito del notaio Marco Forcella, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia (rep. n. 22341 - racc. n. 11954).

23A06661

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-286) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.